

Il piano direttore cantonale

Guida alla pianificazione direttrice Direttive in conformità dell'art. 8 OPT

Parte 1

Introduzione

Natura e funzione del piano direttore

Parte 2

Direttive in conformità dell'art. 8 OPT e chiarimenti

Parte 3

Allegato dell'Ufficio federale

Parte 4

Allegato della Conferenza dei pianificatori cantonali

Ufficio federale della pianificazione del territorio (DFGP)

Berna, marzo 1997

Editore:
Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT)
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Realizzazione grafica:
Desk Design, Marietta Kaeser, 3032 Hinterkappelen

Berne, décembre 1996

© Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT)
Fonti:
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM)
3000 Berna

Art.-Nr. 412.700i 12.96 100 U35648/3

Sommario Parte 1

Introduzione	3
1 Natura e funzione del piano direttore	5
1.1 Il piano direttore: uno strumento per l'ordinamento del territorio, il coordinamento e la prevenzione	5
1.2 Requisiti del piano direttore	6
1.3 Requisiti dei fondamenti	9
1.4 Requisiti per l'esposizione del piano direttore, dei fondamenti e dei chiarimenti	11
1.5 Requisiti per la struttura del piano direttore	12
1.6 Requisiti per la continuità e la modificazione del piano direttore	13
1.7 Requisiti per la collaborazione, la partecipazione e l'informazione	14
1.8 Requisiti per l'applicazione e l'aggiornamento del piano direttore	15
1.9 Rapporto tra il piano direttore e le esigenze della popolazione, l'economia e le esigenze ambientali	16

Introduzione

Scopo e significato

La presente guida ha il compito di contribuire a un efficace impiego e all'ulteriore sviluppo del piano direttore, nonché di sostenere i Cantoni nella modifica dei piani direttori. Essa sostituisce le indicazioni e le raccomandazioni dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio del 1979¹. Questa guida si basa su un'analisi del contenuto, della forma e della collaborazione relativi ai piani direttori finora allestiti.

In conformità dell'art. 8 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio, si devono emanare direttive tecniche per l'allestimento dei piani direttori². Questo mandato allude alle esigenze poste alla Confederazione. Le istruzioni concernenti un'adeguata collocazione dei piani direttori nei processi politici e amministrativi non rientrano nella sfera delle competenze dalla Confederazione. A questo riguardo si esprime l'allegato (titolo 4) delle direttive elaborato della Conferenza dei pianificatori cantonali.

Questa guida concede ai Cantoni un'ampia libertà d'azione. Le norme aventi carattere di direttive sono limitate al minimo. In casi giustificati, è possibile derogare alle direttive.

La guida assume grande rilievo soprattutto nell'ambito della rielaborazione globale. In caso di adeguamenti, i piani direttori già approvati devono essere gradualmente adattati alle nuove esigenze e devono essere nuovamente concepiti e strutturati in conformità di questa guida nell'ambito di una rielaborazione globale.

La guida definisce i requisiti minimi posti ai fondamenti, al contenuto, alla forma e alle procedure. Essa indica i requisiti minimi anche riguardo alla collaborazione necessaria nell'ambito della pianificazione direttrice. Con la guida, l'UFPT indica – in veste di consulente e di intermediario tra i Cantoni e i servizi federali incaricati di compiti d'incidenza territoriale, nonché in qualità di autorità approvante o di autorità richiedente l'approvazione – in che modo le norme di legge devono essere concretamente applicate³. Infine, la guida contiene diversi esempi tipo e vari ausili di lavoro.

Questa guida è suddivisa in direttive (pagine D) e chiarimenti (pagine C). Le direttive non sono norme giuridiche, ma servono a uniformare la struttura, il contenuto e l'articolazione del piano direttore, per farne un utile e comprensibile strumento di coordinamento.

La guida: al servizio della collaborazione

La guida è strumento di lavoro e direttiva per l'allestimento dei piani direttori

Ampia libertà d'azione per i Cantoni

La direttiva va attuata gradualmente

La guida definisce contenuto, forma e procedura

La guida è suddivisa in direttive e chiarimenti

1) Il piano direttore in conformità della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; considerazioni, indicazioni, raccomandazioni; DFGP, Berna 1979

2) Art. 8 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) del 2 ottobre 1989 (RS 700.1)

3) A questo proposito, cfr. GYGI Fritz, Verwaltungsrecht (diritto amministrativo), Berna 1986, pag. 101 segg.

Destinatari

La guida è rivolta, in primo luogo, a tutti coloro che partecipano alla rielaborazione e all'adeguamento del piano direttore, vale a dire:

- gli uffici cantonali per la pianificazione del territorio,
- gli uffici che svolgono attività d'incidenza territoriale nel Cantone,
- le autorità responsabili e cui spettano le decisioni (direzione della pianificazione, Consiglio di Stato, Parlamento),
- l'Ufficio federale della pianificazione del territorio,
- i servizi federali incaricati di compiti d'incidenza territoriale.

Inoltre, questa guida serve anche alle autorità e agli esperti di pianificazione dei Comuni e delle regioni come mezzo di informazione circa il principale strumento della pianificazione del territorio cantonale.

Struttura della guida

La guida è suddivisa in quattro parti:

- la Parte 1 offre una breve veduta d'insieme sull'essenza e sulla funzione del piano direttore ed è un riassunto della guida stessa;
- la Parte 2 definisce, ai sensi delle direttive di cui all'art. 8 OPT, e chiarisce le esigenze minime poste ai fondamenti e al piano direttore (rispettivamente nelle pagine D e nelle pagine C);
- la Parte 3 contiene esempi tipo e ausili di lavoro;
- la Parte 4 comprende le esperienze fatte dai Cantoni (contributo della Conferenza dei pianificatori cantonali).

1 Natura e funzione del piano direttore

1.1 Il piano direttore: uno strumento per l'ordinamento del territorio, il coordinamento e la prevenzione

Il piano direttore è uno strumento per l'ordinamento del territorio, il coordinamento e la prevenzione.

- Esso indica le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo territoriale auspicabile e di una durevole protezione dell'ambiente⁴.
- Definisce l'indirizzo dell'ulteriore pianificazione e collaborazione, in particolare stabilendo gli elementi essenziali dello sviluppo territoriale auspicato dal Cantone (ad es. concezioni, principi, ecc.), nonché fornendo indicazioni per il coordinamento delle utilizzazioni del suolo e per il coordinamento dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari a tal scopo⁵.
- Fornisce agli enti pubblici di pianificazione di tutti i livelli indicazioni vincolanti per l'esercizio dei loro compiti di pianificazione.

Il piano direttore è essenzialmente un piano di concezione e di coordinamento e quindi si colloca tra la guida e il piano d'utilizzazione. Esso stabilisce l'indirizzo dell'ulteriore pianificazione e collaborazione sulla base di un'ampia ponderazione degli interessi e definisce le misure necessarie a tal scopo.

Il piano direttore rappresenta per il Cantone un adeguato strumento che gli consente di sfruttare strategicamente le sue opportunità e le sue potenzialità territoriali, coinvolgendo anche la Confederazione e i Cantoni vicini. Se è vero che il Cantone non può obbligare unilateralmente i suoi partner ad adottare determinate soluzioni, è altrettanto vero che nell'ambito della collaborazione detto Cantone può sempre fare presenti i suoi bisogni. Più fondati sono i lavori di pianificazione del Cantone, più solida è la posizione di quest'ultimo nei confronti della Confederazione e dei Cantoni vicini. In questo modo, il piano direttore diventa uno strumento di gestione e di coordinamento per lo sviluppo territoriale di tutti i Cantoni.

In un'epoca in cui a scarseggiare non è solo lo spazio, ma anche i mezzi finanziari, il piano direttore presenta anche tutta un'altra serie di vantaggi. Un opportuno ordinamento del territorio e un coordinamento orientato ad esso non soltanto aiutano a ridurre i costi per l'allestimento, la manutenzione e il rinnovo delle reti infrastrutturali, ma possono anche dare un importante contributo alla prevenzione ambientale. Grazie a una maggiore trasparenza e a un migliore ordinamento e coordinamento delle procedure, queste ultime possono essere semplificate e snellite. Con un buon coordinamento in fase di pianificazione si riducono le probabilità di future proteste. Infine, il piano direttore è uno strumento di informazione e partecipazione, nonché di regolazione dei conflitti.

Orientamento dell'ordinamento del territorio e coordinamento delle esigenze

Il piano direttore è un piano di concezione e di coordinamento

La Confederazione e i Cantoni si vincolano a vicenda

Uno scrupoloso coordinamento territoriale aiuta a contenere i costi ed è utile nella prevenzione ambientale

4) Art. 8 Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

5) Art. 5 cpv. 1 OPT

1.2 Requisiti del piano direttore

Il piano direttore posa i binari dello sviluppo territoriale e assicura il coordinamento

Il piano direttore cantonale stabilisce le attività necessarie alla realizzazione dell'ordinamento territoriale auspicato, nonché l'ambito del loro reciproco coordinamento. Per mezzo delle istruzioni, il piano direttore assicura il coordinamento con le pianificazioni settoriali del Cantone, con le pianificazioni regionali e con le pianificazioni dei Comuni. Inoltre, esso definisce l'ulteriore collaborazione con la Confederazione, con i Cantoni vicini e con gli Stati limitrofi.

Il piano direttore trascende le realtà locali ...

Il piano direttore è di vasta portata sia da un punto di vista oggettivo che territoriale. Esso comprende:

- tutti i settori materiali d'incidenza territoriale essenziali,
- le attività d'incidenza territoriale a tutti i livelli dello Stato di importanza tale da trascendere le realtà locali,
- l'intero territorio cantonale e i rapporti con i territori vicini.

... deve limitarsi alle questioni territoriali importanti ...

Per soddisfare queste esigenze, il piano direttore deve limitarsi all'essenziale ed esporre in maniera comprensibile i propri contenuti unitamente ai problemi territoriali importanti, ai fondamenti determinanti e allo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone. I contenuti che vanno regolati nel piano direttore emergono dalla differenza tra lo sviluppo territoriale cantonale attuale e lo sviluppo territoriale cantonale auspicato, dalla necessità di coordinamento a livello cantonale interno, nonché dalle questioni territoriali che devono essere coordinate con la Confederazione e i Cantoni vicini. Poiché i problemi sono diversi da Cantone a Cantone, non esiste un «contenuto unitario» valido per tutti i Cantoni. Si ritiene che il contenuto sia ben definito quando sono regolati gli elementi decisivi per lo sviluppo territoriale futuro. I criteri da seguire per la scelta del contenuto del piano direttore sono i seguenti:

- differenze significative tra lo sviluppo territoriale auspicato e l'ordinamento d'utilizzazione vigente;
- conflitti territoriali rilevanti di struttura e utilizzazione;
- coordinamento concernente territori parziali e diversi livelli di pianificazione;
- progetti che si estendono su una vasta superficie e le relative ripercussioni essenziali sulla struttura del territorio, sull'ordinamento delle utilizzazioni e sull'ambiente.

... pone delle priorità e può presentare delle lacune ...

Nel piano direttore si devono porre delle priorità, perché non si può regolare e ordinare tutto in una volta sola. Trattare i diversi ambiti settoriali più o meno approfonditamente dipende dai problemi che si pongono di volta in volta, per cui non tutti gli ambiti settoriali devono e possono essere approfonditi allo stesso modo. Pertanto, il piano direttore può anche presentare delle lacune, le quali devono essere evidenziate e motivate.




Fig. 1: Pianificazione direttrice

... si basa sui fondamenti ...

Un adeguato piano direttore presuppone dei fondamenti. Di questi fondamenti fanno parte quanto meno le informazioni sullo stato della pianificazione, sui problemi territoriali, sulla necessità di intervento, nonché sulle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone. Gli elementi essenziali delle linee guida devono essere trasferiti nel piano direttore sotto forma di criteri orientativi. Solo così tutti i responsabili della pianificazione sono vincolati alle linee guida⁶.

... regola ma non in modo definitivo ...

Gli altri responsabili della pianificazione mantengono un certo margine di valutazione e d'azione solo quando il contenuto del piano direttore è di tipo concettuale e non è troppo dettagliato. E' compito degli altri responsabili della pianificazione adottare ulteriori regolamenti nelle pianificazioni settoriali e d'utilizzazione, pur restando nel quadro dell'indirizzo già tracciato e delle istruzioni di coordinamento del piano direttore.

Il piano direttore funge da «filo conduttore» e da cornice per l'ulteriore pianificazione

Quindi, il piano direttore funge da «filo conduttore» per l'esercizio della valutazione pianificatrice nell'ambito dell'ulteriore pianificazione (pianificazione d'utilizzazione, pianificazione settoriale e pianificazione di progetto). Il piano direttore serve altresì all'approvazione e alla realizzazione dei progetti d'incidenza territoriale e nel contempo delinea l'ambito entro il quale si possono globalmente valutare la collocazione territoriale e la tollerabilità di progetti concreti. Non ogni progetto concreto deve costituire l'oggetto del piano direttore, ma in base al piano direttore si deve poter valutare la ripercussione del progetto sul territorio.

Elementi decisivi sono: procedure adeguate, una buona collaborazione, un'informazione preventiva e la partecipazione

Il mandato di coordinamento della LPT può essere eseguito solo se le procedure cantonali interne sono opportunamente organizzate. A tal scopo, occorre:

- stabilire lo svolgimento delle procedure per la rielaborazione, l'adeguamento e l'aggiornamento del piano direttore;
- regolare la collaborazione tra gli uffici cantonali interessati (procedura di consultazione, conferenza sulla pianificazione del territorio, commissione per la pianificazione del territorio, ecc.), nonché con i responsabili della pianificazione regionali e con i Comuni;
- stabilire in tempo la necessità della collaborazione con la Confederazione e con i Cantoni vicini e prendere i necessari contatti;
- preoccuparsi anticipatamente dell'informazione e della partecipazione della popolazione.

Se il piano direttore riesce a coordinare le misure d'incidenza territoriale decisive e a inserirle nel territorio, esso può anche contribuire a semplificare e ad accelerare diverse procedure parallele.

6) Con riserva dell'art. 9 cpv. 2 LPT

1.3 Requisiti dei fondamenti

I fondamenti devono essere elaborati in modo mirato e orientato al problema. In tal modo, si evita che essi – essendo molto numerosi – impediscano di mettere a fuoco l'essenziale. La somma di tutti i fondamenti (pianificazioni settoriali, inventari, analisi dei conflitti, statistiche, concezioni territoriali, ecc.) non basta da sola a fornire un quadro completo dello sviluppo territoriale auspicato. Solo da una considerazione globale dei fondamenti, delle problematiche e degli obiettivi possono emergere le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone (concezione dell'ordinamento del territorio)⁷.

Tra tutti i fondamenti, le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato rivestono un'importanza speciale in quanto, da un lato, sono una specie di compendio degli elementi essenziali e, dall'altro, rappresentano i binari dei criteri orientativi e costituiscono una piattaforma di coordinamento per le istruzioni.

Le linee guida per lo sviluppo auspicato dal Cantone nei settori insediamento, natura e paesaggio, trasporti, approvvigionamento, smaltimento dei rifiuti e altre utilizzazioni territoriali, nonché nei diversi territori parziali, devono essere coordinate tra loro, oltre che con la Confederazione e con i Cantoni vicini.


E' necessario redigere un compendio dei fondamenti, in quanto di norma questi ultimi sono molto voluminosi.

I fondamenti conducono alle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato

Le linee guida sono i binari dei criteri orientativi e rappresentano una piattaforma di coordinamento per le istruzioni di coordinamento

Compendio dei fondamenti: per una maggiore chiarezza

7) Art. 6 cpv. 1 LPT



1.4 Requisiti per l'esposizione del piano direttore, dei fondamenti e dei chiarimenti

Il piano direttore consta di una rappresentazione grafica e di una parte scritta. Né la rappresentazione grafica né il testo hanno validità di per sé, ma si completano reciprocamente e insieme costituiscono il piano direttore.

Poiché l'impostazione della rappresentazione grafica e del testo è di primaria importanza per la comprensione, per il coordinamento con la Confederazione e con gli altri Cantoni, nonché per l'applicazione e per l'aggiornamento, è necessario che la forma soddisfi i requisiti seguenti:

- I fondamenti, in particolare le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato, la rappresentazione grafica e il testo, nonché i chiarimenti devono essere collegati tra loro nei diversi documenti per mezzo di rimandi e di una stessa struttura e numerazione degli ambiti settoriali e dei progetti.
- La rappresentazione grafica del piano direttore opera una netta distinzione tra dati di base e indicazioni del piano direttore. I dati di base devono abbracciare anche i fondamenti necessari per la comprensione delle indicazioni del piano direttore.
- Il testo del piano direttore comprende la decisione sul piano direttore e le informazioni – necessarie alla sua comprensione – concernenti i dati di base (fondamenti rilevanti, problemi), come pure lo stato della pianificazione e del coordinamento.
- La decisione sul piano direttore contiene i principi della pianificazione e i criteri orientativi territoriali e stabilisce chi deve coordinare che cosa, in quanto tempo e nell'ambito di quale procedura. Inoltre, occorre indicare – previa suddivisione in ambiti settoriali – le indicazioni del piano direttore, prima quelle relative al territorio, poi quelle relative all'oggetto.

Le indicazioni del piano direttore espresse sotto forma di rappresentazione grafica e testo devono essere accompagnate dalle relative motivazioni e deduzioni. Affinché le indicazioni del piano direttore risultino chiare e non vengano inutilmente sovraccaricate, le motivazioni e le deduzioni devono essere spiegate in forma separata dalle indicazioni vere e proprie del piano direttore⁸.

I fondamenti, il piano direttore e i chiarimenti possono essere concepiti sia come documenti autonomi, sia sotto forma di testo unico (ad es. in un unico classificatore). L'importante è garantire che i fondamenti, il piano direttore e i chiarimenti possano essere collegati tra loro, pur restando rigorosamente distinguibili l'uno dall'altro.

Il Cantone è libero nell'esposizione dei chiarimenti e dei fondamenti, diversamente da quanto accade per il piano direttore. Questa libertà si riferisce soprattutto all'esposizione delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone.

Un'esposizione del piano direttore di facile consultazione favorisce il coordinamento

I chiarimenti integrativi spiegano i nessi

Fondamenti, piano direttore e chiarimenti devono essere collegati tra loro

8) Art. 7 OPT

1.5 Requisiti per la struttura del piano direttore

La guida si basa su una struttura divenuta ormai classica per la pianificazione del territorio – suddivisione in insediamento, natura e paesaggio, trasporti, approvvigionamento e smaltimento, ulteriore utilizzazione del territorio – (cfr. fig. 2, parte 2, cap. 2.2–2.5). Tuttavia, a seconda delle problematiche dei Cantoni, questa struttura può anche non essere rispettata.

Il piano direttore è suddiviso in criteri orientativi e istruzioni di coordinamento.

I criteri orientativi contenuti nel piano direttore rappresentano i binari dello sviluppo territoriale

Le istruzioni di coordinamento sono rivolte alle pianificazioni successive e ai preparativi di realizzazione

Il piano direttore indica il livello di coordinamento territoriale raggiunto

Il piano direttore è vincolante

I contenuti del piano direttore hanno due diverse funzioni:

- Da un lato occorre creare i binari e un ambito d'azione ben definito per lo sviluppo territoriale in generale e per il coordinamento territoriale finalizzato di importanti progetti singoli in particolare. Questi criteri orientativi possono essere esposti sotto forma di principi di pianificazione.
- Dall'altro, si rendono necessarie delle istruzioni riguardo all'ulteriore procedura concreta della pianificazione e del coordinamento. Con ciò, vengono definiti i compiti di pianificazione, lo stato della pianificazione, i principali fondamenti, gli ulteriori passi da compiere riguardo alla tabella di marcia, le procedure rilevanti, le autorità che devono occuparsi dell'ulteriore coordinamento, nonché l'ufficio che deve gestire la procedura per l'ulteriore coordinamento.

A seconda della situazione del coordinamento, nel testo⁹ si distingue tra:

- i progetti già coordinati in considerazione delle ripercussioni territoriali essenziali (dati acquisiti);
- i progetti non ancora coordinati, ma in merito ai quali si può già dire con chiarezza quali sono gli ulteriori passi da compiere in materia di coordinamento (risultati intermedi);
- le idee sui progetti, siano esse generali o non ancora pronte per il coordinamento, che potrebbero avere ripercussioni rilevanti sullo sviluppo territoriale (informazioni preliminari).

Il piano direttore vincola le autorità indipendentemente dalla situazione formale del coordinamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 OPT. L'obbligo materiale del piano direttore emerge esclusivamente dal contenuto concreto delle decisioni sul piano stesso.

9) Art. 5 cpv. 2 OPT

1.6 Requisiti per la continuità e la modificazione del piano direttore

Non ha senso che gli obiettivi di sviluppo territoriale, nonché i compiti d'incidenza territoriale e i bisogni di coordinamento per tutti gli ambiti settoriali – qualora debbano durare per un periodo di tempo piuttosto lungo – vengano definitivamente fissati per una data determinata. Tuttavia, sia le autorità che i privati hanno giustamente il diritto di potersi orientare su quelle che sono le intenzioni a lungo termine del Cantone. Ecco perché c'è bisogno di binari invariabili che, da un lato, traccino con sicurezza l'ambito dei futuri interventi, ma che dall'altro lascino anche spazio ad opportuni adeguamenti.

Perciò, il piano direttore deve essere, da un lato, determinato e, dall'altro, flessibile. Se deve poter catturare e guidare la dinamica dello sviluppo territoriale, esso deve disporre di una certa libertà d'azione per non essere soggetto a continui adeguamenti. Ma il piano direttore deve anche contenere dei criteri validi per un periodo di tempo abbastanza lungo. La continuità a lungo termine dei contenuti del piano direttore è importante soprattutto per quanto concerne i settori insediamento, natura e paesaggio, e trasporti.

La LPT prevede diversi tipi di modifiche al piano direttore:

- rielaborazioni (globali),
di norma vengono effettuate ogni 10 anni e per lo più sono legate a una rielaborazione dei fondamenti¹⁰ – soprattutto delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone;
- adeguamenti (parziali),
in caso di mutate condizioni, nuovi compiti o quando si prospetti una soluzione globalmente migliore¹¹. Gli adeguamenti del piano direttore sono più frequenti delle rielaborazioni (globali) e vengono effettuati periodicamente (ad es. ogni anno o ogni due anni) per riunire le varie procedure;
- aggiornamenti,
ovvero modifiche del piano direttore nei limiti previsti dalle istruzioni di coordinamento. L'aggiornamento riguarda unicamente la decisione sul piano direttore e non le relative ulteriori informazioni¹².

La modifica dei criteri orientativi (ad es. cambiamento del contenuto di una concezione) richiede sempre un adeguamento del piano direttore.

Il piano direttore è determinato e flessibile al tempo stesso

Il piano direttore può subire le seguenti modifiche

... rielaborazione globale ...

... adeguamento ...

... aggiornamento

10) Art. 9 cpv. 3 LPT

11) Art. 9 cpv. 2 LPT

12) Art. 11 cpv. 3 OPT

1.7 Requisiti per la collaborazione, la partecipazione e l'informazione

Il processo di pianificazione deve coinvolgere:

- la Confederazione e i territori vicini;
- gli uffici amministrativi nel Cantone;
- i responsabili della pianificazione regionali;
- Comuni;
- la popolazione.

La collaborazione promuove la reciproca informazione, la ricerca comune di soluzioni e la partecipazione della popolazione

Collaborazione significa coinvolgere tempestivamente gli uffici e le persone interessate in caso di cambiamenti del piano direttore, esporre in modo chiaro e trasparente le diverse opinioni, e pattuire di comune accordo le soluzioni e l'ulteriore procedura da seguire. Se ciò nonostante permangono delle divergenze tra il Cantone e la Confederazione o tra il Cantone e i Cantoni vicini, si ricorre alla procedura di conciliazione¹³.

Il mandato d'informazione previsto dall'art. 4 LPT obbliga le autorità competenti a informare la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni. Allo stesso tempo si deve garantire che la popolazione possa partecipare in modo adeguato alla pianificazione; l'informazione da sola non basta ad adempiere l'obbligo di partecipazione. La partecipazione della popolazione presuppone una preventiva presa di contatto e un'informazione comprensibile e ampiamente diffusa.

L'obbligo d'informazione e di partecipazione non vale solo per la prima elaborazione del piano direttore, ma anche per gli adeguamenti e le rielaborazioni globali.

13) Art. 7 cpv. 2 LPT; art. 12 cpv. 1 LPT

1.8 Requisiti per l'applicazione e l'aggiornamento del piano direttore

Come strumento orientativo e coordinativo, il piano direttore può svolgere la sua funzione solo se, nell'ambito dell'attività amministrativa corrente a tutti i livelli, vengono create le premesse organizzative necessarie a tal scopo. Tali premesse sono le seguenti:

- un'organizzazione di progetto adeguata ai compiti esecutivi, ad es. commissione permanente per le questioni inerenti al territorio, allo sviluppo e all'ambiente quale forum di discussione e di risoluzione dei conflitti; procedura di consultazione; organizzazione ad hoc della progettazione per i territori parziali e i progetti di vasta portata;
- norme chiare sulle procedure coordinate (istituzione di procedure guida, di un ufficio o di una persona responsabile; determinazione dei termini e della funzione di controllo);
- un sistema di informazione amministrativo interno:
 - a. per l'aggiornamento delle decisioni sul piano direttore – con il compito di documentare e controllare i mandati impartiti conformemente alle istruzioni di coordinamento;
 - b. per l'aggiornamento e l'integrazione dei principali fondamenti nel piano direttore.

Il piano direttore svolge come si deve la sua funzione di strumento coordinativo quando è attuale, ovvero aggiornato. Gli aggiornamenti stabiliscono l'esecuzione prescritta nel piano direttore. Esse non necessitano di alcuna approvazione «condivisibile». L'esecuzione delle decisioni sul piano direttore deve essere stabilita e periodicamente aggiornata dal Cantone, ad es. con l'aiuto del sistema di informazione amministrativo interno di cui sopra. L'Ufficio federale della pianificazione del territorio e gli altri uffici interessati devono esserne tempestivamente informati.

L'esecuzione del piano direttore presuppone adeguate forme organizzative

L'aggiornamento serve all'esecuzione nell'ambito delle istruzioni di coordinamento e non necessita di approvazione

1.9 Rapporto tra il piano direttore e le esigenze della popolazione, l'economia e le esigenze ambientali

Il piano direttore tiene conto delle basi naturali della vita, nonché delle esigenze della popolazione e dell'economia

Il piano direttore tiene conto delle basi naturali della vita, nonché delle esigenze della popolazione e dell'economia. Esso sostiene il mantenimento della diversità culturale e di un adeguato decentramento degli insediamenti, promuove l'ubicazione di insediamenti confortevoli e di impianti per la formazione, la salute, la ricreazione e l'approvvigionamento in luoghi adeguati e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, a piedi o in bicicletta.

Il piano direttore stabilisce le condizioni quadro territoriali a lungo termine finalizzate all'ulteriore sviluppo economico. Esso deve promuovere uno sviluppo dell'insediamento economico e coordinato con il trasporto, garantire le premesse per le esigenze economiche in luoghi adeguati e provvedere, e mediante opportune indicazioni a una tempestiva messa a disposizione delle necessarie infrastrutture.

Il piano direttore tiene conto in via precauzionale delle esigenze di protezione dell'ambiente

La pianificazione del territorio è un importante strumento di prevenzione in materia ambientale. Stabilendo i territori di utilizzazione e le ubicazioni, vengono definite anche le immissioni nell'ambiente. Perciò, il piano direttore deve occuparsi delle ripercussioni dell'ordinamento territoriale auspicato sull'ambiente e sulle basi naturali della vita, nonché delle misure d'incidenza territoriale necessarie alla loro protezione. Inoltre, deve garantire il coordinamento delle misure necessarie. Ciò non comporta un rinvio delle competenze tra la pianificazione del territorio e la protezione dell'ambiente. Anzi, con la pianificazione del territorio, la questione delle ubicazioni ottimali e delle alternative compatibili con l'ambiente dovrebbe porsi in anticipo. Così, si può accrescere la sicurezza dei responsabili della progettazione pubblici e privati per la progettazione dettagliata e per i necessari chiarimenti sulla compatibilità ambientale¹⁴. Il che comporta un più ampio effetto del piano direttore nell'ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione minori. Per fare chiarezza circa le pianificazioni e le procedure d'impugnazione future, il piano direttore deve indicare quali questioni ambientali sono già state trattate, quanto approfonditamente e dettagliatamente, e che cosa dovrà essere ancora chiarito nell'ambito delle successive procedure di pianificazione.

14) A questo proposito, cfr. Gresch Peter/Egli Kurt; 1989 e Gottschal Walter e altri; 1991

Sommario Parte 2

Direttive (pagine D) in conformità dell'art. 8 OPT e chiarimenti (pagine C)

Introduzione	19
1 Fondamenti in conformità dell'art. 6 LPT	20
1.1 Compendio dei fondamenti	22
1.2 Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato	22
2 Contenuto del piano direttore	26
2.1 Requisiti generali	26
2.11 Rilevanza per il piano direttore	26
2.12 Indicazioni minime	26
2.13 Struttura del piano direttore	28
2.2 Insediamento	32
2.21 Dati di base	36
2.22 Indicazioni del piano direttore	36
2.3 Natura e paesaggio	40
2.31 Dati di base	44
2.32 Indicazioni del piano direttore	44
2.4 Trasporti	48
2.41 Dati di base	52
2.42 Indicazioni del piano direttore	52
2.5 Approvvigionamento e smaltimento, ulteriori utilizzazioni territoriali	54
2.51 Dati di base	58
2.52 Indicazioni del piano direttore	58
3 Forma del piano direttore	60
3.1 Requisiti generali	60
3.2 Requisiti della rappresentazione grafica del piano direttore	62
3.21 Requisiti generali per l'esposizione	63
3.22 Esposizione di grandi quantitativi di informazioni	64
3.23 Scala della rappresentazione grafica	65
3.24 Aspetti tecnici relativi alla rappresentazione grafica del piano	66
3.3 Requisiti del testo del piano direttore	68
3.31 Struttura ed esposizione del testo del piano direttore	68
3.32 Differenziazione in base allo stato del coordinamento	70
3.4 Requisiti dei chiarimenti	72

4	Modifica del piano direttore	74
4.1	Rielaborazione e adeguamento del piano direttore	74
4.2	Collaborazione	76
4.21	Collaborazione con la Confederazione	76
4.22	Collaborazione con i Cantoni e i Paesi limitrofi	82
4.23	Collaborazione all'interno dell'amministrazione cantonale	84
4.24	Collaborazione con i responsabili della pianificazione regionali	86
4.25	Collaborazione con i Comuni	88
4.3	Informazione e partecipazione della popolazione	88
4.4	Esame e approvazione da parte della Confederazione	90
4.41	Esame della situazione	92
4.42	Procedura d'esame	93
4.43	Approvazione	96
4.5	Procedura di conciliazione	96
4.51	Motivo per attuare una procedura di conciliazione	98
4.52	Premesse per attuare una procedura di conciliazione	98
4.53	Procedura e disposizioni del Consiglio federale	98
4.6	Sussidi federali alle spese per i piani direttori	100
5	Applicazione e aggiornamento del piano direttore	102
5.1	Compiti di esecuzione del Cantone in generale	102
5.2	Obbligatorietà del piano direttore per le autorità	102
5.3	Informazione sullo svolgimento della pianificazione e sull'aggiornamento del piano direttore	104
5.4	Compiti dell'ufficio cantonale di pianificazione del territorio in relazione al piano direttore	106

Parte 2: Direttive in conformità dell'art. 8 OPT e chiarimenti

Introduzione

La direttive definiscono i requisiti minimi

- dei fondamenti,
- del contenuto e della forma del piano direttore,
- per la collaborazione, l'informazione e la partecipazione,
- per la rielaborazione e l'adeguamento, e
- per l'applicazione e l'aggiornamento del piano direttore.

I requisiti minimi aventi carattere di direttive in conformità dell'art. 8 OPT (pagine D) sono formalmente separati dai relativi chiarimenti (pagine C) ma presentano la stessa struttura. I chiarimenti servono a spiegare e a motivare i requisiti minimi. Non tutte le direttive richiedono un chiarimento. I chiarimenti contengono anche delle informazioni che non si riferiscono direttamente al testo della direttiva, ma che nel contesto possono fungere da ausilio di lavoro. Un ulteriore aiuto è rappresentato dagli esempi di rappresentazione grafica e dagli esempi di testo contenuti nell'allegato.

Le direttive fungono da punto di riferimento. Da esse i Cantoni possono allontanarsi solo in casi giustificati. Eventuali deroghe devono essere pattuite con l'Ufficio federale della pianificazione del territorio prima dell'inizio dei lavori.

I requisiti minimi aventi carattere di direttive sono esposti alle pagine D

Le direttive servono da punto di riferimento nell'ambito dell'approvazione

D 1 Fondamenti in conformità dell'art. 6 LPT

Il piano direttore, la sua rielaborazione e il suo adeguamento devono basarsi sui fondamenti.


Per comprendere il piano direttore, i relativi nessi e i problemi territoriali ivi trattati occorrono quanto meno:

- un compendio dei fondamenti su cui si basa il piano direttore e
- le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone.

Nell'ambito delle rielaborazioni globali, occorre disporre del compendio e delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone.

Nell'ambito degli adeguamenti, i fondamenti devono essere elaborati o integrati solo nella misura in cui ciò è necessario per la comprensione della modifica del piano direttore.

Gli elementi principali dei fondamenti devono figurare nel piano direttore in quanto parte dei dati di base (a tale proposito cfr. cap. 2.21–2.51).



C 1 Fondamenti in conformità dell'art. 6 LPT

Per la rielaborazione e l'adeguamento del piano direttore i Cantoni devono elaborare dei fondamenti, i quali devono essere adatti al contenuto del piano direttore e completi, qualora servano ai fini di una rielaborazione globale. In caso di adeguamenti, invece, è sufficiente disporre dei fondamenti concernenti il contenuto della modifica del piano direttore.

Nei fondamenti rientrano:

- le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato;
- le pianificazioni relative all'insediamento, alla natura e al paesaggio, ai trasporti, ecc.;
- le concezioni e le pianificazioni settoriali (pianificazioni per i trasporti, l'energia e l'estrazione, pianificazioni per la protezione del suolo, della natura/del paesaggio, delle acque e per la protezione dai rumori, piano di misure contro l'inquinamento atmosferico);
- le pianificazioni relative ad impianti e infrastrutture di importanza sovralocale (progetti di costruzione stradale, impianti militari, ecc.);
- i compendi territoriali (ad es. concernenti lo stato della pianificazione di utilizzazione e le concezioni di sviluppo; concernenti lo stato dell'edificazione e dell'urbanizzazione delle zone edificabili; concernenti i cambiamenti di posizione, estensione e qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture, l'esposizione di conflitti noti).

I compendi territoriali concernenti la situazione effettiva unitamente ai dati riguardanti le tendenze di sviluppo in relazione all'insediamento, alla natura e al paesaggio, ai trasporti, all'inquinamento ambientale, all'approvvigionamento e allo smaltimento dei rifiuti, sono dei fondamenti importanti per l'elaborazione delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato e per il piano direttore, nonché per il controllo d'esecuzione delle disposizioni di pianificazione del territorio. Attraverso un rilevamento continuo o periodico della situazione e dello sviluppo dei settori summenzionati – risultati dell'osservazione del territorio – si possono constatare delle divergenze tra le tendenze di sviluppo e lo sviluppo territoriale auspicato.

I fondamenti assumono grande rilievo anche nell'ambito della collaborazione con gli uffici del Cantone, con i Cantoni vicini e con i Comuni. A tal scopo, brevi riassunti si rivelano di norma più utili dei rapporti sui fondamenti, perché mentre i primi sono comprensibili anche per il profano, spesso i secondi sono rivolti agli esperti di pianificazione. Tali riassunti si prestano anche all'informazione e alla partecipazione della popolazione, per promuovere la trasparenza e quindi la fiducia nella pianificazione.

In linea di massima, i fondamenti in conformità dell'art. 6 LPT non sono oggetto del piano direttore (per le eccezioni cfr. C 3.22, punto 3). I fondamenti riportati come dati di base nel piano direttore non vengono approvati dal Consiglio federale (a questo proposito cfr. cap. 4.4). Tuttavia, la Confederazione verifica se esistono fondamenti adatti alla comprensione delle indicazioni del piano direttore.

Il piano direttore deve basarsi su adeguati fondamenti

La pianificazione presuppone la conoscenza della situazione effettiva e delle tendenze di sviluppo

I fondamenti sono molto importanti per la collaborazione

I fondamenti non sono oggetto del piano direttore

D 1.1 Compendio dei fondamenti

Il compendio riassume i fondamenti rilevanti per la comprensione delle indicazioni del piano direttore. Dal compendio deve scaturire il collegamento al piano direttore (ad. es. attraverso la stessa numerazione), come pure il contenuto della pianificazione, l'importanza, l'attualità e l'effetto giuridico dei fondamenti rilevanti. Nell'ambito di una rielaborazione o di un adeguamento, il compendio deve essere presentato all'UFPT unitamente ai documenti relativi al piano direttore, nel primo caso integralmente, nel secondo limitatamente alle modifiche del piano direttore.

D 1.2 Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato

Le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato descrivono:

- lo sviluppo dei singoli territori parziali del Cantone;
- l'assetto dell'insediamento, ovvero i punti chiave territoriali e funzionali dello sviluppo dell'insediamento, in particolare la ripartizione degli abitanti e dei posti di lavoro;
- lo sviluppo dell'industria alberghiera e delle necessarie infrastrutture turistiche nelle regioni e nelle località turistiche;
- l'assetto e l'utilizzazione auspicata del paesaggio, ad es. la questione di come debbano essere utilizzati, conservati e protetti i diversi tipi e i diversi territori paesaggistici del Cantone;
- il controllo e il superamento compatibile con l'ambiente delle future esigenze di trasporto, ovvero l'auspicata ripartizione dei compiti tra i responsabili dei trasporti e il loro coordinamento con l'assetto dell'insediamento;
- la garanzia dell'approvvigionamento e dello smaltimento dei rifiuti per valutare le future esigenze infrastrutturali;
- le utilizzazioni del territorio con ripercussioni rilevanti sull'insediamento, sulla natura e sul paesaggio, sull'ambiente e sui trasporti;
- la prevenzione ambientale e la riduzione dell'inquinamento ambientale attuale (suolo, acque, paesaggio, rumori, aria).

Le linee guida tengono conto dei compiti della Confederazione (in particolare delle concezioni e dei piani settoriali) e del collegamento territoriale tra Cantone e Cantone.

C 1.1 Compendio dei fondamenti

Con l'aiuto del compendio dei fondamenti, gli uffici interessati e la popolazione possono informarsi rapidamente e in modo mirato sui fondamenti rilevanti per la comprensione delle indicazioni del piano direttore. Il compendio serve anche a dimostrare la completezza oggettiva dei fondamenti. E' importante fornire una visione d'insieme complessiva e comprensibile degli argomenti e degli stati di fatto trattati (utilizzazioni territoriali effettive e criteri di utilizzazione), consentendo così di formulare un primo giudizio a livello territoriale sui compiti e sugli intenti di pianificazione sovralocali. Di norma, esistono già dei riassunti dei documenti di pianificazione esistenti (ad es. linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato) in grado di fornire una buona sintesi dei fondamenti.

Il compendio dei fondamenti serve anche a comprendere il piano direttore nell'ambito dell'approvazione da parte del Consiglio federale, nonché a motivare i singoli stati di fatto nel quadro della successiva esecuzione di pianificazione.

Il compendio dei fondamenti è utile alla comprensione e alla collaborazione


C 1.2 Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato

Per realizzare un'opportuna utilizzazione del suolo e insediamenti ordinati nel territorio ci vogliono idee chiare sullo sviluppo territoriale auspicato. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 LPT «i Cantoni determinano le grandi linee del proprio sviluppo territoriale». Per ottenere queste linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato, occorre collegare ai fondamenti (pianificazioni settoriali, inventari, analisi di conflitti, statistiche, concezioni territoriali, ecc.) una serie consistente di obiettivi.


Le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato di cui all'art. 6 LPT non sono oggetto del piano direttore, ma condizione necessaria per il medesimo. In conformità dell'art. 8 LPT, i piani direttori indicano come le attività d'incidenza territoriale debbano essere coordinate con lo sviluppo auspicabile. Pertanto, le linee guida devono essere concretizzate in modo tale da poter essere impiegate per l'orientamento fondamentale delle attività d'incidenza territoriale. In mancanza di idee sufficienti circa lo sviluppo territoriale auspicabile, il piano direttore non è in grado di assolvere il compito di guida che gli spetta.

La pianificazione e il coordinamento richiedono idee chiare sullo sviluppo auspicato

Nel «Compendio delle attività d'incidenza territoriale della Confederazione» (serie di pubblicazioni sui fondamenti dell'UFPT) figurano le leggi, le concezioni, i piani settoriali e i fondamenti di pianificazione della Confederazione da osservare nell'ambito della collaborazione tra la Confederazione e il Cantone.



Gli elementi delle linee guida rilevanti per lo sviluppo territoriale devono essere trasferiti nel piano direttore (cfr. cap. 2.12 e 2.22–2.52).



Gli elementi delle linee guida importanti per lo sviluppo territoriale vengono trasferiti nel piano direttore sotto forma di criteri orientativi, affinché parti di queste linee guida diventino vincolanti per le autorità e possano fungere da guida e da margine di manovra per le pianificazioni settoriali e di utilizzazione.

I criteri orientativi scaturiscono dalle linee guida



D 2 Contenuto del piano direttore

D 2.1 Requisiti generali

D 2.11 Rilevanza per il piano direttore

Il piano direttore contiene delle indicazioni importanti per tutti i Cantoni e tutti i Comuni, e delle indicazioni che necessitano di coordinamento. Quindi per il piano direttore sono rilevanti:

- notevoli differenze tra l'ordinamento di utilizzazione vigente e lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone;
- notevoli conflitti territoriali di struttura e utilizzazione;
- progetti singoli con notevoli ripercussioni sull'assetto e sull'utilizzazione del territorio nonché sull'ambiente, o progetti singoli che richiedono un coordinamento tra i diversi responsabili della pianificazione.

D 2.12 Indicazioni minime

Le indicazioni minime emergono dalle problematiche e dalle finalità specifiche del Cantone e sono ben definite quando il piano direttore disciplina le indicazioni decisive per il futuro sviluppo territoriale e in particolare coordina i settori insediamento, trasporti e ambiente.

Le indicazioni rilevanti per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone (cfr. cap. 1.2) devono essere trasferite nel piano direttore. Queste indicazioni sono le seguenti:

- principi di pianificazione e indicazioni concettuali riguardo alle grandi linee del futuro sviluppo territoriale valide per l'intero Cantone o per singoli comprensori;
- elementi concettuali relativi agli ambiti settoriali insediamento, natura e paesaggio, trasporti, approvvigionamento e smaltimento, altre utilizzazioni del territorio (cfr. cap. 2.22–2.52);
- principi di pianificazione e indicazioni per le pianificazioni settoriali e di utilizzazione;
- principi di pianificazione e indicazioni per il coordinamento di utilizzazioni territoriali e indicazioni con i requisiti della legislazione sull'ambiente.

C 2 Contenuto del piano direttore

C 2.1 Requisiti generali

C 2.11 Rilevanza per il piano direttore

Il piano direttore contiene soprattutto indicazioni sull'assetto e sull'utilizzazione auspicati dei territori e non può limitarsi a disciplinare i singoli progetti. I criteri determinanti per la scelta delle indicazioni rilevanti del piano direttore sono:

- un coordinamento insufficiente che supera i territori parziali (ad es. più Comuni, territori che oltrepassano i confini cantonali e nazionali), diversi ambiti settoriali (ad es. pianificazione cantonale dell'insediamento e dei trasporti) o diversi livelli statali (ad es. Comuni, Cantone/Cantoni vicini e Confederazione);
- progetti particolarmente controversi sotto il profilo politico;
- progetti che si estendono su una vasta superficie e/o che influiscono in modo permanente o duraturo sull'utilizzazione del suolo e sull'ambiente.

Il piano direttore richiede un coordinamento territoriale globale

C 2.12 Indicazioni minime

Il piano direttore è oggettivamente di vasta portata. Poiché le problematiche variano da Cantone a Cantone, non esistono «indicazioni unitarie» valide per tutti i Cantoni. Le indicazioni minime si basano sulle problematiche di ciascun Cantone e sono ben definite quando sono disciplinate le indicazioni decisive per il futuro sviluppo territoriale e in particolare quando sono coordinati i settori insediamento, trasporti e ambiente. Trattare i diversi ambiti settoriali più o meno approfonditamente dipende dai problemi che si pongono di volta in volta. Pertanto, il piano direttore può anche presentare delle lacune, perché non tutti gli ambiti settoriali devono e possono essere approfonditi allo stesso modo. Queste lacune devono essere messe in evidenza e motivate.

Le indicazioni minime si basano sulle problematiche territoriali effettive

Trasferendo nel piano direttore gli elementi delle linee guida determinanti per lo sviluppo territoriale in conformità del cap. 1.2, il piano direttore assume il necessario orientamento allo sviluppo territoriale futuro. Solo così esso può assolvere il suo compito di strumento di coordinamento e di guida.

Spesso i piani direttori esistenti non tengono abbastanza conto delle esigenze della protezione ambientale. Queste lacune sono dovute, non da ultimo, alla mancanza di fondamenti all'epoca della prima elaborazione del piano direttore. La situazione che nel frattempo si è prodotta riguardo al rinnovo dei fondamenti nei diversi settori ambientali (ad es. rifiuti, rumore, inquinamento atmosferico) consentirà di tenere in maggiore considerazione questi compiti nell'ambito della prevista rielaborazione dei piani direttori. Ma questo compito potrà dirsi assolto solo se di volta in volta si instaurerà una collaborazione aperta e puntuale con gli uffici competenti. Ciò richiede una chiara definizione dei requisiti di diritto ambientale per le singole fasi di pianificazione. A tal scopo, è necessario stabilire puntualmente e con esattezza i punti di contatto tra i singoli livelli di pianificazione.

Il piano direttore deve essere maggiormente orientato alla prevenzione ambientale



D 2.13 Struttura del piano direttore

Il piano direttore si distingue in dati di base e indicazioni del piano direttore. Queste ultime sono a loro volta suddivise in criteri orientativi (art. 8 lett. a LPT) e istruzioni di coordinamento su come si debba ulteriormente procedere (art. 8 lett. b LPT; art. 5 cpv. 2 OPT).




Fig. 3: Struttura del piano direttore

Per la comprensibilità del piano direttore, la rappresentazione grafica e il testo informano sui nessi territoriali e materiali¹⁵.

¹⁵) Art. 6 cpv. 4 OPT

Il piano direttore risponde ai requisiti della protezione ambientale se:

- spiega le ripercussioni dell'assetto territoriale auspicato sull'ambiente e disciplina le misure d'incidenza territoriale necessarie alla sua protezione,
- nell'ambito della pianificazione direttrice si instaura la collaborazione con gli uffici cantonali competenti per la protezione ambientale,
- è definito lo spazio di manovra per le misure ancora necessarie.

C 2.13 Struttura del piano direttore

La distinzione tra dati di base e indicazioni del piano direttore è importante per due scopi: da un lato, per mettere in evidenza la differenza tra lo stato di pianificazione vigente e lo sviluppo territoriale auspicato e, dall'altro, per collocare le indicazioni del piano direttore nel giusto contesto. I dati di base non sono un documento a sé stante del piano direttore e non sono vincolanti, ma vanno semplicemente ad aggiungersi alle indicazioni del piano direttore esistenti¹⁶. Di norma, i dati di base comprendono alcune parti dei fondamenti in conformità del cap. 1 e sono esposti nel piano direttore nella misura in cui ciò è necessario per comprendere quest'ultimo (a questo proposito cfr. cap. 2.21–2.51).

Il piano direttore contiene indicazioni di diverso tenore, che in genere possono essere così suddivise:

- principi di pianificazione,
- concezioni territoriali o settoriali che fungono da binari e spazi di manovra, indicazioni generali per le pianificazioni settoriali, regionali e di utilizzazione,
- normative per progetti con notevoli ripercussioni sul territorio e sull'ambiente,
- criteri concreti a livello territoriale, fermo restando il margine di valutazione dei responsabili della pianificazione minori.

Di norma, tutto ciò che è invariabile e i progetti coordinati del piano direttore corrispondono ai criteri orientativi, mentre tutto ciò che è variabile e ciò che resta da coordinare corrisponde alle istruzioni di coordinamento.

I criteri orientativi rappresentano i binari sui quali deve muoversi lo sviluppo territoriale futuro e costituiscono lo spazio di manovra per le istruzioni di coordinamento. Se nel piano direttore mancano i criteri orientativi, non è possibile realizzare un coordinamento finalizzato dei progetti territoriali.

Con le istruzioni di coordinamento, vengono fissati i compiti di coordinamento nel piano direttore. Nello stesso tempo vengono definiti i compiti di pianificazione, lo stato della pianificazione, gli ulteriori passi da compiere e le procedure determinanti, nonché le autorità interessate dal coordinamento e le relative responsabilità.

Oggetto delle istruzioni di coordinamento possono essere le pianificazioni territoriali (ad es. regioni e territori parziali stabiliti dal Cantone), le pianificazioni settoriali o i singoli progetti.


Occorre distinguere chiaramente tra dati di base e indicazioni del piano direttore

Il piano direttore si basa su svariati punti normativi

... traccia linee per lo sviluppo territoriale auspicato

... e con le istruzioni di coordinamento regola l'ulteriore esecuzione

16) Chiarimenti sulla LPT, N 16 in merito all'art. 8



Il piano direttore (carta e testo) e i relativi documenti, in particolare i chiarimenti sul piano direttore, devono essere ordinati per ambiti settoriali.


La direttiva si basa su una struttura divenuta ormai classica per la pianificazione del territorio – suddivisione in insediamento, natura e paesaggio, trasporti, approvvigionamento e smaltimento, ulteriore utilizzazione del territorio – (cfr. fig. 2, cap. 2.2–2.5).

Il Cantone può suddividere le indicazioni del piano direttore in ambiti settoriali come meglio crede. Se un settore (ad es. il turismo) è molto importante per un Cantone, quest'ultimo è libero di farne un ambito settoriale a sé stante. L'importante è che vengano trattati gli ambiti settoriali determinanti per il Cantone, vale a dire tutti quegli ambiti settoriali la cui regolamentazione è condizione necessaria per uno sviluppo territoriale ordinato.

Le indicazioni del piano direttore devono essere suddivise per settori



Insediamiento



C 2.2 Insediamento

L'insediamento si occupa delle questioni seguenti:

Tipi e struttura dell'insediamento

L'impostazione federalista del nostro Stato richiede un adeguato decentramento dell'insediamento e dell'economia, fermo restando che anche in futuro i punti chiave delle attività economiche e culturali del nostro Paese continueranno a trovarsi nei grandi agglomerati urbani. Tuttavia, per salvaguardare la vita sociale, economica e culturale anche nei territori periferici sono necessari interventi guida nello sviluppo dell'insediamento. A queste esigenze si aggiungono le sfide connesse con l'apertura verso l'Europa. Il sistema urbano svizzero integrato deve potersi affermare nella «gara» di ubicazione delle città europee e divenire parte dell'unione urbana europea¹⁷. Nell'ordinare e nello strutturare l'insediamento occorre tenere conto dei diversi tipi di insediamento (grandi agglomerati, cittadine, città di media grandezza, comuni rurali) e dei diversi tipi di utilizzazione (centro di servizi, centro turistico, centro industriale e commerciale, ecc.).

L'ottimizzazione dell'attuale insediamento-tipo di vasta superficie e del sistema urbano sviluppatosi nel corso della storia è la risposta federalista del nostro Paese a queste sfide. Invece di continuare a costruire nuovi anelli di espansione intorno ai grandi agglomerati, è meglio dotare i centri di piccola e media grandezza che godono di una buona posizione di un'efficiente rete di trasporti pubblici, facendone i punti chiave dell'insediamento, ovvero delle località di ampliamento e di nuovi investimenti. Promuovendo i piccoli, attraenti centri regionali dei territori montani si contribuisce a salvaguardare le realtà economiche e culturali della popolazione dei territori periferici e dei piccoli Comuni. A tal scopo, è necessario coordinare gli obiettivi e le misure nell'ambito dei trasporti pubblici e privati tra i centri economici e i territori periferici. Il collegamento crescente e funzionale di vaste superfici presuppone che la collaborazione a livello di politica dell'ordinamento del territorio si instauri anche oltre i confini cantonali.

Fabbisogno di superfici e rinnovamento dell'insediamento

Separare le zone edificabili da quelle non edificabili e utilizzare il suolo con parsimonia per scopi di insediamento fanno parte del mandato di base della pianificazione del territorio. Si deve arrestare lo sviluppo degli insediamenti oltre la zona periferica non edificata cui abbiamo finora assistito. Perciò, occorre delimitare, rinnovare e promuovere lo sviluppo dell'insediamento verso l'interno anziché verso l'esterno. Per fare questo è necessario migliorare i collegamenti e combinare con cura le funzioni dell'insediamento, attivare le riserve di utilizzazione esistenti nei territori ampiamente edificati nell'ambito di una moderata intensificazione delle costruzioni e delle utilizzazioni e, per finire, ridurre le zone edificabili non edificate troppo estese. Nei

La struttura decentrata dell'insediamento deve essere guidata

La struttura decentrata dell'insediamento deve essere promossa collegando tra loro i piccoli, medi e grandi centri

La delimitazione, il rinnovamento e lo sviluppo qualitativo dell'insediamento ...



17) Cfr. anche le linee guida per l'ordinamento del territorio in Svizzera, DFGP Berna 1996

... devono essere sostenuti dotando l'insediamento di adeguate infrastrutture

Prevenzione ambientale significa pianificare lo sviluppo dell'insediamento con oculatazza

La salvaguardia degli abitati fa parte della qualità dell'insediamento

territori urbani e nei grandi agglomerati, le zone industriali e commerciali vicine al centro rappresentano un potenziale la cui posizione si presta al rinnovo urbanistico e alla creazione di interessanti luoghi residenziali e luoghi destinati al lavoro¹⁸.

Salvaguardia della posizione per le infrastrutture dell'insediamento

Il primo passo da compiere per rinnovare un insediamento consiste nel dotare i suoi territori di infrastrutture ad hoc di alto livello qualitativo, quali edifici e impianti pubblici. Le infrastrutture dell'insediamento sono necessarie per la vita sociale, culturale ed economica dei Comuni e sono determinanti per lo sviluppo dell'insediamento. La collaborazione e il coordinamento oltre i confini comunali e tra i diversi responsabili della pianificazione possono ridurre gli oneri finanziari pubblici e contribuire a uno sviluppo territoriale ordinato dell'insediamento.

Prevenzione ambientale e qualità dell'insediamento

Alla pianificazione del territorio spetta un grande dovere nell'ambito della creazione degli insediamenti residenziali e della prevenzione ambientale. Per la qualità dell'ambiente nel settore dell'insediamento sono importanti soprattutto la protezione dai rumori, la lotta contro l'inquinamento atmosferico e la protezione del suolo e delle acque freatiche. Decisioni centrali sulla prevenzione ambientale vengono già prese con i criteri concernenti la struttura dell'insediamento e i conseguenti sviluppi dell'insediamento e dei trasporti, gli edifici e gli impianti pubblici, e le infrastrutture. Riguardo alla prevenzione ambientale e al miglioramento della qualità dell'insediamento, un ruolo centrale spetta al coordinamento tra insediamento e trasporti. Detto coordinamento abbraccia gli elementi seguenti: le strutture dell'insediamento che sono o possono essere collegate con i mezzi di trasporto pubblici, la concentrazione degli insediamenti nei punti nodali ben raggiungibili dei trasporti pubblici, il costante incanalamento del traffico autostradale, da un lato, e il decongestionamento del traffico nelle zone residenziali, dall'altro, con una concezione di parcheggio ben coordinata, l'incentivazione degli spostamenti a piedi e in bicicletta, il collegamento delle zone industriali e commerciali con i binari di raccordo e la promozione della combinazione delle utilizzazioni (cfr. anche cap. 2.4). La qualità e il grado di comfort dell'insediamento sono determinati da costruzioni, strade, piazze e aree verdi, nonché da urbanizzazioni sicure, belle e rispettose dell'ambiente. Le misure di pianificazione e di costruzione devono prestare la dovuta attenzione a questi elementi dell'insediamento.

La salvaguardia degli abitati e la conservazione delle costruzioni e degli impianti di grande valore storico o architettonico servono a preservare il patrimonio culturale e a migliorare la qualità dell'insediamento.

18) A questo proposito cfr. HÄBERLI Rudolf e altri; Boden Kultur (suolo, cultura); Zurigo 1991, pag. 50 segg.

Economia

A un'economia provata da un clima di forte concorrenza si deve assicurare il mantenimento e la creazione di luoghi competitivi per l'insediamento di posti di lavoro. A tal scopo, si rendono necessari un adeguato decentramento e un'opportuna combinazione di utilizzazioni di luoghi destinati al lavoro. Tra le condizioni quadro favorevoli all'economia vi è anche il promovimento di infrastrutture efficienti e rivolte alle imprese (quali, ad esempio, sedi regionali di corsi di formazione e perfezionamento).

Per sfruttare al meglio le potenzialità economiche, è necessario promuovere dei punti chiave di sviluppo e sfruttare per quanto possibile i potenziali di utilizzazione esistenti. Ciò va fatto in luoghi adatti, in particolare nei punti nodali dei trasporti pubblici (utilizzazione di infrastrutture di trasporto esistenti con grandi potenzialità a livello di contatto e di affluenza di utenti). Il futuro fabbisogno di terreno (disponibile) per le imprese industriali, commerciali e di servizi che si estendono su vaste superfici, che impiegano parecchio personale e che hanno grandi necessità in fatto di trasporti deve essere concentrato in luoghi che godono di una buona posizione (raccordo ferroviario) rispetto alle reti di trasporto.

Turismo e ricreazione

Nelle regioni e nelle località turistiche il forte sviluppo quantitativo di posti letto e infrastrutture turistiche hanno danneggiato gli abitati e la qualità degli insediamenti, provocando puntualmente un notevole inquinamento acustico e atmosferico e nuocendo alla qualità ricreativa di questi luoghi sia per gli abitanti del posto sia per gli ospiti. Quietude, aria pulita, luoghi caratteristici e paesaggi incontaminati sono le premesse essenziali per un turismo economicamente forte. Gli strumenti della pianificazione del territorio dovrebbero permettere di contenere lo sviluppo quantitativo – ad esempio mediante la riduzione delle zone edificabili non ancora edificate e con adeguate normative regionali/cantonali per la costruzione delle abitazioni secondarie – e promuovere la qualità degli insediamenti. Il potenziamento delle infrastrutture turistiche di importanza sovralocale, quali impianti sportivi, campi da golf, campeggi, ecc., deve essere coordinato a livello regionale e con la concezione dei trasporti (cfr. cap. 2.3 e 2.4).

I fondamenti principali concernenti l'insediamento sono:

Pianificazione del territorio	LPT, OPT Rapporto sulla pianificazione del territorio Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero
Politica regionale	LAIRM Concezioni di sviluppo regionali
Protezione dell'ambiente	LPA, OEIA, OIF, OIAT Catasto del carico fonico di ferrovie, aeroporti civili, impianti militari
Protezione della natura e del paesaggio	LPN, OPN Inventario IAMP
Percorsi pedonali e sentieri	LPS, OPS

All'economia si devono garantire luoghi competitivi per l'insediamento di posti di lavoro

Abitati e paesaggi tranquilli e intatti, aria pulita e solide infrastrutture sono le migliori premesse per un turismo forte



D 2.21 Dati di base

I dati di base relativi all'insediamento comprendono quanto meno indicazioni grafiche e testuali (carta e testo):

- riguardo alle zone edificabili,
- riguardo agli abitati legalmente protetti di importanza nazionale e cantonale/regionale, e
- riguardo alle norme in vigore in conformità dell'art. 23 e dell'art. 24 OPT.

D 2.22 Indicazioni del piano direttore

Il piano direttore stabilisce orientativamente¹⁹⁾:

- i punti chiave del futuro sviluppo territoriale per parti di Cantone o per tipi di territorio/insediamento (centri, punti chiave di sviluppo per i posti di lavoro, ecc.). Esso disciplina il rapporto tra le zone ad alta densità e l'insediamento del territorio rurale (ad es. coordinamento delle capacità di utilizzazione, principi di pianificazione relativi all'assetto del territorio, ecc.);
- le indicazioni per il controllo dell'assetto dell'insediamento, in particolare per il reciproco coordinamento di luoghi residenziali e luoghi di lavoro, nonché per l'inserimento nella pianificazione dell'insediamento di edifici e impianti pubblici e privati di importanza sovralocale con grande movimento di pubblico e notevoli ripercussioni territoriali;
- i principi di pianificazione per l'utilizzazione della sostanza esistente dell'insediamento, per la strutturazione del territorio dell'insediamento, per l'inserimento degli insediamenti nel paesaggio e per la protezione degli edifici pregevoli;
- i principi di pianificazione per lo sviluppo dell'insediamento nel territorio rurale, per i piccoli insediamenti e per i territori ai sensi degli artt. 23 e 24 OPT, qualora il Cantone abbia intenzione di consentire utilizzazioni di carattere non agricolo della sostanza edilizia esistente fuori delle zone edificabili;
- i principi di pianificazione per lo sviluppo dell'industria alberghiera (alberghi e abitazioni secondarie) e delle infrastrutture nelle regioni e nei centri turistici;

19) Art. 8 lett. a LPT

C 2.21 Dati di base

Di norma, le zone edificabili stabilite per legge nella pianificazione di utilizzazione devono essere generalizzate ed esposte come dati di base, eventualmente distinte per classi di zone (ad es. zone centrali e luoghi per l'insediamento di posti di lavoro d'importanza regionale/cantonale). L'esposizione delle zone edificabili serve a rendere più chiara la ripartizione della popolazione e dei posti di lavoro, nonché a mettere in evidenza eventuali conflitti di utilizzazione e divergenze rispetto allo sviluppo territoriale auspicato. L'estensione delle zone edificabili in base allo stato di edificazione e all'edificabilità, la portata con le riserve di utilizzazione e la stima del fabbisogno di zone edificabili sono tutti dati che devono figurare sotto forma di statistiche.

Con l'esposizione delle normative per gli abitati di importanza nazionale, cantonale e regionale si devono esprimere le discrepanze tra le misure attuali e le misure previste.

Se riguardo agli artt. 23 e 24 OPT esistono già delle normative a livello cantonale, queste devono essere indicate affinché risulti chiaro in che modo, per l'edificazione fuori della zona edificabile, è stato sfruttato il margine d'azione previsto dalla legge.

L'esposizione deve comprendere: zone edificabili

Abitati di importanza nazionale, cantonale e regionale

Normative relative agli artt. 23 e 24 OPT

C 2.22 Indicazioni del piano direttore

Alle indicazioni del piano direttore si giunge confrontando i dati di base con lo sviluppo territoriale auspicato. Il piano direttore contiene indicazioni riguardo:

- alle tendenze constatabili dello sviluppo dell'insediamento e dell'assetto auspicato dell'insediamento. In queste indicazioni rientrano le riflessioni riguardo all'inversione delle tendenze indesiderate e alle esigenze dell'economia, al coordinamento con i Cantoni vicini e alle ripercussioni dello sviluppo auspicato dell'insediamento sul fabbisogno di superfici per l'insediamento, sui trasporti e sulle ulteriori infrastrutture;
- alle zone edificabili esistenti, allo stato di edificazione e alle riserve di utilizzazione all'interno del territorio in gran parte edificato (possibilità di concentrazione, fabbisogno di superfici), nonché alle normative esistenti per il settore alberghiero nelle regioni e nelle località turistiche e al fabbisogno di superfici di insediamento, come pure ai principi per lo sviluppo dell'industria alberghiera. A questo proposito, il piano direttore si esprime circa lo stato di urbanizzazione, le necessarie misure d'urbanizzazione e le ripercussioni degli ampliamenti delle superfici d'insediamento (ad es. esigenze d'utilizzazione competitive, perdita di superfici agricole, impermeabilizzazione del suolo, inserimento nel territorio paesaggistico e d'insediamento);
- alla posizione, alla raggiungibilità e allo sfruttamento delle infrastrutture esistenti per la formazione, la cultura, lo sport, le attività ricreative, la salute e l'assistenza sociale, nonché per l'approvvigionamento di beni di consumo, se si tratta di costruzioni e impianti d'importanza sovralocale. Il piano direttore riporta il fabbisogno futuro (teorico), la disposizione territoriale delle costruzioni e degli impianti supplementari necessari, nonché le ubicazioni auspiccate dell'approvvigionamento dei beni di consumo;

Si devono osservare:

Sviluppo auspicato dell'insediamento e tendenza effettiva

Fabbisogno presunto di superfici e compendio delle zone edificabili

Consistenza e fabbisogno di costruzioni e impianti per le infrastrutture pubbliche

- i principi di pianificazione per coordinare i futuri edifici e impianti con i requisiti di protezione ambientale.

Il piano direttore indica le modalità di coordinamento delle utilizzazioni e degli interventi territoriali, vale a dire²⁰:

- i provvedimenti che devono garantire l'orientamento delle pianificazioni settoriali e di utilizzazione all'assetto dell'insediamento auspicato. Occorre indicare dove i criteri contenuti nelle pianificazioni settoriali e di utilizzazione comunali contrastano con gli interessi di tutti i Cantoni o devono essere adeguati a detti interessi. Ciò riguarda in particolare l'estensione delle superfici dell'insediamento, la localizzazione delle concentrazioni di utilizzazione desiderate e l'ottenimento di determinate strutture di utilizzazione (ad es. quote di abitazioni primarie e secondarie);
- le misure necessarie per l'inserimento di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico nell'assetto dell'insediamento auspicato;
- le misure edilizie e di pianificazione necessarie all'eliminazione di forme esistenti di inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo e alla protezione da rischi tecnici nel settore insediamento. Tra cui anche provvedimenti aziendali e organizzativi nei settori trasporti, approvvigionamento e ulteriori utilizzazioni del territorio;
- le misure di protezione necessarie per la preservazione di luoghi caratteristici importanti, per gli edifici e gli impianti singoli nell'ambito dell'insediamento e per le costruzioni di importanza culturale fuori dell'insediamento.

20) Art. 8 lett. b LPT

- allo stato e all'ulteriore fabbisogno di misure per la protezione degli abitati, costruzioni e impianti di una certa importanza, nonché di oggetti a carattere culturale fuori dell'insediamento;
- a forme presenti e future di inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, nonché a ulteriori immissioni e a rischi tecnici riconoscibili, come pure alla necessità di protezione e di risanamento.

Si deve prestare particolare attenzione ai nessi esistenti tra insediamento, trasporti e ambiente.

Normative per la protezione degli abitati

Forme presenti e future di inquinamento ambientale



Natura e paesaggio



C 2.3 Natura e paesaggio

Il settore natura e paesaggio si occupa delle questioni seguenti:

Tipi di paesaggio e relativa struttura

Il paesaggio svolge contemporaneamente diverse funzioni. Esso, infatti, è base naturale della vita (suolo, rilievi, acqua, aria, paesaggio), base di produzione per l'agricoltura e la silvicoltura, biotopo per il mondo animale e vegetale, spazio per lo sport, la ricreazione e il turismo, nonché testimonianza della storia della civiltà. Nell'ambito dell'ordinamento di grandi superfici d'insediamento, le condizioni naturali, i diversi tipi di paesaggio (paesaggi naturali, paesaggi agricoli del «Mittelland», Giura/Prealpi/Alpi, paesaggio urbano) e l'assetto del paesaggio sono importanti elementi di strutturazione. La multifunzionalità del paesaggio deve essere garantita. Per farlo occorrono anche misure compensative ecologiche nei territori privi di insediamenti a sfruttamento intensivo e all'interno degli insediamenti.

Occorre salvaguardare la multifunzionalità del paesaggio

Agricoltura

La pianificazione del territorio ha il compito di creare le premesse per una sufficiente base di approvvigionamento del Paese. A tal scopo, è necessario preservare sufficienti superfici di adeguato suolo agricolo. Il piano settoriale della Confederazione relativo alle superfici per l'avvicendamento delle colture²¹ fissa l'estensione minima delle SAC, che i Cantoni devono garantire con strumenti di pianificazione del territorio. Le misure di pianificazione del territorio devono fare in modo che l'agricoltura risulti durevolmente sgravata dai pregiudizi arrecati dagli insediamenti.

Salvaguardia delle superfici agricole, in particolare delle superfici per l'avvicendamento delle colture

Foreste

L'obbligo di salvaguardare le foreste è statuito nella legge sulle foreste²². L'ecosistema forestale ha un'importanza enorme nell'ambito della pianificazione del territorio. La foresta è lo spazio vitale per le piante e gli animali, offre insediamenti e infrastrutture per la protezione dai pericoli naturali, consente di rilassarsi a contatto con la natura ed è la fonte delle materie prime legno. La foresta contribuisce in modo determinante al mantenimento delle basi naturali della vita. La salvaguardia delle funzioni forestali e la protezione dai pericoli naturali, come pure la tutela della natura nelle foreste possono essere sostenute in modo determinante con strumenti di pianificazione.

Pianificazione del territorio e salvaguardia delle foreste

21) Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) dell'8 aprile 1992

22) Legge federale sulle foreste (LFO) del 4 ottobre 1991 (RS 921.0)



Protezione, ripristino e integrazione degli spazi vitali, e salvaguardia del suolo agricolo

Occorre fare attenzione ai pericoli naturali esistenti e a quelli possibili

Le costruzioni e gli impianti turistici devono avere riguardo per i paesaggi sensibili degni di essere protetti e devono integrarsi nel paesaggio

Protezione della natura e del paesaggio

I compiti di pianificazione del territorio nel campo della protezione della natura e del paesaggio sono molto complessi. Essi consistono, infatti, nel proteggere, curare e ripristinare gli spazi vitali per le piante e gli animali, nonché nel preservare e curare l'aspetto del paesaggio agricolo e naturale. Oggigiorno, paesaggi naturali molto estesi si possono trovare per lo più solo in alta montagna. Nei paesaggi caratterizzati dalla presenza di insediamenti, gli spazi vitali per la fauna e la flora sono limitati e spesso le specie vegetali e animali corrono il rischio di estinzione, oppure sono già estinte. Spesso non restano che dei piccoli biotopi isolati²³. La salvaguardia e il ripristino dei suoli agricoli naturali presuppongono il promovimento dell'agricoltura rispettoso dell'ambiente e l'integrazione territoriale degli spazi vitali particolarmente importanti per la flora e la fauna. Riguardo al territorio alpino – particolarmente sensibile da un punto di vista ecologico – le forme di inquinamento, riconducibili soprattutto ai mezzi di trasporto motorizzati privati e al turismo, devono essere limitate al massimo.

Pericoli naturali

I pericoli naturali sono determinanti per le possibilità di utilizzazione del territorio da parte dell'uomo. Anche gli effetti della civilizzazione sul territorio possono provocare pericoli naturali: impermeabilizzazione del terreno e costruzioni sbagliate e inadeguate possono causare erosioni e inondazioni, le emissioni influenzano la vitalità delle foreste e si ripercuotono sulla qualità del suolo, ecc. Le esperienze maturate coi pericoli naturali influenzano – soprattutto nei territori montani e nelle valli lungo i fiumi del «Mittelland» – la scelta dell'ubicazione delle località, l'aspetto degli insediamenti e le infrastrutture di trasporto.

I cambiamenti climatici che interessano tutto il pianeta possono, in futuro, modificare la situazione dei pericoli naturali. Le ripercussioni dei futuri scenari climatici sul paesaggio, sull'insediamento e sulle infrastrutture devono essere chiarite nell'ambito di analisi di rischio regionali, e per quanto possibile si deve tenere conto dei risultati di queste analisi.

Turismo e attività ricreative

Le esigenze che il turismo pone al paesaggio (ad es. funivie, skilift, campi da golf, campeggi, ecc.) spesso hanno notevoli ripercussioni sia dirette sia indirette – dovute a un incremento del traffico – sulla natura, sull'aspetto del paesaggio, sulla flora e sulla fauna. Queste ripercussioni possono essere limitate destinando al turismo e alle attività ricreative località adeguate e meno sensibili da un punto di vista paesaggistico ed ecologico, nonché strutturando opportunamente i necessari impianti. A livello regionale si deve perseguire l'equilibrio tra i territori ricreativi (luoghi di riposo) a sfruttamento intensivo e quelli a sfruttamento estensivo.

23) Cfr. UFPT, UFAFP: *Landschaft unter Druck* (paesaggio sotto pressione), Berna 1991 e UFAFP: *Rapporto sull'ambiente* 1993

I fondamenti principali concernenti la natura e il paesaggio sono:

Pianificazione del territorio	LPT, OPT Rapporto sulla pianificazione del territorio Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero
Protezione della natura	LPN, OPN Inventario IFP IVS (in preparazione) Inventari di biotopi in conformità dell'art. 18a LPN Inventario di paesaggi palustri Inventario federale delle bandite di caccia federali Concezione per il paesaggio (in preparazione)
Foreste (silvicoltura)	LFO, OFO Designazione delle foreste, piani di sviluppo forestali
Pericoli naturali	LFO, OFO Catasto dei pericoli, protezione dalle inondazioni
Percorsi pedonali e sentieri	LPS, OPS
Agricoltura	Lagr Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture



D 2.31 Dati di base

I dati di base relativi alla natura e al paesaggio comprendono quanto meno indicazioni grafiche e testuali (carta e testo):

- riguardo alle zone agricole, in particolare alle superfici per l'avvicendamento delle colture in conformità dell'art. 19 OPT,
- riguardo alle zone protette di importanza internazionale, nazionale e cantonale/regionale considerate tali per legge o, se non sono ancora state scelte zone legalmente protette, riguardo al perimetro dei territori di cui all'inventario federale, come pure
- riguardo a significative zone ricreative (comprensori sciistici con impianti di collegamento, località con campi da golf, ecc.) considerate tali per legge.

D 2.32 Indicazioni del piano direttore

Il piano direttore stabilisce orientativamente²⁴:

- le funzioni dei diversi tipi di paesaggio ai sensi delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato. Queste ripartizioni di compiti territoriali devono essere attuate in base alle idoneità e alle potenzialità del territorio naturale per tipi di paesaggio, nonché in considerazione dell'assetto dell'insediamento e delle esigenze della popolazione e dell'economia. Occorre indicare come utilizzare e sviluppare ulteriormente il paesaggio per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- i principi di pianificazione e le indicazioni ai fini di una conservazione e di un ulteriore sviluppo del paesaggio conformi all'idoneità e alla funzione. Tra cui, in particolare, la salvaguardia della multifunzionalità del paesaggio, l'inserimento strutturale ed ecologico di ampliamenti dell'insediamento, costruzioni e impianti, e la remunerazione di interventi specifici per la cura dei componenti naturali e culturali del paesaggio;
- le condizioni quadro e le finalità concettuali per lo sviluppo del turismo e del settore ricreativo nel paesaggio.

24) Art. 8 lett. a LPT

C 2.31 Dati di base

Si deve indicare se sono state mantenute aree coltivabili sufficienti agli scopi agricoli e se le superfici per l'avvicendamento delle colture sono state assegnate a una zona agricola. Solo su questa base è possibile giudicare se le normative adottate sono sufficienti o se invece sono richiesti ulteriori interventi in questo ambito.

I territori protetti in conformità di convenzioni internazionali e le aree protette d'importanza nazionale e regionale rappresentano le zone chiave per la salvaguardia delle basi naturali della vita. Occorre indicare l'effettivo stato di protezione e le misure già adottate, al fine di comprendere se occorre intervenire con ulteriori provvedimenti tutelativi.

Il piano direttore abbraccia le zone ricreative e gli impianti che hanno notevoli ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, che possono essere opportunamente pianificati solo a livello sovracomunale (regionale) e che quindi necessitano in modo particolare di un intervento di coordinamento.

Il testo e le rappresentazioni grafiche devono contenere indicazioni circa:

- l'idoneità naturale e i potenziali di utilizzazione in base ai tipi di paesaggio (ovvero dell'intero territorio privo di insediamenti);
- le condizioni, la sensibilità, le funzioni ecologiche e la messa in pericolo di territori paesaggistici e spazi vitali importanti;
- le condizioni, le funzioni e la messa in pericolo delle foreste.

C 2.32 Indicazioni del piano direttore

Il paesaggio deve essere considerato nel suo insieme. Le diverse esigenze di utilizzazione del paesaggio e i conflitti di utilizzazione devono essere evidenziati ed esposti nel loro contesto. Le nuove utilizzazioni devono tenere conto della differente sensibilità e delle diverse possibilità dei territori paesaggistici.

Alle indicazioni del piano direttore si giunge confrontando i dati di base con lo sviluppo territoriale auspicato. Il piano direttore contiene indicazioni riguardo:

- al tipo e alla portata delle ulteriori esigenze del territorio privo di insediamenti, nonché alle ripercussioni che ne derivano (coordinamento con le indicazioni del piano direttore di cui al punto 2.2, insediamento, 2.4, trasporti, e 2.5, approvvigionamento e smaltimento, ulteriori utilizzazioni territoriali, come estrazione di materiali, discariche, utilizzazioni militari, ecc.);
- alle misure volte alla preservazione delle funzioni ecologiche nonché alla protezione del paesaggio e degli spazi vitali significativi e minacciati;
- alle misure volte alla salvaguardia delle funzioni della foresta e delle diverse utilizzazioni della medesima;
- alle misure volte alla protezione dai pericoli naturali e dai potenziali pericoli, nonché all'analisi dei rischi relativamente alle utilizzazioni e agli impianti previsti;

L'esposizione deve comprendere: zone agricole

Zone e territori protetti

Zone e infrastrutture ricreative d'importanza sovralocale

Idoneità e funzione

Sensibilità dei territori paesaggistici

Il paesaggio deve essere considerato nel suo insieme

Si devono osservare:

le esigenze del territorio privo di insediamenti

le condizioni del paesaggio

Il piano direttore indica le modalità di coordinamento delle utilizzazioni e degli interventi territoriali, vale a dire²⁵:

- i provvedimenti per la protezione delle aree paesaggistiche e le ulteriori misure di pianificazione necessarie per il paesaggio (ad esempio bonifiche);
- le misure di pianificazione per la protezione di biotopi del regno animale e vegetale non sufficientemente salvaguardati e di paesaggi di maggiore importanza;
- le misure di ripristino del paesaggio in aree paesaggistiche fortemente compromesse (ricoltivazione e rigenerazione);
- le misure complementari in zone forestali che devono essere impiegate per l'adempimento di compiti pubblici (in particolare per costruzioni e impianti dei trasporti, dell'approvvigionamento e dello smaltimento dei rifiuti) e le misure necessarie alla preservazione della foresta e delle sue funzioni;
- le misure per la protezione da pericoli naturali incombenti (ad es. limitazioni di utilizzazione) e per la prevenzione di eventuali eventi dannosi o conseguenze dannose (come costruzioni di protezione);
- le misure per garantire le superfici ricreative e per inserire gli impianti ricreativi nel paesaggio;
- le misure necessarie per l'eliminazione di forme esistenti di inquinamento ambientale e per la protezione da rischi tecnici al di fuori del settore d'insediamento. Fra queste rientrano anche misure aziendali e organizzative nel settore dei trasporti.

25) Art. 8 lett. b LPT

- alle misure volte alla salvaguardia della multifunzionalità del paesaggio utili a preservare l'aspetto del paesaggio (ad es. limitazioni di utilizzazione), a salvaguardare gli spazi vitali e a ripristinare i necessari ecosistemi funzionali (ad es. equilibrio ecologico dentro e fuori degli insediamenti, unione di biotopi), nonché a proteggere dai pericoli naturali (ad es. misure per la salvaguardia della foresta).

la garanzia della multifunzionalità del paesaggio



Trasporti



C 2.4 Trasporti

Il settore trasporti si occupa delle questioni seguenti:

Controllo e gestione delle future esigenze di trasporto

I trasporti e l'insediamento si condizionano e si influenzano a vicenda. Un coordinamento opportuno delle zone residenziali e dei luoghi per l'insediamento di posti di lavoro (combinazione di utilizzazioni), nonché dell'ubicazione delle costruzioni e degli impianti pubblici (approvvigionamento, sport, sanità, ricreazione e formazione) sono condizioni imprescindibili per ridurre al minimo la mobilità forzata e per realizzare un'infrastruttura per i trasporti pubblici e privati che sia economica e che non richieda troppe superfici. Le piste ciclabili e i percorsi pedonali devono essere potenziati e i trasporti pubblici devono essere adeguatamente incentivati. Si deve favorire la concentrazione degli insediamenti nei dintorni dei punti nodali dei trasporti pubblici facilmente raggiungibili o lungo gli assi ben serviti dai mezzi di trasporto pubblici. Nei territori con insediamenti sparsi occorre creare possibilità di coincidenza con altri mezzi di trasporto pubblici soprattutto nelle località vicine alle sorgenti.

I trasporti occupano vaste superfici e sono fonte di inquinamento acustico e atmosferico. Misure di controllo e di rallentamento volte alla deviazione e alla canalizzazione del traffico possono contribuire a ridurre questi inconvenienti. Le misure concrete devono basarsi su una concezione per i trasporti (infrastruttura e gestione) riguardante tutti i responsabili dei trasporti e che sia coordinata con le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato.

Rete stradale

Per quanto concerne la costruzione di strade, in linea di massima per il futuro non sono previsti nuovi collegamenti, salvo quelli necessari per colmare le attuali lacune delle strade nazionali. Per contro, occorrerà darsi molto da fare per eliminare i punti deboli della rete stradale: lavori per la protezione dai pericoli naturali, risanamento delle parti di rete più soggette a incidenti, potenziamento delle piste ciclabili e misure per la riduzione delle forme esistenti di inquinamento ambientale. In futuro, tuttavia, l'attenzione sarà puntata sulla manutenzione e sul rinnovamento degli impianti esistenti.

Rete ferroviaria

Laddove è possibile e conveniente, il traffico deve essere trasferito in misura sempre maggiore sulla rete ferroviaria. Per farlo, sono necessari, oltre a misure edilizie, anche miglioramenti a livello organizzativo. Per invogliare a passare al trasporto su ferrovia è necessario che tra i diversi livelli del trasporto pubblico (ferrovia, bus, tram, ecc., traffico a lunga distanza, traffico regionale, traffico a breve distanza) vi sia un certo coordinamento a livello gestionale. Inoltre, il collegamento tra la rete ferroviaria e la rete stradale presuppone l'esistenza, nel territorio rurale, di parcheggi in prossimità dei

Una pianificazione oculata dell'insediamento riduce le esigenze di trasporto

Occorre ridurre gli effetti negativi dei trasporti

In futuro, mantenere e risanare sarà più importante che costruire

Se possibile, in futuro la maggior parte dei trasporti dovrà avvenire per ferrovia

Gli impianti per l'aeronautica devono essere coordinati in modo particolare con gli insediamenti

La navigazione deve essere coordinata con la protezione della natura

Si devono evitare gli effetti negativi del traffico dovuto al tempo libero

punti nodali dei trasporti (coincidenze). Inoltre, occorre collegare in modo ottimale le zone industriali con la rete ferroviaria ai fini del traffico merci.

Aeronautica

Anche in futuro l'aeronautica continuerà ad avvalersi principalmente delle infrastrutture già esistenti. In alcuni Cantoni sono necessarie tutt'al più delle integrazioni per quanto concerne il traffico di elicotteri (smantellamento o ampliamento). In molti casi, c'è ancora da migliorare il coordinamento territoriale tra gli aeroporti e i campi d'aviazione esistenti, da un lato, e le altre utilizzazioni territoriali (in particolare l'insediamento), dall'altro. A questo proposito, i corridoi di volo di decollo e di atterraggio e i movimenti consentiti dei voli sono determinanti per i criteri di pianificazione dell'insediamento nel bacino d'utenza interessato.

Navigazione

La piccola navigazione e altri sport acquatici si scontrano spesso con gli obiettivi della protezione della natura. Queste divergenze sono dovute, per la maggior parte, alla crescente utilizzazione di rive di notevole importanza ecologica. Per appianare queste divergenze è indispensabile decentrare le utilizzazioni.

Traffico dovuto al turismo e al tempo libero

Il traffico dovuto al turismo e al tempo libero è destinato ad intensificarsi col passar del tempo. Il che potrebbe comportare un peggioramento dell'inquinamento ambientale a scapito tanto degli abitanti del posto quanto dei turisti. Orientando l'offerta verso una potenziale domanda effettivamente esistente e ubicando in luoghi idonei le installazioni e gli impianti ricreativi tipici dei luoghi di cura, da un lato, nonché attuando misure di controllo del traffico e un adeguato promovimento del trasporto pubblico nelle località turistiche, dall'altro, la pianificazione del territorio deve contribuire a ridurre le ripercussioni negative del traffico dovuto al turismo.

I fondamenti principali concernenti i trasporti sono:

Pianificazione del territorio	LPT, OPT Rapporto sulla pianificazione del territorio Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero
Protezione dell'ambiente	LPA, OEIA, OIF, OIAT
Protezione della natura e del paesaggio	LPN, OPN Inventario IAMP Inventario IFP Inventario dei paesaggi palustri IVS (in preparazione) Inventari di biotopi in conformità dell'art. 18a LPN



Trasporti su ferrovia	DF concernente la concezione FERROVIA 2000 Piano settoriale delle infrastrutture dei trasporti/trasporti su ferrovia <ul style="list-style-type: none">• Piano settoriale AlpTransit (in preparazione)• Piano settoriale della Ferrovia 2000 (in programma)• Piano settoriale delle infrastrutture delle ITC (in programma)• Piano settoriale dei terminali del trasporto combinato (in programma)• Catasto del carico fonico delle ferrovie
Trasporti su strada	DF sulla rete di strade nazionali Ordinanza sulle strade principali/Allegato 1
Aeronautica	Piano settoriale delle infrastrutture aeronautiche (in preparazione) Catasto del carico fonico degli aeroporti civili
Navigazione	Piano settoriale delle vie navigabili (previsto)



D 2.41 Dati di base

I dati di base relativi al settore trasporti comprendono quanto meno indicazioni grafiche e testuali (carta e testo):

- riguardo alla rete stradale e ferroviaria principale esistente e ai relativi impianti accessori d'incidenza territoriale d'importanza sovralocale,
- riguardo agli ulteriori impianti di trasporto esistenti che richiedono vaste superfici e che sono fortemente inquinanti (aeronautica e navigazione), e
- riguardo al tipo e all'offerta dei trasporti pubblici.

D 2.42 Indicazioni del piano direttore

Il piano direttore stabilisce orientativamente²⁶:

- le condizioni quadro e le finalità concettuali da osservare per soddisfare la domanda di trasporti e per garantire uno sviluppo dei trasporti utile all'ordinamento del territorio auspicato;
- i principi e le indicazioni per la pianificazione, il rinnovo e l'ulteriore sviluppo degli impianti di trasporto;
- i principi per il collegamento di insediamenti e impianti con i trasporti pubblici (densità di rete e di fermate, punti nodali, tipo e offerta);
- i principi e le indicazioni per la pianificazione in territori pregiudicati da immissioni (di tipo atmosferico, acustico, a danno del suolo e delle acque) e per la riduzione delle ripercussioni degli impianti di trasporto previsti sull'ambiente.

Il piano direttore indica le modalità di coordinamento degli impianti di trasporto, vale a dire²⁷:

- le integrazioni e le variazioni previste dell'infrastruttura dei trasporti (compresa la modifica dell'offerta dei trasporti pubblici) con i suoi punti di contatto con altre utilizzazioni del territorio, e i provvedimenti di pianificazione necessari alla sua salvaguardia;
- le esigenze per l'inserimento delle costruzioni e degli impianti previsti (inserimento nella pianificazione dell'insediamento e del paesaggio, coordinamento con la protezione della natura, del paesaggio, delle acque e dell'ambiente);
- la procedura per l'ulteriore coordinamento delle costruzioni e degli impianti previsti.

26) Art. 8 lett. a LPT

27) Art. 8 lett. b LPT

C 2.41 Dati di base

L'attuale rete ferroviaria e stradale pur essendo esposta sulla carta di base, non è ben individuabile a causa della densità delle informazioni. La rete ferroviaria e stradale che deve essere esposta nei dati di base deve quindi essere ritracciata ed evidenziata sul livello cartografico dei «dati di base» (cfr. fig. 9, punto 3.21).

Percorsi campestri e forestali, sentieri e piste ciclabili nonché impianti ausiliari più grandi (ad es. parcheggi) devono essere esposti solamente se sono necessari per la comprensione delle indicazioni del piano direttore. È opportuno esporre la rete dei percorsi esistente e futura sulle carte panoramiche. Lo stesso vale per le reti e le concezioni dell'offerta dei trasporti pubblici.

C 2.42 Indicazioni del piano direttore

Il piano direttore deve prestare un'attenzione particolare alle interconnessioni esistenti fra lo sviluppo del sistema dei trasporti e quello dell'insediamento e dell'ambiente.

Alle indicazioni del piano direttore si giunge confrontando i dati di base con lo sviluppo territoriale auspicato. Il piano direttore informa in merito:

- allo sviluppo previsto della diffusione dei trasporti. A questo proposito va verificato se lo sviluppo dei trasporti coincide con lo sviluppo territoriale auspicato oppure se sono necessarie misure per modificare l'offerta dei trasporti (ad es. ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 Lferr) e il futuro volume complessivo dei trasporti nonché per modificare la ripartizione dei compiti fra i vari vettori di trasporto;
- al futuro esercizio delle infrastrutture di trasporto esistenti e al loro contributo dato allo sviluppo dell'insediamento. Va verificato ed evidenziato come affrontare con provvedimenti organizzativi ripercussioni indesiderate dovute all'esercizio dell'attuale rete dei trasporti, come far fronte alla futura diffusione dei trasporti, come aumentare l'efficienza della rete esistente e come si possa finanziarne l'esercizio;
- alle costruzioni e agli impianti di trasporto significativi previsti e auspicati. A questo proposito, va evidenziato quale funzione debba essere attribuita a queste costruzioni e impianti tenendo conto dello sviluppo territoriale auspicato;
- all'integrazione degli edifici e impianti necessari nel paesaggio e nell'insediamento nonché alla loro ripercussione sull'ambiente (in particolare in territori con piano di misure contro l'inquinamento atmosferico).

L'esposizione deve comprendere:
la rete ferroviaria e stradale e altri importanti impianti di trasporto

Rete dei percorsi e sentieri

Va prestata un'attenzione particolare alle interconnessioni esistenti fra insediamento e trasporti

Si deve osservare:

lo stato e lo sviluppo della diffusione dei trasporti

le forme di esercizio efficienti

i nuovi impianti di trasporto necessari e la loro integrazione nel territorio



Approvvigionamento e smaltimento, ulteriori utilizzazioni territoriali



C 2.5 Approvvigionamento e smaltimento, ulteriori utilizzazioni territoriali

Le costruzioni e gli impianti per l'approvvigionamento e lo smaltimento sono al servizio di tutte le utilizzazioni territoriali. Essi servono a soddisfare le generali esigenze abitative e vitali e sono il presupposto per le attività economiche.

Altre esigenze territoriali scaturiscono in particolare dalla domanda di materie prime utilizzabili (estrazione di materiali) e dai requisiti della difesa nazionale.

Il settore dell'approvvigionamento e dello smaltimento, ulteriori utilizzazioni territoriali si occupa delle seguenti questioni:

Comunicazione

Il trasporto di informazioni avviene in gran parte mediante la trasmissione di segnali su linea o senza fili. Gli impianti di trasmissione e ricezione sono spesso ubicati in territori paesaggistici delicati. L'esigenza di comunicazione attualmente in rapida crescita dovrebbe continuare a mantenere costante la domanda di nuovi impianti.

Approvvigionamento di acqua ed energia

Un approvvigionamento di corrente e di acqua potabile è un presupposto imprescindibile per lo sviluppo degli insediamenti. È quindi necessario garantire un'offerta a lungo termine e una rigenerazione sufficiente dell'acqua esistente. A questo proposito sono necessarie conoscenze sull'offerta (esistenza), sulla protezione e sullo sviluppo della domanda.

Per poter ridurre la dipendenza da combustibili fossili di limitata disponibilità e da combustibili nucleari e per consentire un approvvigionamento di base ecologico, è necessario risparmiare nel consumo di risorse non rinnovabili e sfruttare di più fonti energetiche ecologiche e rinnovabili (autoctone) oppure il calore prodotto durante i vari processi. Negli impianti di approvvigionamento di energia si devono anche comprendere gli sfruttamenti della forza idrica, gli impianti di trasmissione dell'energia e l'erogazione di gas metano²⁸.

Smaltimento delle acque luride e dei rifiuti

Non tutte le sostanze prodotte o utilizzate dall'uomo possono essere riciclate senza problemi. Le sostanze non riciclabili devono essere smaltite ecologicamente o deposte in apposite discariche. Se non si presta attenzione a questi requisiti di legge, a lunga scadenza derivano problemi ambientali e forme di inquinamento del suolo, il cui risanamento comporta solitamente notevoli oneri finanziari²⁹.

La domanda di territorio per impianti di approvvigionamento e smaltimento continua a crescere

Gli impianti di comunicazione devono essere coordinati con la protezione del paesaggio

Lo sfruttamento economico di acqua ed energia diventa importante

La dipendenza dall'energia fossile e dai combustibili nucleari deve essere ridotta

Vanno evitate future forme di inquinamento del suolo

28) Rimando al programma Energia 2000

29) Cfr. Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (RS 814.015)

Il riciclaggio di materiali e i lavori di ricoltivazione diventano importanti

Settore militare in conflitto con altre utilizzazioni territoriali

Per quanto concerne la depurazione delle acque luride, in futuro ci si concentrerà soprattutto sul potenziamento degli impianti esistenti.

Estrazione di materiali e stoccaggio

L'approvvigionamento di pietre e terra implica nella maggior parte dei casi notevoli interventi sul paesaggio. Per quanto possibile, dunque, si deve promuovere il riciclaggio dei materiali edili. Per quanto concerne la pianificazione, si devono tener conto di quattro aspetti principali: garanzia delle ubicazioni adatte, coordinamento con le esigenze di protezione, trasporto e immissioni nonché garanzia dello sfruttamento successivo o della ricoltivazione. I centri di estrazione materiali e di stoccaggio devono essere pianificati a livello sovralocale e devono essere coordinati fra loro.

Settore militare

Le utilizzazioni militari comportano di norma notevoli immissioni e limitano altre utilizzazioni territoriali. Il potenziale di conflitto può essere ridotto mediante assegnazioni territoriali mirate e provvedimenti gestionali.


I principali fondamenti per l'approvvigionamento e lo smaltimento nonché per le altre utilizzazioni territoriali sono i seguenti:

Pianificazione del territorio	LPT, OPT Rapporto sulla pianificazione del territorio Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero
Protezione dell'ambiente	LPA, OEIA, OIF, OTR
Protezione delle acque	LPac, OPac Guida dell'UFAFP per la separazione di territori di protezione delle acque, zone e aree di protezione della falda freatica
Protezione della natura e del paesaggio	LNP, ONP Inventario ISOS Inventario IFP Inventari dei paesaggi palustri IVS (in preparazione) Inventari di biotopi in conformità dell'art. 18a LPN
Energia	LEN, DF concernente la LEN Piano settoriale per lo smaltimento nucleare (in programma) Concezione delle linee di trasporto dell'energia (in preparazione)
Difesa nazionale	Piano settoriale delle piazze d'armi e di tiro (in preparazione) Piano settoriale degli aerodromi militari (in preparazione) Catasto del carico fonico degli impianti militari



Costruzioni e impianti
pubblici

Concezione nazionale degli impianti sportivi



D 2.51 Dati di base

I dati di base comprendono quanto meno indicazioni grafiche e testuali (carta e testo):

- riguardo agli impianti esistenti di approvvigionamento e di smaltimento dei rifiuti d'importanza sovralocale,
- riguardo ai settori di protezione delle acque, e alle zone e alle aree di protezione delle acque freatiche,
- riguardo alle ulteriori costruzioni e agli ulteriori impianti che si estendono su vaste superfici e che hanno un forte impatto ambientale,
- riguardo all'utilizzazione di materie prime, e
- riguardo alle infrastrutture militari amministrative e di addestramento.

D 2.52 Indicazioni del piano direttore

Il piano direttore stabilisce orientativamente³⁰:

- le condizioni quadro e le finalità concettuali da osservare nel soddisfare le esigenze di approvvigionamento e di smaltimento dei rifiuti, nell'ambito delle ulteriori utilizzazioni del territorio e nel garantire uno sviluppo utile all'ordinamento del territorio auspicato;
- i principi e le indicazioni per la pianificazione di impianti infrastrutturali e di ulteriori utilizzazioni del territorio.

Il piano direttore indica le modalità di coordinamento dell'approvvigionamento e dello smaltimento dei rifiuti, come pure delle ulteriori utilizzazioni del territorio, vale a dire³¹:

- i previsti impianti di approvvigionamento e di smaltimento dei rifiuti, come pure gli ulteriori procedimenti di pianificazione necessari alla loro salvaguardia;
- le ulteriori utilizzazioni del territorio previste (quali estrazione di materiali, stoccaggio, utilizzazioni ai fini militari, ecc.), come pure i procedimenti di pianificazione necessari alla loro salvaguardia (ad es. piani regolatori);
- i requisiti per l'inserimento delle costruzioni e degli impianti previsti (inserimento nella pianificazione dell'insediamento e del paesaggio, protezione della natura, del paesaggio, delle acque e dell'ambiente);
- i principi per il risanamento dei territori compromessi;
- la procedura per l'ulteriore coordinamento delle costruzioni e degli impianti previsti.

30) Art. 8 lett. a LPT

31) Art. 8 lett. b LPT

C 2.51 Dati di base

I territori (ad es. protezione della falda freatica), gli edifici e gli impianti nel settore dell'approvvigionamento, smaltimento e ulteriori utilizzazioni territoriali devono essere esposti sulla carta unicamente se sono molto importanti e se sono necessari per la comprensione delle indicazioni del piano direttore. È opportuno esporre le reti e gli impianti esistenti su carte panoramiche (a questo proposito si veda la leggenda all'allegato del piano e gli esempi del piano.)

L'esposizione deve comprendere:
gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento e le ulteriori utilizzazioni territoriali di grande importanza

C 2.52 Indicazioni del piano direttore

Alle indicazioni del piano direttore si giunge confrontando i dati di base con lo sviluppo territoriale auspicato. Il piano direttore informa in merito:


- alla presenza e alla qualità di materie prime naturali, alla loro protezione e alle loro prospettive di sfruttamento. Da un lato, si deve fare attenzione a possibili lacune di approvvigionamento (esistenti e future) e dall'altro lato, si devono osservare le condizioni quadro per la fornitura di materie prime (ad es. assicurare territori o zone di protezione delle falde freatiche);
- agli adeguamenti delle infrastrutture (opere e linee di comunicazione, approvvigionamento di acqua ed energia, smaltimento delle acque di scolo e dei rifiuti) necessari per lo sviluppo territoriale auspicato nonché alle loro ripercussioni territoriali;
- ad altre esigenze territoriali (come ad es. estrazione di materiali, stoccaggio e uso militare). Fra queste rientrano considerazioni di tipo concettuale sul fabbisogno (tipo, portata), ubicazione e sulle altre ripercussioni di queste utilizzazioni territoriali. Queste altre utilizzazioni territoriali sono solitamente comprensibili e valutabili solo se si delineano i presupposti di realizzazione e le ripercussioni rilevate. L'affidabilità del piano può essere garantita solo se i fatti determinanti sono riconoscibili in fase di pianificazione. Nell'ambito del piano direttore si deve dimostrare in particolare la fattibilità per questa utilizzazione territoriale;
- all'integrazione delle costruzioni e degli impianti nel paesaggio e negli insediamenti nonché alle loro ripercussioni sull'ambiente.

Si deve osservare:

la presenza e la domanda di risorse naturali

l'insieme delle infrastrutture e degli spazi necessari

... nonché l'integrazione nel paesaggio di impianti di approvvigionamento e di smaltimento



D 3 Forma del piano direttore

D 3.1 Requisiti generali

Il piano direttore consta di una rappresentazione grafica e di una parte testuale³². Le rappresentazioni grafiche e il testo si completano reciprocamente e insieme costituiscono il piano direttore.

Il piano direttore contiene rimandi trasversali tra il contenuto grafico e il contenuto del testo.

Le indicazioni del piano direttore espresse sotto forma di rappresentazione grafica e testo necessitano di motivazioni e deduzioni, le quali devono essere spiegate in forma separata dalle indicazioni vere e proprie del piano direttore³³.

I problemi, i compiti e le soluzioni di carattere internazionali devono essere esposti nel piano direttore sia da un punto di vista territoriale che oggettivo. Lo stesso vale per i dati di base.

32) Art. 6 cpv. 1 OPT


33) Art. 7 OPT

C 3 Forma del piano direttore

C 3.1 Requisiti generali

In linea di principio, i Cantoni sono del tutto liberi per quanto concerne la configurazione e l'esposizione della rappresentazione grafica e testuale. Per agevolare il coordinamento fra i Cantoni limitrofi nonché fra i Cantoni e i servizi federali, è necessaria una certa unitarietà dei piani direttori, in particolare delle rappresentazioni grafiche.

I fondamenti, il piano direttore e i chiarimenti possono essere concepiti come documenti a se stanti oppure anche in forma di raccolta (ad es. in un classificatore). Indipendentemente dalla forma prescelta, ci si deve assicurare che i fondamenti, il piano direttore e i chiarimenti possano essere interrelati, pur mantenendoli chiaramente separati gli uni dagli altri.



Un'esposizione unitaria favorisce il coordinamento

Fondamenti, piano direttore e chiarimenti devono essere interrelati

Fig. 8: collegamento fra rappresentazione grafica e testo

Si deve garantire il collegamento fra rappresentazione grafica e testo

Poiché la rappresentazione grafica e il testo non sono a se stanti, ma devono integrarsi a vicenda e formare un insieme – il piano direttore –, per entrambi questi vettori informativi ci vuole un sistema di ordinamento comune. L'art. 6 cpv. 1 OPT prevede quindi per la rappresentazione grafica e il testo dei rinvii alterni che consentano di trovare rapidamente le rispettive indicazioni del piano direttore nelle varie parti del piano direttore. Questi rinvii possono essere realizzati mediante sistemi numerici o alfabetici, i quali comprendono la struttura dei singoli ambiti settoriali. È meglio scegliere la sistematizzazione in modo tale che essa possa essere impiegata, oltre che per i collegamenti fra rappresentazione grafica e testo del piano direttore anche per il collegamento del piano direttore con il compendio dei fondamenti e con i chiarimenti.

Il testo del piano direttore deve essere chiaramente distinto dalle motivazioni e dalle altre informazioni accessorie. Affinché resti tuttavia comprensibile, si deve scegliere un collegamento di facile uso per l'utente fra testo del piano direttore e chiarimenti (si veda a questo proposito il cap. 3.3). Il testo del piano direttore deve essere comprensibile sia per gli specialisti sia per l'opinione pubblica (autorità comprese). Esso deve limitarsi all'essenziale, in particolare agli aspetti di importanza sovralocale.

Il testo del piano direttore deve essere comprensibile ed essenziale

D 3.2 Requisiti della rappresentazione grafica del piano direttore

La rappresentazione grafica del piano direttore offre una visione d'insieme dei dati di base e delle indicazioni del piano direttore che possono essere raffigurate con una rappresentazione cartografica. Le indicazioni devono essere esposte su una carta (per le eccezioni cfr. cap. 3.22).

La rappresentazione grafica del piano direttore deve rispondere quanto meno ai seguenti requisiti:

- i dati di base e le indicazioni del piano direttore devono essere chiaramente distinti gli uni dalle altre; questa distinzione deve essere operata in modo evidente anche mediante l'esposizione;
- di norma, i dati di base comprendono le principali indicazioni delle pianificazioni d'utilizzazione e dei fondamenti vigenti, in particolare gli elementi indicati nei capitoli 2.21–2.51;
- i conflitti e le divergenze tra le pianificazioni vigenti e lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone devono essere messi in evidenza;
- i progetti singoli d'importanza sovralocale (= progetti le cui ripercussioni territoriali oltrepassano l'ambito locale) devono essere esposti nel contesto globale; per quanto riguarda i progetti non ancora localizzabili, il margine d'azione va messo in evidenza possibilmente anche con una rappresentazione cartografica;
- l'art. 6 cpv. 2 OPT prevede che la scala debba essere di norma di 1 : 50 000. Sono consentite eccezioni (cfr. cap. 3.23);
- per le indicazioni del piano direttore occorre inserire dei rimandi al testo del piano direttore;
- è necessario registrare i confini politici con i Cantoni vicini e – entro un'adeguata area di confine – le indicazioni essenziali dei dati di base dei piani direttori vicini;
- la rappresentazione grafica del piano direttore deve essere ben leggibile e durare a lungo; si deve rinunciare a indicare sulla carta i rimandi sullo stato del coordinamento (categorie di coordinamento).

Le carte dei fondamenti che diventano parte integrante del piano direttore devono essere allegate al documento del piano direttore. Per garantire il collegamento tra la rappresentazione grafica del piano direttore e le altre carte, anch'esse parti integranti del piano direttore (carte dei fondamenti, carte integrative, tavole sinottiche e carte di dettagli, ecc.), occorre munire di rimandi sia la carta sia il testo del piano direttore.

La rappresentazione grafica del piano direttore deve presentare in modo esemplare i nessi territoriali delle indicazioni del piano direttore. Essa fornisce una panoramica complessiva sui dati di base, i criteri orientativi e le istruzioni per il coordinamento, a condizione che questi siano rappresentabili a livello cartografico³⁴.

La rappresentazione grafica del piano direttore deve fornire una panoramica dei nessi territoriali

C 3.2 Requisiti della rappresentazione grafica del piano direttore

C 3.2.1 Requisiti generali per l'esposizione

I dati di base devono essere chiaramente distinti dalle altre indicazioni del piano direttore che possono essere esposte nella rappresentazione grafica. Essi devono essere preferibilmente esposti a colori discreti. Davanti a questo sfondo le indicazioni del piano direttore possono essere tracciate in modo chiaramente identificabile. In questo modo la rappresentazione grafica diventa leggibile ed è adatta per una valutazione territoriale a grandi linee. I colori devono essere impiegati, nelle tonalità e intensità, in modo funzionale alle indicazioni del piano direttore e non (più)³⁵ per differenziare lo stato del coordinamento in conformità dell'art. 5 cpv. 2 OPT. Lo stato del coordinamento deve essere mostrato nel testo del piano direttore, il quale è il metodo più adatto per questa differenziazione. Di conseguenza, la rappresentazione grafica dovrà essere modificata meno di frequente.

I dati di base e le indicazioni del piano direttore devono essere chiaramente separati fra loro




Fig. 9: struttura della rappresentazione grafica del piano direttore

La precisione delle indicazioni del piano direttore dipende in larga misura dalla scala della rappresentazione grafica e dalle possibilità di rappresentazione cartografica (grandi superfici, linearità, puntiforme, territorialmente diffusa, chiaramente localizzabile, ecc.).

34) Art. 6 cpv. 2 OPT

35) Questo è stato consigliato nella pubblicazione edita nel 1979 «Le plan directeur selon la loi fédéral sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979» dal delegato per la pianificazione del territorio.

Le informazioni cartografiche devono chiarire l'esigenza territoriale


Per indicazioni dettagliate sono indicate le carte supplementari

Le indicazioni del piano direttore devono essere esposte sulla carta nel modo più preciso possibile e conformemente allo stato della pianificazione. Finché non è ancora possibile definire in via conclusiva la situazione territoriale di un'informazione pianificatrice, si deve rendere visibile sulla carta lo spazio di azione territoriale (ad es. sotto forma di un corridoio di pianificazione o di uno spazio di azione prescrittivo). In questo senso devono essere rappresentati in modo differenziato in particolare gli impianti infrastrutturali programmati, ma non ancora coordinati a livello territoriale (linee ferroviarie, strade, linee d'alta tensione e condutture del gas, territori di estrazione materiali e discariche, ecc.).

Se per un compito del piano direttore coordinato in base all'art. 5 cpv. 2 lett. a è necessaria un'esposizione più precisa rispetto a quanto lo consente la rappresentazione grafica del piano direttore, si può impiegare una carta supplementare in scala più grande.

Fig. 10: corridoio di pianificazione di una strada di circonvallazione

Di norma va impiegata la carta 1 : 50 000



La scala 1 : 50 000 consente di mostrare le indicazioni del piano direttore dei diversi ambiti settoriali nel loro contesto territoriale³⁶. Inoltre, per molti Cantoni l'intero territorio cantonale può essere esposto su un foglio cartografico. Per di più questa scala consente una localizzazione territoriale sufficiente per la gran parte delle indicazioni del piano direttore.

Una proposta per l'armonizzazione delle leggende cartografiche è presentata nell'allegato.

C 3.22 Esposizione di grandi quantitativi di informazioni

Le principali indicazioni del piano direttore devono essere esposte in linea di massima su una carta

Le carte con una grande quantità d'informazioni sono poco leggibili. Con un'esposizione adeguata delle indicazioni cartografiche (cfr. sotto) è possibile influenzare la quantità d'informazioni. La carta contribuisce così a un coordinamento intracantonale trasparente e fattibile e alla collaborazione o al coordinamento con i servizi federali.

36) Art. 6 cpv. 2 OPT

In caso di densità informativa che possa compromettere la chiarezza espositiva, esistono in linea di massima le quattro possibilità seguenti:

- carte supplementari in un'altra scala (ad es. 1 : 25 000)³⁷,
- integrazioni mediante rappresentazioni cartografiche nel testo del piano direttore. Gli inserimenti sulla carta, i quali possono rendere troppo densa la rappresentazione grafica del piano direttore, possono essere esposti su una carta più piccola collegata al testo del piano direttore. La rappresentazione grafica del piano direttore deve contenere rimandi chiari a queste carte supplementari.
- Inclusione del materiale cartografico prelevato dai fondamenti. Per i singoli criteri orientativi del piano direttore, al posto di una registrazione nella rappresentazione grafica del piano direttore, si può far rimando a speciali carte dei fondamenti. Nel piano direttore (rappresentazione grafica e testo) si dovrà indicare chiaramente che i rispettivi contenuti delle carte dei fondamenti costituiscono ora parte integrante del piano direttore. Se per i settori parziali viene scelta questa soluzione, la carta dei fondamenti supplementare deve essere allegata al documento del piano direttore.
- Suddivisione geografica della rappresentazione grafica del piano direttore in diversi fogli, a condizione che non si sovrappongano i settori transitori.

Altre possibilità sono:

carte supplementari

carte dei fondamenti

suddivisione in diversi fogli cartografici

C 3.23 Scala della rappresentazione grafica

L'art. 6 cpv. 2 OPT prevede di norma la scala 1 : 50 000.

La scala 1 : 50 000 può essere adeguata ad esempio:


- quando il Cantone è rappresentabile su un foglio cartografico in scala 1 : 25 000 (ad es. OW, SH);
- quando in uno spazio ridotto si devono risolvere numerosi problemi (ad es. sezioni cartografiche integrative per gli agglomerati, valli montane a insediamenti intensivo a fondo valle); si veda allegato;
- quando le indicazioni del piano direttore (ad es. situazione e forma di progetti infrastrutturali che richiedono coordinamento) devono essere indicate in modo preciso (sezioni cartografiche integrative).

Una scala 1:75 000 può essere indicata ad esempio:

- quando si deve trattare un territorio di vasta superficie;
- quando le indicazioni del piano direttore nella rappresentazione grafica del piano direttore vengono espresse solo in modo generalizzato, ma in modo dettagliato nelle carte supplementari e nel testo del piano direttore.

La scala 1 : 100 000 non è adatta per la rappresentazione grafica del piano direttore, poiché consente solo un'assegnazione territoriale imprecisa. Si consiglia invece di scegliere la carta nazionale 1 : 100 000 come carta di base e di ingrandirla nella scala 1 : 50 000. In questo modo è possibile sgravare la rappresentazione grafica del piano direttore da una miriade di dettagli informativi e quindi renderla meglio leggibile.

³⁷) In conformità dell'art. 6 cpv. 2 OPT, la scala è di norma 1 : 50 000.



In allegato si trova una proposta per l'esposizione cartografica.

C 3.24 Aspetti tecnici relativi alla rappresentazione grafica del piano direttore

È opportuno realizzare la rappresentazione grafica del piano direttore su un SIG

È opportuno realizzare la rappresentazione grafica del piano direttore con l'ausilio di un sistema d'informazione geografica su supporti EED (SIG). I vantaggi sono i seguenti: è possibile effettuare più semplicemente e più economicamente le modifiche in fase di elaborazione della rappresentazione grafica del piano direttore (diverse bozze nelle diverse fasi di pianificazione) e le modifiche della rappresentazione grafica del piano direttore; se necessario, possono figurare su piani separati sezioni territorialmente limitate anche in una scala a scelta nonché i dati di base e le indicazioni del piano direttore che presentano ritmi di aggiornamento diversi. In un SIG si distinguono tre piani: la carta di base, i dati di base e le indicazioni del piano direttore.



D 3.3 Requisiti del testo del piano direttore

D. 3.31 Struttura ed esposizione del testo del piano direttore

Il testo del piano direttore deve essere suddiviso in ambiti settoriali e progetti singoli³⁸.

Il testo del piano direttore comprende la decisione sul piano direttore e le informazioni – necessarie alla sua comprensione – concernenti i dati di base (fondamenti rilevanti, problemi) e lo stato della pianificazione e del coordinamento.

La decisione sul piano direttore comprende quanto meno i seguenti elementi (a tale proposito, cfr. cap. 2.13 e 2.22–2.52):

- i criteri orientativi;
- le istruzioni di coordinamento sull'ulteriore procedimento in relazione al territorio, al programma e alla procedura (compresi i dati sul coordinamento della procedura).

Le ulteriori informazioni contengono quanto meno:

- dati sui destinatari, sugli interessati, sugli uffici o sui responsabili della pianificazione competenti (responsabili) o interessati;
- rimandi alla carta;
- indicazioni sulla fattibilità e sulla realizzazione.



Fig. 11: Struttura del testo del piano direttore

Nel testo del piano direttore si deve poter distinguere chiaramente quali parti di testo fanno parte della decisione sul piano direttore e quali invece sono puramente informative.

38) Art. 6 cpv. 3 OPT

C 3.3 Requisiti del testo del piano direttore

C 3.31 Struttura ed esposizione del testo del piano direttore

Secondo l'art. 6 cpv. 3 OPT, il testo del piano direttore contiene, «suddivise per ambiti settoriali e progetti singoli, istruzioni sull'ulteriore modo di procedere in merito al territorio, al tempo e all'organizzazione, nonché indicazioni relative ai mezzi pianificatori e finanziari». Il testo del piano direttore contiene quindi informazioni di diverso tenore. In linea di massima, si può distinguere la decisione concernente il piano direttore dalle altre informazioni necessarie per la comprensione della decisione. La decisione concernente il piano direttore contiene i criteri orientativi e le istruzioni per il coordinamento. Le altre informazioni registrano i dati di base e lo stato della pianificazione e del coordinamento solamente se questi sono necessari per la comprensione della decisione concernente il piano direttore.

Le indicazioni relative ai mezzi pianificatori contengono informazioni sulle ulteriori procedure e le loro conseguenze sui piani settoriali e d'utilizzazione. Con le indicazioni relative ai mezzi finanziari s'intendono, da un lato, le spese per i lavori di pianificazione (ad es. mandati per le concezioni e le pianificazioni settoriali) e, dall'altro, le ripercussioni finanziarie della realizzazione dei progetti (costi di costruzione, gestione e manutenzione). Le considerazioni sul fabbisogno finanziario per ulteriori lavori di pianificazione devono garantire che il servizio responsabile preventivi anche effettivamente i mezzi finanziari necessari al compito assegnatogli dal piano direttore. È però quasi impossibile stimare affidabilmente le ripercussioni finanziarie del piano direttore a media e lunga scadenza, neanche per progetti singoli più grandi. È invece necessario e opportuno, ad es. per i progetti singoli, provare la fattibilità e riflettere sulla sequenza della realizzazione di pianificazioni settoriali e di progetti singoli. Tali considerazioni costringono a indicazioni realistiche del piano direttore.

Con l'orientamento sullo stato del coordinamento e con le decisioni (criteri orientativi e istruzioni per il coordinamento) si deve definire la portata dell'aggiornamento e l'applicazione del piano direttore. Così si garantisce che il testo del piano direttore non debba essere continuamente soggetto ad adeguamenti.

Per la scelta o l'elaborazione della forma espositiva si deve badare alla massima praticità in caso di aggiornamenti e adeguamenti del piano direttore. La forma dei fogli singoli risponde meglio a questa esigenza rispetto alla forma rilegata. Si sono dimostrate valide anche le soluzioni di banche dati, le quali consentono a scelta di interrelare le indicazioni del piano direttore, ad es. in base ai Comuni (rassegna dei Comuni), alle regioni, ai diversi ambiti settoriali, ecc.

Nel testo del piano direttore, la decisione sul piano direttore deve essere chiaramente distinta dalle altre informazioni (ad es. tramite uno schema, riquadri o grassetto), poiché le parti testuali hanno rilievo ed effetto diversi. La modifica delle parti di testo informative può essere attuata dal servizio competente ad es. con l'ausilio di un sistema d'informazione (a questo proposito si consulti il cap. 5.4). Le decisioni sul piano

Il testo del piano direttore distingue la decisione concernente il piano direttore dalle altre informazioni ...

... informa sulle ulteriori procedure della pianificazione

... fissa la portata dell'aggiornamento

La forma espositiva determina la praticità e l'applicazione

La decisione sul piano direttore deve essere chiaramente distinta dalle altre informazioni

D 3.32 Differenziazione in base allo stato di coordinamento

Riguardo alle istruzioni di coordinamento, i progetti vanno distinti in base allo stato di coordinamento³⁹, e cioè in:

- progetti già coordinati in considerazione delle ripercussioni territoriali essenziali (dati acquisiti);
- progetti non ancora coordinati, ma in merito ai quali si può già dire con chiarezza quali sono gli ulteriori passi da compiere in materia di coordinamento (risultati intermedi);
- idee sui progetti, siano esse generali o non ancora pronte per il coordinamento, che potrebbero avere ripercussioni rilevanti sullo sviluppo territoriale (informazioni preliminari).

39) Art. 5 cpv. 2 OPT

direttore (ad es. istruzioni per il coordinamento) possono tuttavia essere modificate solo in base alla modalità stabilita nel piano direttore.

In allegato figurano alcune proposte di impostazione per i testi del piano direttore.

C 3.32 Differenziazione in base allo stato del coordinamento

Lo stato del coordinamento può, a seconda del grado di avanzamento della pianificazione e delle trattative di coordinamento fra i diversi attori interessati, essere molto diverso. Ad es. le idee dei Comuni a proposito dello sviluppo dell'insediamento oppure del tracciato di una strada possono presentare, a seconda del grado di concretizzazione, un diverso stato di coordinamento. Non è possibile evitare un diverso stato di coordinamento, in quanto le indicazioni per la pianificazione concernenti lo stato e la progettazione sono obbligatoriamente diverse e non possono essere uniformate.

Non basta definire lo stato del coordinamento nel piano direttore come informazioni preliminari, risultati intermedi o dati acquisiti. I concetti di informazioni preliminari, risultati intermedi e dati acquisiti sono brevi definizioni o basi di ragionamento per giustificare lo stato del coordinamento. Le categorie spiegano la dinamica della pianificazione e sono indicatori del grado che ha raggiunto la pianificazione. Tuttavia è il testo del piano direttore a essere determinante e non la definizione delle categorie. Le categorie «dati acquisiti», «risultati intermedi» e «informazioni preliminari» non esprimono diversi obblighi e diversi significati contenutistici (a questo proposito si consulti il cap. 5.2). Per l'assegnazione delle istruzioni per il coordinamento alle categorie si deve però essere consapevoli che questo processo determina notevolmente i costi di modifica del piano direttore. Per l'assegnazione alle categorie consigliamo di osservare i seguenti criteri:

- assegnazione ogni volta che è possibile ai «dati acquisiti», in particolare quando gli ambiti settoriali e i progetti sono coordinati oppure quando sono tracciati l'ambito e la modalità dell'ulteriore coordinamento, nonché quando la situazione a livello di pianificazione direttrice è chiara e indiscussa (i servizi interessati concordano; dettagli risolvibili sui livelli successivi della pianificazione);
- assegnazione ai «risultati intermedi» nei casi in cui ad es. sono possibili ancora diverse varianti per quanto concerne la localizzazione, oppure per i territori parziali, in cui si devono ancora coordinare fra loro diversi progetti e pianificazioni, oppure per ambiti settoriali in merito a cui i servizi interessati non hanno ancora potuto trovare un accordo per il futuro sviluppo territoriale, oppure per progetti stradali generali per i quali sono necessarie ancora determinate misure di coordinamento, oppure per indicazioni territoriali generali concernenti la pianificazione d'utilizzazione per le quali si deve garantire un margine d'azione del responsabile della pianificazione interessato;
- assegnazione alle «informazioni preliminari» per i progetti che settorialmente e/o territorialmente non hanno ancora raggiunto un grado di concretezza tale da

Le indicazioni del piano direttore presentano uno stato di avanzamento molto diverso nel processo di coordinamento territoriale

Le definizioni delle categorie determinano lo stato del coordinamento raggiunto

L'assegnazione delle categorie deve essere effettuata in modo differenziato



In più, occorre indicare quanto è già stato coordinato e quanto resta ancora da fare in vista dell'ulteriore coordinamento.

Di norma, non occorre che i criteri orientativi siano distinti in base allo stato di coordinamento.

D 3.4 Requisiti dei chiarimenti

I chiarimenti⁴⁰ contengono indicazioni sulle procedure, sulla collaborazione e sulla partecipazione. I motivi e il contenuto della modifica del piano direttore devono emergere con chiarezza. Infine, occorre spiegare i dati di base e i nessi con i fondamenti e con la ponderazione degli interessi contrapposti.

40) Art. 7 OPT

permettere di rilevare le ripercussioni o di determinare gli ulteriori passi da compiere per il coordinamento; in linea di massima si tratta di semplici intenzioni.

Per grandi progetti, ad es. d'importanza nazionale o cantonale, può essere necessario determinare diverse categorie di coordinamento per singole parti del progetto.

Indipendentemente da quale grado di coordinamento è stato raggiunto, si deve chiarire quale è o sarà la modalità pianificatrice fino alla realizzazione.

Non tutte le indicazioni del piano direttore devono essere collegate a una definizione della categoria (ad es. criteri orientativi come principi per la pianificazione e binari per lo sviluppo territoriale auspicato).

C 3.4 Requisiti dei chiarimenti

I chiarimenti forniscono spiegazioni in particolare:

- sullo svolgimento e sulla procedura della rielaborazione e dell'adeguamento,
- sui motivi e sul contenuto dell'adeguamento del piano direttore,
- sull'informazione e sulla partecipazione della popolazione,
- sulla collaborazione con la Confederazione, i Cantoni limitrofi, i responsabili regionali della pianificazione, i Comuni, le organizzazioni e le altre cerchie interessate;
- sulle interconnessioni materiali fra gli ambiti settoriali,
- sulle interconnessioni materiali fra le pianificazioni settoriali e i progetti singoli,
- sulla ponderazione degli interessi,
- sul collegamento del piano direttore e dei fondamenti oppure sulle conseguenze che derivano dai singoli fondamenti, in particolare dalle linee guida, per il piano direttore.

I chiarimenti non sono vincolati a nessuna forma specifica. È tuttavia opportuno articolare nello stesso modo chiarimenti e piano direttore.

I chiarimenti mostrano i nessi settoriali, si esprimono in merito alle fasi della pianificazione e alla collaborazione



D 4 Modifica del piano direttore

Il diritto federale prevede le seguenti modifiche del piano direttore:

- rielaborazioni (globali),
- adeguamenti (parziali) e
- aggiornamenti.




Fig. 12: Modifiche del piano direttore

D 4.1 Rielaborazione e adeguamento del piano direttore

Di norma, i piani direttori devono essere verificati complessivamente e, se necessario, rielaborati ogni dieci anni⁴¹.

Un piano direttore deve essere adeguato⁴² quando occorre modificare, eliminare o aggiungere criteri orientativi⁴³ o istruzioni di coordinamento⁴⁴.

41) Art. 9 cpv. 3 LPT

42) Art. 9 cpv. 2 LPT

43) Art. 8 lett. a LPT

44) Art. 8 lett. b LPT

C 4 Modifica del piano direttore

Il piano direttore deve essere, da un lato, abbastanza durevole nel tempo e, dall'altro lato, mantenere una certa validità anche quando cambiano le situazioni. Non è tuttavia né sensato né possibile fissare in un determinato momento obiettivi di sviluppo territoriali per un periodo più lungo né tanto meno fissare in via conclusiva compiti d'incidenza territoriale ed esigenze di coordinamento su tutti gli ambiti settoriali. Poiché tanto le autorità quanto i privati hanno però il diritto di informarsi sulle intenzioni a lunga scadenza del Cantone, è necessario poter disporre di binari durevoli e di uno spazio d'azione affidabile, in particolare negli ambiti settoriali dell'insediamento, natura e paesaggio e trasporti. Questi ambiti devono essere adeguati alle condizioni attuali.

In linea di massima, si distinguono tre tipi di modifiche: rielaborazione, adeguamento e aggiornamento. Gli aggiornamenti sono modifiche del piano direttore nell'ambito del quadro fornito dalle istruzioni per il coordinamento.

Lo scopo e la portata dell'aggiornamento sono trattati al punto 5.3.

Il piano direttore deve essere tanto affidabile quanto attuale

C 4.1 Rielaborazione e adeguamento del piano direttore

Le rielaborazioni sono revisioni globali e sono spesso collegate con una rielaborazione dei fondamenti, in particolare delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone.

Sono necessari adeguamenti quando è cambiata la situazione, quando si presentano nuovi compiti oppure quando è possibile trovare una soluzione migliore nel suo complesso. Esistono i presupposti per un adeguamento del piano direttore, ad esempio, quando sono coinvolti gli interessi della Confederazione o dei Cantoni limitrofi e quando nuovi criteri d'utilizzazione e progetti infrastrutturali

- modificano la struttura dell'insediamento delineata nel piano direttore;
- hanno notevoli ripercussioni territoriali e devono essere coordinati con altre questioni di incidenza territoriale (necessità di maggiori superfici – in particolare di preziosi terreni coltivabili – notevole pregiudizio per natura e paesaggio, insorgere di maggiori urbanizzazioni e flussi di trasporto, ecc.);
- contraddicono intenzioni e disposizioni esistenti del piano direttore.

Per l'adeguamento, alla procedura vengono richiesti in linea di massima gli stessi criteri materiali richiesti per una rielaborazione (globale). Fra questi rientrano in particolare la collaborazione con la Confederazione e con i Cantoni limitrofi, la partecipazione dei Comuni, l'informazione e la partecipazione della popolazione, l'emanazione o l'approvazione da parte delle autorità cantonali, la procedura di esame e di approvazione interna alla Confederazione nonché l'approvazione da parte della Confederazione e la pubblicazione della decisione relativa all'approvazione.

Rielaborazione globale del piano direttore ogni 10 anni

Nuovi compiti o soluzioni migliori richiedono un adeguamento (formale) del piano direttore



Gli adeguamenti del piano direttore non devono essere operati singolarmente, ma in gruppo e periodicamente⁴⁵. L'adeguamento deve interessare la carta e il testo, nonché i fondamenti nella misura in cui ciò si rende necessario da un punto di vista oggettivo ed espositivo ai fini della comprensione per poter prendere una decisione (cfr. cap. 4.41).

Il Cantone deve rendere noti all'Ufficio federale della pianificazione del territorio⁴⁶ gli adeguamenti del piano direttore o una sua eventuale rielaborazione (globale).

Riguardo agli aggiornamenti, cfr. cap. 5.3.

D 4.2 Collaborazione

D 4.21 Collaborazione con la Confederazione

Contatti Confederazione–Cantone

- Se si tratta di coordinare gli interessi della Confederazione e gli interessi del Cantone, il Cantone collabora in primo luogo con gli uffici della Confederazione direttamente competenti (quali FFS, DMF, ecc.). Gli uffici della Confederazione e del Cantone informano l'UFPT e l'ufficio cantonale della pianificazione del territorio di questi contatti e all'occorrenza si rivolgono a loro per una consulenza o per una presa di posizione.
- Se si tratta di approvare i piani direttori, a collaborare sono soprattutto l'ufficio cantonale della pianificazione del territorio e l'Ufficio federale della pianificazione del territorio. Quest'ultimo fornisce ai Cantoni le necessarie informazioni e i contatti con gli altri servizi federali e con i Cantoni vicini.

45) Art. 9 cpv. 2 LPT

46) Art. 9 cpv. 2 OPT

Considerate le numerose fasi procedurali e le ragioni dell'economia amministrativa, periodicamente andranno effettuati adeguamenti (ad es. ogni uno o due anni).

I servizi federali, i Cantoni limitrofi (cfr. art. 12 OPT) e altri servizi cantonali possono presentare domanda di adeguamento ai responsabili della pianificazione regionali o ai Comuni. Spetta alle autorità cantonali di pianificazione territoriale verificare questa domanda e avviare per tempo i necessari chiarimenti e la collaborazione.

La notifica consente alla Confederazione, di rendere note al Cantone le indicazioni necessarie soprattutto alle pianificazioni della Confederazione e di consigliare il Cantone in merito alle ulteriori procedure. Questo serve anche a far risparmiare al Cantone inutili spese.

Aggiornamento, si consulti cap. 5.3

Gli adeguamenti del piano direttore vengono effettuati periodicamente

Adeguamenti e rielaborazioni devono essere comunicati alla Confederazione

C 4.2 Collaborazione

La collaborazione con tutti gli interessati alla pianificazione deve iniziare quanto prima. In linea di massima l'iniziativa deve partire da quel servizio che intende adeguare o rielaborare un piano direttore. L'obbligo alla collaborazione abbraccia l'intero processo di pianificazione, vale a dire che va dalla pianificazione direttrice e comprende nella stessa misura la pianificazione di utilizzazione e la progettazione di costruzioni e impianti⁴⁷.

Iniziare a collaborare quanto prima

C 4.21 Collaborazione con la Confederazione

Contatti Confederazione–Cantone

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio svolge diverse mansioni nell'ambito del coordinamento; esso si assume una funzione centrale e i compiti di moderatore. Fra questi rientrano:

- equilibrare gli interessi sovrasettoriali in fase di coordinamento delle attività d'incidenza territoriali,
- redigere e aggiornare un compendio sulle attività d'incidenza territoriali della Confederazione,
- mediare fra concezioni/piani settoriali della Confederazione e piani direttori cantonali nonché spiegare questioni reciproche,
- appoggiare la preparazione e la realizzazione di rielaborazioni e adeguamenti dei piani direttori,
- dirigere la procedura d'esame per i piani direttori.

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio si assume i compiti di moderatore




47) Art. 2 LPT

Ogni quattro anni i Cantoni presentano all'UFPT un rapporto intermedio sullo stato della pianificazione del territorio.

Concezioni e piani settoriali della Confederazione

Il piano direttore indica le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale del Cantone e dei Comuni con le decisioni settoriali prese dalla Confederazione e con le attività d'incidenza territoriale della Confederazione previste nelle concezioni e nei piani settoriali di quest'ultima.



Per favorire la collaborazione l'Ufficio federale della pianificazione del territorio presenta periodicamente (almeno ogni quattro anni) ai Cantoni un compendio delle attività d'incidenza territoriale della Confederazione. I progetti federali contenuti nel compendio 1994 vengono aggiornati continuamente grazie al sistema d'informazione territoriale INFOPLAN dell'UFPT. L'UFPT mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni i rispettivi programmi e dati.

Per poter svolgere adeguatamente queste mansioni di supporto, mediazione e consulenza, l'Ufficio federale della pianificazione del territorio necessita di informazioni sufficienti da parte dei Cantoni.

Concezioni e piani settoriali della Confederazione

In conformità dell'art. 13 LPT, le concezioni e i piani settoriali sono gli strumenti centrali per la pianificazione e il coordinamento della Confederazione. Essi collocano le attività d'incidenza territoriale programmate dai servizi federali in un contesto globale territoriale e settoriale. Essi vengono elaborati quando edifici, impianti o misure d'incidenza territoriale della Configurazione necessitano del coordinamento a livello nazionale.

Nelle concezioni e nei piani settoriali la Confederazione mostra come i suoi compiti d'incidenza territoriale vengono adempiuti tenendo conto dello sviluppo territoriale auspicato del Paese⁴⁸. Le concezioni e i piani settoriali indicano segnatamente:

- quali obiettivi persegue la Confederazione per adempiere i suoi compiti nel rispettivo ambito settoriale;
- quali misure sono previste e quali decisioni settoriali sono già state prese in base al diritto speciale;
- come viene garantito il coordinamento delle misure previste con le altre attività d'incidenza territoriale della Confederazione, tenendo conto dei compiti dei Cantoni.

I piani settoriali vengono redatti negli ambiti settoriali dove la Confederazione dispone di competenza totale. Per quanto concerne lo spazio, il tempo e l'organizzazione essi presentano un grado di minuziosità analogo a quello dei piani direttori.

Le concezioni sono territorialmente meno concrete. Esse possono essere elaborate anche nei settori in cui la Confederazione ha una competenza solo parziale. Esse informano su obiettivi e priorità che la Confederazione si prefigge nello svolgimento dei suoi compiti, come essa intenda sfruttare il suo margine d'azione e quali procedure sono previste.

Le concezioni e i piani settoriali non modificano nulla della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. L'effetto di decisioni settoriali della Confederazione scaturisce dal diritto speciale. Le altre indicazioni delle concezioni e dei piani settoriali vincolano le autorità, ai sensi dell'art. 2 LPT, soprattutto nella procedura: gli interessati

Un compendio della Confederazione fornisce informazioni periodiche sulle sue attività d'incidenza territoriale

Le concezioni e i piani settoriali sono i principali strumenti a livello federale

... essi mostrano come la Confederazione adempie i suoi compiti di incidenza territoriale

I piani settoriali vengono redatti per quegli ambiti settoriali dove la Confederazione dispone di competenza totale

Le concezioni fissano obiettivi e procedure per gli ambiti settoriali in cui la Confederazione dispone di una competenza parziale

Le concezioni e i piani settoriali non modificano nulla della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantone

48) Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero, DFGP Berna 1996

Rapporto tra concezioni e piani settoriali, da un lato, e piano direttore, dall'altro

Tra le concezioni e i piani settoriali della Confederazione e il piano direttore non devono esserci discrepanze. Gli uffici della Confederazione e il Cantone coordinano le loro attività d'incidenza territoriale nell'ambito della collaborazione tenendo conto dello sviluppo territoriale auspicato. Spetta all'ufficio responsabile prendere di volta in volta l'iniziativa e mettersi in contatto con l'ufficio con il quale deve collaborare. Se non si giunge a un accordo, deve essere avviata la procedura di conciliazione in conformità dell'art. 12 LPT.




Fig. 13: Rapporto tra piano direttore e piano settoriale

si mettono reciprocamente al corrente in modo spontaneo quando si verifica qualche importante cambiamento.

Rapporto esistente fra concezioni e piani settoriali, da un lato, e piano direttore, dall'altro

Le concezioni e i piani settoriali sono indicati per attività e opere di importanza nazionale o internazionale che presentano nessi interni e un particolare bisogno di coordinamento. Essi necessitano di una panoramica complessiva delle attività od opere previste nel loro contesto territoriale e settoriale. Le concezioni e i piani settoriali collegano e coordinano gli obiettivi settoriali con gli obiettivi dell'ordinamento territoriale. L'allineamento con gli obiettivi dell'ordinamento territoriale della Confederazione e dei Cantoni nonché il coordinamento con altri compiti d'incidenza territoriale di Confederazione e Cantoni richiedono un'intensa cooperazione fra i vari partner.

Il coordinamento ha come obiettivo di eliminare qualsiasi contraddizione fra piano direttore e piano settoriale o concezione tenendo conto della responsabilità settoriale della Confederazione e della responsabilità territoriale dei Cantoni. In questo senso si deve assicurare che la pianificazione federale non eluda la pianificazione cantonale e che sia garantito un coordinamento complessivo con gli obiettivi e le esigenze territoriali dei Cantoni.

Il coordinamento fra le concezioni e i piani settoriali della Confederazione con i piani direttori avviene in linea di massima durante la pianificazione. L'autorità pianificatrice stabilisce le ripercussioni territoriali della sua attività e allo stesso tempo informa le autorità federali o cantonali interessate. Essa le invita a collaborare in modo continuativo quando le attività d'incidenza territoriale si escludono, si ostacolano, si condizionano o si completano a vicenda.

Nell'ambito della collaborazione fra partner, i diversi interessi esistenti fra Confederazione e Cantoni devono essere esposti e ponderati fra loro. Si tratta di:

- alternative e varianti,
- possibilità per sfruttare in modo economico ed ecologico il terreno e per migliorare l'assetto degli insediamenti,
- conciliazione con lo sviluppo territoriale auspicato nonché
- verificare le ripercussioni sulle concezioni, sui piani settoriali, sui piani direttori vigenti e sulle ulteriori attività d'incidenza territoriale.


Se nell'ambito della pianificazione e della procedura di conciliazione non è possibile ottenere un coordinamento consensuale dei piani direttori nonché delle concezioni e di piani settoriali vigenti della Confederazione, spetterà al Consiglio federale decidere appianando le divergenze.

Le concezioni o i piani settoriali devono essere conciliati con il piano direttore se non prevedono nulla per ciò che contraddice quanto è stato fissato dal piano direttore. Il Consiglio federale accerta la conciliabilità di una concezione o di un piano settoriale

Né la Confederazione né il Cantone possono imporre i loro interessi senza coordinamento

Obiettivo è una cooperazione fra i partner

I diversi interessi devono essere esposti e ponderati



Le concezioni o i piani settoriali devono essere conciliati con i piani direttori vigenti

D 4.22 Collaborazione con i Cantoni e con i Paesi limitrofi

I Cantoni sono responsabili della collaborazione con i Cantoni e i Paesi limitrofi⁴⁹.

Se si toccano compiti della Confederazione, i Cantoni devono informare e coinvolgere tempestivamente i servizi federali competenti.

49) Art. 7 cpv. 1 LPT

con i piani direttori vigenti, al momento dell'approvazione della concezione o del piano settoriale.

Il piano direttore è conciliabile con le concezioni e i piani settoriali federali quando esso non ostacola o limita oltre misura l'adempimento dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione, come sono esposti nelle concezioni e nei piani settoriali. Il Consiglio federale accerta la conciliabilità del piano direttore con le concezioni e i piani settoriali vigenti, al momento dell'approvazione del piano direttore.

Quando i servizi federali e i Cantoni non concordano sulle integrazioni o gli adeguamenti necessari del piano direttore, per regolare il conflitto durante la pianificazione si può richiedere la procedura di conciliazione in base all'art. 12 LPT (a questo proposito si consulti il cap. 4.5). Il Consiglio federale può disporre poi una procedura di conciliazione quando piani direttori o loro parti non possono essere approvati perché non esiste ancora sufficiente coordinamento fra interessi federali e criteri di pianificazione cantonali.

C 4.22 Collaborazione con i Cantoni e i Paesi limitrofi

La collaborazione con i Cantoni limitrofi inizia già al momento della rielaborazione o dell'aggiornamento o integrazione dei fondamenti. Essa non si limita solo ai possibili compiti di coordinamento nel territorio vicino ai confini, ma comprende anche compiti sovracantonali, ad es. nei settori dell'insediamento e dei trasporti, protezione antinquinamento, approvvigionamento, formazione, ecc. Per questo anche questi Cantoni possono fungere da Cantoni limitrofi anche se non esistono confini comuni. La collaborazione è particolarmente importante quando esistono rapporti territoriali significativi che vanno oltre i confini cantonali. Questo vale soprattutto per il reciproco coordinamento delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato. Quando esistono relazioni territoriali complesse e interdipendenti, è opportuno in certe situazioni elaborare idee comuni sul futuro sviluppo oppure redigere fondamenti comuni per la soluzione di problemi che vanno oltre i confini territoriali.

Per la collaborazione con i Paesi limitrofi si devono creare fondamenti comuni (ad es. idee comuni sullo sviluppo auspicabile nelle zone frontaliere e strategie per la sua realizzazione) ed è auspicabile un continuo coordinamento. I fondamenti o le raccomandazioni elaborati da commissioni e istituzioni bilaterali creano i presupposti affinché gli interessati al di là di entrambi i confini possano realizzare il coordinamento di progetti e piani su una base comune.

Per la collaborazione con i Cantoni e i Paesi limitrofi le seguenti questioni acquistano una speciale importanza:

- come si influenzano le idee di sviluppo di Cantone e Cantoni vicini o di Paesi limitrofi? Le strutture dei centri e le reti di trasporto si integrano a vicenda? Vanno d'accordo sia complessivamente sia nei territori frontaliere?
- Esiste un accordo sul momento della realizzazione di costruzioni e impianti di interesse collettivo?

I piani direttori devono essere conciliabili con le concezioni e i piani settoriali federali vigenti

In caso di inconciliabilità si applica la procedura di conciliazione

La collaborazione non si limita al territorio immediatamente confinante ...

... ma è dedicata anche ai nessi funzionali che vanno oltre i confini

Contatti tempestivi e fondamenti comuni facilitano la collaborazione

In particolare vanno coordinati la struttura dei centri, gli impianti di approvvigionamento e di trasporto

D 4.23 Collaborazione all'interno dell'amministrazione cantonale

Il Cantone garantisce la collaborazione all'interno dell'amministrazione cantonale. Esso stabilisce forme adeguate di organizzazione e lo svolgimento di semplici procedure.

Il Cantone si occupa di coordinare il piano direttore con le pianificazioni direttrici e le attività d'incidenza territoriale di altri uffici amministrativi. In particolare, coordina i criteri orientativi del piano direttore con gli obiettivi settoriali.

- Il piano direttore tiene conto di piani direttori di Cantoni limitrofi già approvati dal Consiglio federale?
- C'è bisogno di ulteriori chiarimenti in caso di situazioni settoriali valutate in modo diverso, è necessaria un'ulteriore collaborazione?

Per il coordinamento di questioni settoriali che vanno oltre i confini nazionali (ad es. nella costruzione stradale, nei trasporti pubblici, nella navigazione, ecc.), va prestata particolare attenzione allo scambio di informazioni fra gli uffici competenti e gli organi di pianificazione territoriale nonché al coinvolgimento tempestivo dei servizi federali competenti.

I servizi federali devono essere coinvolti tempestivamente

C 4.23 Collaborazione all'interno dell'amministrazione cantonale

Per l'organizzazione della pianificazione all'interno dell'amministrazione il Cantone deve creare i necessari presupposti. Fra questi rientra anche la creazione di un apposito ufficio che svolga importanti mansioni in fase di collaborazione. Questo ufficio fa in modo che gli uffici cantonali competenti per le pianificazioni settoriali d'incidenza territoriale informino tempestivamente ed esaurientemente sulle loro attività o che questi uffici ne vengano a loro volta informati. Si devono regolare i compiti e le competenze per la collaborazione e la reciproca informazione nell'amministrazione.

Il successo di una collaborazione richiede un'informazione tempestiva e un coordinamento degli obiettivi della pianificazione direttrice e settoriale

Il Cantone fa anche in modo che la collaborazione assuma una forma funzionale. La forma di collaborazione dipende in modo decisivo dalle dimensioni dell'amministrazione cantonale. Per le amministrazioni più grandi si dovrà verificare la questione di un organo di coordinamento permanente. Un'organizzazione del progetto funzionale potrebbe ad es. assumere la forma di un comitato di coordinamento, il quale si incontra regolarmente per scambiarsi informazioni ed elaborare soluzioni comuni.

La forma di collaborazione dipende dalle dimensioni del Cantone

Il piano direttore e le pianificazioni settoriali cantonali con ripercussioni territoriali sono interdipendenti. Le pianificazioni settoriali esistenti costituiscono da un lato un fondamento per il piano direttore; il piano direttore contiene, d'altro lato, indicazioni per le pianificazioni settoriali successive. Questa rete di relazioni determina la collaborazione. Essa è fondamentale per lo svolgimento di entrambi i compiti e per la tutela degli interessi cantonali comuni.

Il piano direttore e le pianificazioni settoriali cantonali si influenzano reciprocamente


Il coordinamento reciproco degli obiettivi riveste un ruolo decisivo per la collaborazione: i criteri orientativi del piano direttore e gli obiettivi delle pianificazioni settoriali devono concordare. Gli obiettivi delle pianificazioni settoriali devono essere esposti già quando si determinano le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato. Il piano direttore deve però poter reagire ai nuovi e mutati compiti delle pianificazioni settoriali. Per garantire coordinamenti tempestivi ed eventuali adeguamenti, è indispensabile un flusso d'informazioni continuo fra l'ufficio della pianificazione del territorio e i responsabili delle pianificazioni settoriali.



D 4.24 Collaborazione con i responsabili della pianificazione regionali

Se il Cantone delega compiti di pianificazione e di coordinamento ai responsabili regionali della pianificazione, esso deve anche fare in modo che sia garantito il coordinamento di tutti i Cantoni con la Confederazione, nonché con i Cantoni vicini e con i Paesi limitrofi.

Il Cantone si preoccupa che vi sia conformità tra il piano direttore cantonale e le concezioni di sviluppo regionali.



C 4.24 Collaborazione con i responsabili della pianificazione regionali

Quando il piano direttore cantonale viene elaborato come piano direttore cantonale/regionale in due parti (vale a dire elaborazione ed emanazione di una parte del piano direttore cantonale mediante i responsabili della pianificazione regionali), con i responsabili della pianificazione regionali si deve regolare obbligatoriamente la ripartizione settoriale dei compiti, le interdipendenze, la procedura per l'emanazione, la modifica e l'aggiornamento, le scadenze e l'integrazione delle parti regionali nel piano direttore cantonale prima della pianificazione e ci si deve accordare con l'Ufficio federale della pianificazione del territorio. I risultati dei piani direttori cantonali, se si tratta di dati acquisiti di pianificazione che vincolano Confederazione e Cantoni limitrofi, vengono esposti nel piano direttore cantonale. La parte del piano direttore approntata dai responsabili della pianificazione regionali diventa vincolante per la Confederazione e i Cantoni limitrofi solamente attraverso il piano direttore cantonale. Le indicazioni del piano direttore che vincolano solo il Cantone, la regione e i Comuni dovranno essere contraddistinte chiaramente. Il piano direttore regionale non deve fare in modo che importanti indicazioni del piano direttore non vengano più trattate nel piano direttore cantonale.


I gruppi di pianificazione regionali e le organizzazioni di responsabili delle concezioni per lo sviluppo territoriale rientrano fra i responsabili della pianificazione regionali. L'obbligo alla collaborazione con i responsabili delle concezioni per lo sviluppo regionali scaturisce sia dalla legge sulla pianificazione del territorio sia dalla legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Entrambe le leggi statuiscano il reciproco coordinamento e rispetto. In primo luogo è necessario un coordinamento fra le linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato stabilite dal Cantone o fra i criteri orientativi del piano direttore e gli obiettivi delle concezioni regionali per lo sviluppo. I progetti contenuti nelle concezioni per lo sviluppo devono essere inseriti nel piano direttore, a condizione che abbiano un'importanza territoriale sovralocale e necessitino di coordinamento. In questo modo le concezioni per lo sviluppo possono essere portate a maturazione senza ritardi e possono adempiere in modo efficiente la funzione loro attribuita.

Esistono diverse possibilità per migliorare il coordinamento fra le concezioni regionali per lo sviluppo (LAIRM) e i piani direttori. A ciò possono contribuire in particolare

- un'elaborazione in contemporanea del piano direttore e delle concezioni per lo sviluppo;
- il ricongiungimento della pianificazione regionale e delle concezioni per lo sviluppo in una pratica settoriale;
- la messa in evidenza di rapporti reciproci nell'ambito dell'informazione e partecipazione al piano direttore e alle concezioni per lo sviluppo;
- un'esposizione unitaria o equiparata per i piani direttori e le concezioni per lo sviluppo (esposizione cartografica, configurazione dei testi, numerazione di misure, ecc.).

In determinate condizioni è possibile delegare alle regioni compiti di coordinamento

Gli obiettivi della pianificazione direttrice e delle concezioni per lo sviluppo territoriali (LAIRM) devono essere coordinati fra loro



D 4.25 Collaborazione con i Comuni

Il Cantone decide la forma, la portata e il calendario della collaborazione con i Comuni. Alla Confederazione si deve comunicare in che modo viene garantita la partecipazione dei Comuni.

D 4.3 Informazione e partecipazione della popolazione

Le autorità incaricate di compiti di pianificazione informano la popolazione dello scopo e dello svolgimento della pianificazione direttrice e fanno in modo che la popolazione possa parteciparvi in modo adeguato⁵⁰.

Queste esigenze sono soddisfatte quanto meno:

- se le informazioni vengono date in tempo, se contengono gli elementi essenziali e se sono comprensibili;
- se non ci si limita a informare i rappresentanti istituzionalizzati degli interessi in gioco o una consulta parlamentare (rappresentanza del popolo);
- se oltre a fornire informazioni viene data anche l'opportunità di partecipare, ad esempio informando la popolazione dei risultati di questa partecipazione;
- se la procedura di informazione e di partecipazione è semplice e trasparente e se è adeguata all'oggetto della pianificazione.

In caso di adeguamento di un piano direttore, l'informazione e la partecipazione vengono attuate conformemente alle ripercussioni materiali e territoriali della modifica.

50) Art. 4 LPT

C 4.25 Collaborazione con i Comuni

I Comuni svolgono un importante compito per la pianificazione direttrice. Per questo la Confederazione auspica che i Comuni la informino sul tipo e sulla modalità della collaborazione.

L'utilizzazione esistente del terreno e i piani di utilizzazione rappresentano dei dati di base per il piano direttore, ma non sono condizioni quadro immutabili. I Comuni sono vincolati mediante il piano direttore approvato anche quando le linee guida per lo sviluppo del territorio auspicato fissate dal Cantone non corrispondono o corrispondono solo in parte alle aspettative dei Comuni. Per questo i Comuni devono essere coinvolti tempestivamente nella pianificazione direttrice.

Le divergenze esistenti fra il piano direttore e il piano di utilizzazione devono essere adeguate alle pianificazioni d'utilizzazione. All'inizio della revisione della pianificazione il Cantone comunica ai Comuni le indicazioni (indicazioni del piano direttore) ad es. sotto forma di una rassegna comunale. Il Comune documenta l'esecuzione in un rapporto in base all'art. 26 OPT.

Il piano direttore e i piani di utilizzazione si influenzano reciprocamente

C 4.3 Informazione e partecipazione della popolazione

Per quanto attiene la questione dei requisiti minimi per l'informazione e la partecipazione, il Tribunale federale si è espresso come segue⁵¹: «Il minimo richiesto dalla legge federale consta, fra l'altro, nell'accogliere le proposte, approvare le bozze dei piani da sottoporre all'opinione pubblica e, in entrambi i casi, rispondere materialmente alle proposte e alle obiezioni. Queste disposizioni servono in primo luogo a chiarire lo stato di cose e a far partecipare la popolazione alla pianificazione come processo politico. Esse si prefiggono lo scopo di adeguare il processo di pianificazione ai requisiti dello stato di diritto democratico».

Per l'organizzazione del processo d'informazione e di partecipazione si devono osservare i seguenti punti:

- momento dell'informazione: le informazioni hanno maggiore effetto quando vengono impiegate tempestivamente e per questioni fondamentali. Questo può evitare sia alla popolazione sia alle autorità successive delusioni nella procedura di partecipazione. L'informazione tempestiva non dispensa però, soprattutto per la pianificazione di lunga durata o per la rielaborazione (globale) del piano direttore, dall'informare ancora una volta sull'intero progetto.
- Mezzo d'informazione: i costi d'informazione per la popolazione dovranno essere molto ridotti. Si potrà garantire questo principio ad es. distribuendo opuscoli informativi a tutte le famiglie oppure presentandoli nel corso di esposizioni.

Requisiti minimi per l'informazione e la partecipazione

Per l'organizzazione del processo di partecipazione si deve osservare in particolare il momento e il mezzo d'informazione, l'esposizione e la chiarezza



51) DTF 111 la 164 segg.

D 4.4 Esame e approvazione da parte della Confederazione

La Confederazione approva le rielaborazioni e gli adeguamenti del piano direttore se sono conformi alla Legge sulla pianificazione del territorio – e al restante diritto federale – e se tengono debitamente conto dei relativi compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini⁵².

52) Art. 11 cpv. 1 LPT

- Chiarezza: le informazioni devono essere chiare e formulate in un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Per questo ci vogliono mezzi d'informazione speciali, ad es. carte semplificate o illustrative.
- Esposizione dei compiti di coordinamento: i vari interessi di utilizzazione e i compiti di coordinamento che ne scaturiscono dovranno essere chiaramente individuabili.
- Informazioni sulla collaborazione già avvenuta: per gli interessati la valutazione della pianificazione verrà facilitata se dai materiali informativi scaturirà chi in un momento precedente del processo di pianificazione ha già potuto presentare i propri interessi (ad es. Confederazione, Cantoni limitrofi, responsabili della pianificazione regionali, organizzazioni).

La partecipazione ha più implicazioni di una consultazione. Non basta prendere solo atto delle proposte e delle obiezioni; l'autorità competente deve invece reagire alle obiezioni in modo costruttivo, sia tenendone conto nella pianificazione, sia giustificando una loro mancata tenuta in considerazione in un rapporto sulla partecipazione.

Il Cantone deve procedere in modo adeguato all'oggetto della pianificazione. Il Cantone può fondare i suoi procedimenti sul diritto cantonale esistente e sui tradizionali usi politici. La procedura deve però essere invitante e consentire una vera partecipazione. Le forme di partecipazione scelte fino ad ora poggiano solitamente su procedure di consultazione e non hanno sempre dimostrato di avere successo. Per la riuscita della partecipazione, oltre alla forma, è di fondamentale importanza formulare adeguatamente le domande.

È importante che l'informazione coincida con l'offerta relativa alla partecipazione. Informazioni e partecipazione non possono essere separate: da un lato, la buona informazione, al contrario della propaganda, cerca il dialogo; dall'altro lato, la partecipazione dipende chiaramente dall'informazione. Le procedure di partecipazione devono soddisfare le esigenze di una politica d'informazione aperta e di un'aperta risoluzione dei conflitti⁵³.


C 4.4 Esame e approvazione da parte della Confederazione

Non è possibile per la Confederazione esaminare dettagliatamente i piani direttori per individuare possibili vizi giuridici (a questo proposito si consulti il cap. 4.43).

Si deve reagire alle obiezioni

La procedura di partecipazione deve essere invitante ...

... e presuppone un'adeguata informazione dei cittadini



53) LINDER W.; Mitwirkungsverfahren und -modelle (Procedure e modelli di partecipazione); Berna 1992

D 4.41 Esame della situazione

Quando l'autorità cantonale competente decide di allestire un piano direttore o di adeguare un piano direttore già esistente e ne chiede l'approvazione, il piano direttore o gli adeguamenti in questione vengono sottoposti a un esame.

L'esame è volto a stabilire

- se i requisiti posti alla procedura ai sensi degli artt. 4, 7 e 10 LPT sono soddisfatti;
- se i requisiti posti ai fondamenti, al piano direttore e ai chiarimenti in conformità degli artt. 6 e 8 LPT e degli artt. 4–7 OPT sono soddisfatti (a questo proposito cfr. cap. 3);
- se il piano direttore si basa su fondamenti adeguati e sufficienti per prendere una decisione in merito (a questo proposito cfr. cap. 1);
- se le indicazioni del piano direttore o dei suoi adeguamenti rispondono ai requisiti previsti dal diritto federale (a questo proposito cfr. cap. 2);
- se, in caso di divergenze di interessi, si è provveduto a mettere in evidenza le discrepanze, a ponderare gli interessi e a pattuire l'ulteriore coordinamento.

D 4.42 Procedura d'esame

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio dirige la procedura d'esame in conformità dell'art. 10 cpv. 1 OPT e redige un rapporto d'esame. I servizi federali incaricati di compiti d'incidenza territoriale devono partecipare alla procedura.

In caso di rielaborazioni, il DFGP si consulta con i Cantoni vicini, i quali all'occorrenza vengono ascoltati anche in caso di adeguamenti del piano direttore. La responsabilità spetta all'UFPT.

Sulla base dei risultati dell'esame, il Cantone richiedente viene ascoltato ancora una volta prima dell'approvazione.

C 4.41 Esame della situazione

Il piano direttore e i suoi adeguamenti vengono esaminati quando esistono i documenti d'esame. Si tratta del compendio sui fondamenti (per gli adeguamenti, i fondamenti necessari per la presa delle decisioni), delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato e del rapporto esplicativo.

Per le rielaborazioni (globali) devono essere inoltrate 50 copie, per gli adeguamenti le copie da inoltrare sono in parte anche meno. Per i fondamenti sono in linea di massima richiesti solo il compendio sui fondamenti e brevi riassunti (a questo proposito si consulti il cap. 1.1). Ai documenti d'esame si devono allegare i fondamenti importanti in forma completa.

Anche gli adeguamenti del piano direttore devono basarsi sui fondamenti in conformità dell'art. 6 LPT.

Per l'esame materiale si deve attribuire un'importanza particolare alla collaborazione a livello federale. Le indicazioni del piano direttore sovracantonali vengono esaminate con maggiore attenzione⁵⁴. Fra queste rientrano:

- la considerazione adeguata dei compiti della Confederazione e dei Cantoni limitrofi (a questo proposito si consulti il cap. 4.22, Collaborazione con i Cantoni e i Paesi limitrofi);
- la presentazione delle circostanze determinanti per i vari interessi nonché indicazioni in merito allo stato del coordinamento e all'ulteriore procedura⁵⁵;
- la resa nota delle ponderazioni degli interessi effettuate.

C 4.42 Procedura d'esame

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio esegue la parte principale dell'esame formale e materiale. Se giunge a concludere che si tratta di un semplice aggiornamento, esso lo comunica agli interessati. Nell'ambito della consultazione, i Cantoni limitrofi possono anche essere chiamati a rispondere a domande concrete.

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio redige il rapporto d'esame. Questo rapporto contiene il risultato dell'esame formale e materiale nonché delle consultazioni.

Gli adeguamenti del piano direttore, che sono stati realizzati in base alla presente guida, dovrebbero di norma essere approvati entro tre mesi. La procedura d'esame per i piani direttori rielaborati globalmente non deve durare più di sei mesi dalla loro presentazione fino all'approvazione da parte del Consiglio federale.

La Confederazione non esamina ogni dettaglio del piano direttore

... le indicazioni del piano direttore di importanza sovracantonale vengono però esaminate con maggiore precisione

L'UFPT dirige la procedura e redige il rapporto d'esame

Termini per l'approvazione



54) A questo proposito si veda TSCHANNEN Pierre, Der Richtplan und die Abstimmung raumwirksamer Aufgaben (Diss) (Il piano direttore e il coordinamento dei compiti di incidenza territoriale – tesi), Berna 1986, pag. 394

55) Art. 5 e 6 OPT




Fig. 14: determinazione dei requisiti per l'approvazione




Fig. 15: fasi dell'esame del piano direttore

D 4.43 Approvazione

Le rielaborazioni del piano direttore vengono approvate dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale approva gli adeguamenti del piano direttore qualora questi siano soggetti contemporaneamente all'approvazione da parte del Consiglio federale nell'ambito di altre procedure d'approvazione (di norma, nell'ambito di una decisione collettiva; procedure coordinate) o se sono contestati dai servizi federali o dai Cantoni vicini.

Il Dipartimento approva gli adeguamenti del piano direttore qualora questi siano incontestati⁵⁶.

D 4.5 Procedura di conciliazione

In linea di massima, la divergenza di interessi che emerge nell'ambito della soluzione di conflitti territoriali deve essere affrontata con la collaborazione. La procedura di conciliazione deve essere avviata solo quando non si può giungere a un'intesa.

56) Art. 11 cpv. 2 OPT

C 4.43 Approvazione

Con la decisione relativa all'approvazione i piani direttori possono essere approvati interamente o parzialmente, si possono richiedere integrazioni, disporre procedure di conciliazione⁵⁷ (a questo proposito si consulti il cap. 4.5) oppure, in determinate circostanze, si possono attuare modifiche. La decisione relativa all'approvazione si esaurisce nel documento provvisorio di conformità al diritto federale: essa elimina pratiche cantonali che a prima vista sembrano contraddire il diritto federale, ma non preserva la pratica approvata da successive impugnazioni⁵⁸.

Se la realizzazione di un progetto concreto, la cui valutazione è di competenza del Consiglio federale, richiede un adeguamento del piano direttore, la domanda di approvazione del piano direttore viene integrata nella procedura giuridica speciale (ad es. procedura di concessione, procedura di approvazione del piano) e, a seconda della possibilità, trasmessa al Consiglio federale dal Dipartimento responsabile.

Le decisioni relative all'approvazione del Consiglio federale vengono pubblicate sul Foglio ufficiale.

Gli aggiornamenti del piano direttore non richiedono nessuna approvazione (a questo proposito si consulti il cap. 5.3). Basta una comunicazione immediata all'UFPT⁵⁹. Se l'UFPT ritiene che una modifica presentata come aggiornamento debba essere trattata come adeguamento, esso avvia la procedura di approvazione.

Importanza e tenore della decisione relativa all'approvazione

Coordinamento delle procedure per gli adeguamenti del piano direttore

Gli aggiornamenti del piano direttore non richiedono nessuna decisione relativa all'approvazione

C 4.5 Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione ha lo scopo di risolvere senza costi eccessivi i conflitti che non si possono appianare durante la pianificazione⁶⁰. Le divergenze di interessi devono dapprima essere risolti mediante la collaborazione. La procedura di conciliazione deve essere avviata solo quando non si riesce a risolvere le divergenze con la collaborazione. La procedura in conformità dell'art. 12 LPT ha unicamente una funzione di aiuto decisionale e non è dunque un giudizio d'impugnazione. Il Consiglio federale, che approva i piani direttori cantonali⁶¹, è l'unica e l'ultima istanza; la sua decisione è definitiva^{62 e 63}.

La collaborazione precede la procedura di conciliazione

57) Art. 12 LPT

58) TSCHANNEN Pierre, Der Richtplan und die Abstimmung raumwirksamer Aufgaben (Diss.) (Il piano direttore e il coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale – tesi), Berna 1986, pag. 392

59) Art. 11 cpv. 3 OPT

60) Chiarimenti sulla LPT, N 1 all'art. 12

61) Art. 11 cpv. 1 LPT

62) Art. 98 lett. a, 116 lett. g Legge federale sull'organizzazione giudiziaria/OG

63) Art. 79 cpv. 1 Legge federale sulla procedura amministrativa



D 4.51 Motivo per attuare una procedura di conciliazione

Il Consiglio federale ordina d'ufficio la procedura di conciliazione quando non può approvare i piani direttori, parti di essi, o rielaborazioni o adeguamenti dei medesimi⁶⁴. Inoltre, la procedura di conciliazione può essere richiesta in qualsiasi momento nel corso della collaborazione⁶⁵. Possono presentare una richiesta di conciliazione al DFGP il Cantone pianificatore, il Cantone vicino e i servizi federali.

D 4.52 Premesse per attuare una procedura di conciliazione

Una procedura di conciliazione può essere avviata

- se, in relazione al piano direttore, sorgono conflitti territoriali tra i Cantoni interessati e i Cantoni vicini o la Confederazione. I conflitti con i Paesi limitrofi devono essere risolti secondo una procedura speciale. I conflitti interni al Cantone, le violazioni di diritto e le questioni relative alla procedura non possono essere oggetto di una procedura di conciliazione;
- se i conflitti sono maturi per una decisione, cioè se i diversi giudizi sono noti e le decisioni risolutive sono urgenti;
- se le precedenti trattative non hanno avuto esito e se non c'è possibilità di trovare un'intesa nell'ambito del processo ordinario di coordinamento. La procedura di conciliazione non sostituisce la collaborazione.

D 4.53 Procedura e disposizioni del Consiglio federale

Prima di disporre la procedura di conciliazione, occorre ascoltare le parti in causa.

Le disposizioni del Consiglio federale comprendono:

- l'indicazione di coloro che devono prendere parte alla procedura (ad es. autorità, privati, periti);
- la direzione (presidenza, segreteria);
- il tipo di procedura (ad es. commissione, mandato a un perito, ecc.);
- un mandato preciso (definizione del compito, del metodo, ecc.);
- un arco di tempo (massimo 3 anni in conformità dell'art. 12 cpv. 3 LPT);
- la forma e l'impiego dei risultati;
- eventuali autorizzazioni (ad es. per il conferimento di mandati) e un eventuale quadro dei costi;
- misure cautelari.

Se non si giunge a un'intesa, il Consiglio federale decide al più tardi entro tre anni dal momento in cui ha disposto la procedura di conciliazione.

64) Art. 12 cpv. 1 LPT

65) Art. 7 cpv. 2 LPT

C 4.51 Motivo per attuare una procedura di conciliazione

Ogni parte coinvolta nella controversia può richiedere la conciliazione. Ogni parte ha il diritto di avviare la procedura in conformità dell'art. 12 LPT⁶⁶. L'udienza di conciliazione è un ultimo tentativo per cercare di risolvere il conflitto in modo consensuale⁶⁷. Il processo di pianificazione viene concluso con la decisione del Consiglio federale concernente l'approvazione.

Cantoni e Confederazione possono richiedere la procedura di conciliazione

C 4.52 Premesse per attuare una procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione è stata pensata per risolvere esclusivamente conflitti di utilizzazione. Le divergenze devono avere per oggetto compiti di incidenza territoriale. Non tutte le insufficienze che ostacolano l'approvazione del piano portano a una procedura di conciliazione. L'avvio di una procedura di conciliazione non è giustificato per l'eliminazione di vizi di procedura o di aspetti che contravvengono al diritto federale. Se le parti si basano su fondamenti diversi, il Consiglio federale giudica questi ultimi solo allo scopo di poter risolvere il conflitto attuale⁶⁸.

La procedura di conciliazione è prevista per i conflitti di utilizzazione in caso di importanti compiti d'incidenza territoriale

C 4.53 Procedure e disposizioni del Consiglio federale

La procedura di conciliazione è possibile durante l'intera pianificazione direttrice; tuttavia le domande per il suo avvio devono essere inoltrate al più tardi prima dell'avvio della procedura di conciliazione. La decisione del Consiglio federale concernente l'approvazione è definitiva.

Le domande di procedura di conciliazione devono essere inoltrate prima della decisione del Consiglio federale

66) Chiarimenti sulla LPT, N 7 all'art. 7

67) Chiarimenti sulla LPT, N 12 all'art. 12

68) Chiarimenti sulla LPT, N 4 segg. all'art. 12



D 4.6 Sussidi federali alle spese per i piani direttori

La Confederazione concede dei sussidi alle spese per i piani direttori quando per l'allestimento del piano si renda necessario un intervento che supera di gran lunga i lavori cantonali usuali. L'Ordinanza concernente i sussidi alle spese per i piani direttori del 13 agosto 1980⁶⁹ disciplina le condizioni e la procedura per ottenere detti sussidi.

69) RS 700.4

C 4.6 Sussidi federali alle spese per i piani direttori

Per l'erogazione dei sussidi vanno osservati i seguenti principi:

- sono computabili materialmente quelle spese che sono necessarie all'approntamento del piano direttore e che vengono sostenute da terzi (specialisti esterni all'amministrazione). Fra queste rientrano, oltre all'elaborazione del piano direttore, in particolare anche l'elaborazione dei principi in base all'art. 6 LPT, la redazione del compendio sui fondamenti, l'elaborazione delle linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato nonché la redazione del rapporto esplicativo. I lavori che sono necessari per la messa in pratica e che sono richiesti a causa delle istruzioni del piano direttore hanno diritto ad essere sussidiati esclusivamente quando ci sono da colmare delle lacune del piano direttore. Studi di approfondimento e strumenti ausiliari per l'esecuzione del piano direttore (ad es. raccomandazioni, direttive, guide, ecc.) non hanno diritto a sussidi. Non sono computabili le spese amministrative generali, i costi per i lavori di ricerca generali e per particolari lavori di progettazione.
- I sussidi vengono erogati per lavori precisamente definiti e presentati con un programma di lavoro, il quale deve essere inoltrato prima dell'inizio dei lavori. Per lavori che sono stati iniziati prima della presentazione della pratica di sovvenzione, di norma non vengono concessi sussidi federali. In casi giustificati, il Consiglio federale può approvare l'inizio anticipato dei lavori. Per la garanzia di un sussidio federale resta tuttavia riservato l'esame materiale nell'ambito della valutazione della successiva domanda di sovvenzione.
- La presentazione di nuove domande di sovvenzione non dipende a livello temporale dal conteggio di vecchie pratiche di sovvenzione. Le vecchie pratiche di sovvenzioni dovranno tuttavia essere inoltrate per il conteggio al più presto dopo la conclusione dei lavori.

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio è l'organo esecutivo per i sussidi destinati ai piani direttori. Al modulo della domanda si devono allegare gli allegati in conformità dell'art. 4 dell'ordinanza. È auspicato un contatto tempestivo con l'UFPT.

Per incarichi a terzi nell'ambito dei fondamenti e del piano direttore la Confederazione eroga sussidi



D 5 Applicazione e aggiornamento del piano direttore

D 5.1 Compiti di esecuzione del Cantone in generale

Dall'applicazione del piano direttore, per il Cantone emergono in particolare i seguenti compiti:

- verificare la compatibilità tra le pianificazioni (piani direttori regionali e concezioni di sviluppo, pianificazioni di utilizzazione e pianificazioni settoriali) e le decisioni singole d'incidenza territoriale, da un lato, e il piano direttore, dall'altro;
- garantire procedure coordinate;
- tutelare la prevenzione ambientale nell'ambito di provvedimenti d'incidenza territoriale.

D 5.2 Obbligatorietà del piano direttore per le autorità

Una volta approvato dal Consiglio federale, il piano direttore vincola allo stesso modo le autorità di ogni livello⁷⁰.

70) Art. 9 cpv. 1 LPT

C 5 Applicazione e aggiornamento del piano direttore

C 5.1 Compiti di esecuzione del Cantone in generale

Il mandato del piano direttore concerne e influenza direttamente diversi compiti esecutivi della pianificazione territoriale.

Le istruzioni per il coordinamento del piano direttore devono tenere conto dei regolamenti cantonali sul coordinamento delle procedure. Si deve esporre la procedura guida oppure le procedure determinanti. I presupposti dell'aggiornamento del piano direttore sono creati mediante una chiara delimitazione dei binari, dei principi e degli ulteriori passi da compiere per il coordinamento.

L'obbligo che la pianificazione del territorio ha nei confronti della tutela ambientale scaturisce dall'art. 1 e 3 LPT. Questo compito vale sia per i criteri orientativi sia per le istruzioni per il coordinamento.

Verificare l'accordo con il piano direttore

... coordinare le procedure e

... coordinarle con le esigenze della protezione dell'ambiente

C 5.2 Obbligatorietà del piano direttore per le autorità

L'obbligatorietà del piano direttore può essere caratterizzata come segue:

- il piano direttore vincola tutte le autorità incaricate di compiti d'incidenza territoriale, quindi anche quelle federali e quelle dei Cantoni limitrofi.
- Il piano direttore vincola le autorità nella loro valutazione concernente la pianificazione. Questo vale in particolare per la ponderazione degli interessi che costituiscono la base delle definizioni del piano direttore: le istanze di pianificazione successive restano vincolate per quanto concerne il loro margine dispositivo alla precedente ponderazione degli interessi. Resta riservato l'esame della conformità giuridica⁷¹.
- Un piano direttore ha effetto fintantoché i dati di base, gli obiettivi e le misure non subiscono importanti cambiamenti. Nel caso in cui la situazione cambiasse, si ponessero nuovi compiti oppure fosse possibile trovare una soluzione complessivamente migliore, le autorità possono richiedere un adeguamento del piano direttore (cfr. cap. 4.1).
- Successive interpretazioni dei dati di base che contraddicono il piano direttore non possono essere contrapposte alle indicazioni del piano direttore. In questo senso, l'approvazione del piano direttore ha ripercussioni indirettamente vincolanti sui dati di base. Restano riservate le situazioni mutate e le nuove conoscenze acquisite da successivi chiarimenti.
- Il piano direttore non conosce obblighi diversi. Le indicazioni del piano direttore hanno tuttavia effetti diversi, a seconda se si tratta di indicazioni del piano direttore già coordinate, ancora da coordinare o non ancora pronte per il coordinamento. Il diverso effetto scaturisce dalle concrete istruzioni per il coordinamento (decisioni del piano direttore concernenti l'ulteriore procedura). Le decisioni del piano direttore

Il piano direttore è vincolante nella stessa misura per tutte le autorità

Le autorità possono richiedere un adeguamento del piano direttore

Il piano direttore non conosce obblighi diversi, a seconda dello stato del coordinamento le sue informazioni hanno invece effetti diversi

71) TSCHANNEN Pierre, Der Richtplan und die Abstimmung raumwirksamer Aufgaben (Diss.) (Il piano direttore e il coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale – tesi), Berna 1986, pag. 360 e 362

Le decisioni sul piano direttore che non vincolano la Confederazione devono poter essere chiaramente distinte dalle altre nel testo del piano direttore.

D 5.3 Informazione sullo svolgimento della pianificazione e sull'aggiornamento del piano direttore

Il Cantone deve presentare un rapporto all'Ufficio federale della pianificazione del territorio almeno ogni quattro anni⁷².

Gli aggiornamenti sono modifiche del piano direttore nell'ambito delle istruzioni di coordinamento prestabilite, nonché degli obiettivi, dei principi e delle indicazioni (criteri orientativi) delineati nelle decisioni sul piano direttore.

Gli aggiornamenti devono essere effettuati periodicamente. L'Ufficio federale della pianificazione del territorio e gli altri destinatari degli uffici interessati devono esserne immediatamente informati.

72) Art. 9 cpv. 1 OPT

sono indipendenti dalle categorie di coordinamento in base all'art. 5 cpv. 2 OPT, le quali sono tutte vincolanti nella stessa misura per le autorità.

Le indicazioni del piano direttore che, al di fuori del contenuto minimo previsto dal diritto federale in base all'art. 8 LPT devono essere vincolanti solo per il Cantone, i responsabili della pianificazione regionali e i Comuni, devono essere segnalate chiaramente e formalmente nel testo del piano direttore, affinché la Confederazione possa riconoscere che il Cantone vuole regolare consapevolmente una situazione interna al Cantone.

C 5.3 Informazione sullo svolgimento della pianificazione e sull'aggiornamento del piano direttore

Il Cantone informa periodicamente l'Ufficio federale della pianificazione del territorio e l'opinione pubblica sull'attuale stato dello sviluppo territoriale e della pianificazione direttrice.

Il rapporto in base all'art. 9 cpv. 1 OPT fornisce informazioni sui principali cambiamenti dei fondamenti, sull'attuazione dei criteri orientativi, sulle istruzioni per il coordinamento nonché sugli adeguamenti previsti o la rielaborazione del piano direttore.

Questo rapporto serve anche a fornire una panoramica a tutti i servizi interessati alla pianificazione territoriale sullo stato della pianificazione territoriale e a garantire la collaborazione. In questo modo, il Cantone ha l'opportunità di riassumere in un ambito più vasto le pratiche ancora pendenti e di informarsi in merito.

L'aggiornamento del piano direttore si riferisce alle decisioni sul piano direttore e non sulle altre informazioni che sono contenute nel testo del piano direttore per la comprensione delle decisioni (a questo proposito si consulti il cap. 3.31). L'aggiornamento ha l'obiettivo di sostenere i processi del piano direttore auspicati dalle istruzioni per il coordinamento. L'aggiornamento non può però indurre a redigere in modo impreciso le decisioni sul piano direttore, affinché i servizi incaricati dell'esecuzione possano presentare la loro valutazione al servizio delle indicazioni del piano direttore. La redazione precisa delle decisioni del piano direttore è quindi di grande importanza in vista dell'aggiornamento del piano direttore. Le decisioni del piano direttore devono contenere chiare condizioni quadro per quanto concerne l'obiettivo e le intenzioni e presentare il margine di valutazione per l'ulteriore esecuzione.

L'attuazione degli obiettivi e delle intenzioni descritti nel piano direttore nell'ambito del percorso indicato per il coordinamento non necessita di approvazione. L'esecuzione deve però essere fissata dal Cantone (a questo proposito si veda il cap. 5.4); il piano direttore deve essere aggiornato e fascicolato periodicamente per motivi economico-amministrativi.

Le indicazioni del piano direttore che vincolano solo i Cantoni devono essere contraddistinte

Un'informazione periodica del Cantone sullo stato della pianificazione direttrice ...


... serve a fornire una panoramica e a garantire la collaborazione

Le decisioni sul piano direttore sono oggetto dell'aggiornamento

Si deve presentare un rapporto sugli aggiornamenti effettuati

D 5.4 Compiti dell'ufficio cantonale di pianificazione del territorio in relazione al piano direttore

Gli uffici cantonali di pianificazione del territorio garantiscono l'applicazione e l'aggiornamento del piano direttore cantonale, collaborano con altri uffici, provvedono a un'adeguata organizzazione, informano periodicamente chi di dovere degli sviluppi territoriali e aggiornano i fondamenti.



C 5.4 Compiti dell'ufficio cantonale di pianificazione del territorio in relazione al piano direttore

Valutazione di pianificazione del territorio

Le questioni di pianificazione del territorio devono essere considerate accuratamente e specificamente tanto per le decisioni cantonali d'incidenza territoriale quanto per le consultazioni del Cantone in materia di progetti d'incidenza territoriale della Confederazione. Se la Confederazione eroga sussidi, approva piani o rilascia autorizzazioni o concessioni per attività d'incidenza territoriale, i servizi federali esaminano se il compito di pianificazione è sufficientemente adempiuto in vista della decisione⁷³. Sebbene i Cantoni possano stabilire liberamente chi debba esaminare se la pratica di pianificazione del territorio viene rispettata e, in particolare, se essa è in accordo con i piani direttori e di utilizzazione, solitamente essi incaricano l'ufficio cantonale di pianificazione del territorio di svolgere questi compiti.

Le esigenze e le decisioni territoriali richiedono un esame accurato e specifico

Indicazioni per le pianificazioni settoriali e la consulenza delle autorità competenti

L'ufficio cantonale si mette a disposizione delle autorità competenti di tutti i livelli per fornire loro la consulenza necessaria all'ulteriore sviluppo e all'applicazione del piano direttore. Esso informa i servizi competenti delle pianificazioni settoriali d'incidenza territoriale sui principi e sulle indicazioni concernenti la pianificazione settoriale in conformità del piano direttore.

Una consulenza tempestiva è particolarmente efficace

Indicazioni per le pianificazioni di utilizzazione

L'ufficio cantonale informa, prima dell'inizio di una revisione del piano di utilizzazione, il Comune sulle indicazioni del piano direttore per quanto concerne la pianificazione di utilizzazione. Il Comune espone l'esecuzione nel rapporto sulla pianificazione d'utilizzazione in base all'art. 26 OPT.

... come pure un coordinamento accurato della pianificazione cantonale con quella comunale

Esecuzione della pianificazione come controllo del piano direttore

Il continuo confronto del piano direttore con gli effettivi interventi di pianificazione e con l'osservazione del territorio mostra dove il piano direttore debba essere adeguato a causa delle effettive situazioni e dei possibili sviluppi (spazio, tempo, organizzazione o mezzi), e dove in futuro si debbano scegliere formulazioni aperte per motivi di sicurezza giuridica che restino valide al di là degli avvenimenti quotidiani.

Le esigenze territoriali mutevoli devono essere rilevate e richiedono interventi tempestivi

Allestimento di un sistema d'informazione territoriale

L'applicazione del piano direttore e l'aggiornamento dello stato della pianificazione e del coordinamento possono essere sostenuti efficientemente mediante il sistema

I sistemi informatici forniscono un efficace supporto

73) Art. 15 cpv. 1 OPT

d'informazione su supporti EED. Le decisioni sul piano direttore possono essere così aggiornate in una banca dati in modo razionale e affidabile.

Un sistema d'informazione è utile anche per l'aggiornamento e il completamento nonché per il controllo dei fondamenti. Esso consente un aggiornamento continuo ed efficiente nonché una valutazione periodica.

I principali fondamenti che possono essere rilevati in un sistema di questo tipo sono:

- un inventario sulle pianificazioni di utilizzazione in vigore con un compendio sullo stato dell'urbanizzazione e dell'edificazione nonché sulle riserve di utilizzazione (art. 21 OPT);
- un compendio sui piani direttori regionali e sui progetti d'incidenza territoriale e le definizioni nelle concezioni per lo sviluppo;
- un compendio sulle pianificazioni settoriali d'incidenza territoriale del Cantone;
- una banca dati con i principali dati concernenti l'utilizzazione e lo sviluppo del territorio (osservazione del territorio: importanti indicatori per l'osservazione del territorio sono i dati sulla popolazione, posti di lavoro, pendolari, edifici e abitazioni, letti e pernottamenti), le superfici per le diverse utilizzazioni, il traffico, l'approvvigionamento e l'inquinamento ambientale.



Sommario Parte 3: allegato dell'Ufficio federale

A1	Fondamenti e chiarimenti (esempi di esposizione)	110
	(previste successive integrazioni alla prima edizione)	
A 2	Rappresentazione grafica del piano direttore	
	(esempi di esposizione per il contenuto e la forma)	111
A 2.1	Struttura formale della rappresentazione grafica del piano direttore	111
A 2.2	Struttura contenutistica della rappresentazione grafica del piano direttore	112
A 3	Testo del piano direttore	
	(esempi di esposizione per il contenuto e la forma)	116
	Insediamiento	118
	Natura e paesaggio	120
	Trasporti	121
	Approvvigionamento e smaltimento/altre utilizzazioni territoriali	124
	Altre possibilità di configurazione per il testo del piano direttore	126
A 4	Elaborazione, adeguamento e aggiornamento del piano direttore	
	(Previste successive integrazioni alla prima edizione)	
A 5	Applicazione	
A 5.1	Organizzazione del progetto a livello federale (procedure di esame e di approvazione) (Previste successive integrazioni alla prima edizione; ad es. per il coordinamento delle procedure, per le relazioni esistenti fra la pianificazione direttrice e la protezione dell'ambiente, per il sistema d'informazione territoriale per le decisioni concernenti il piano direttore)	
A 6	Glossario	131
A 7	Elenco delle leggi e delle pianificazioni federali, a cui si rimanda nella guida	136
A 7.1	Leggi e ordinanze	136
A 7.2	Decreti federali concernenti gli impianti	137
A 7.3	Piani settoriali	137
A 7.4	Concezioni	138
A 7.5	Inventari per la protezione	138
A 7.6	Catasti in conformità dell'OIF	138
A 8	Elenco delle abbreviazioni e delle illustrazioni	139
8.1	Abbreviazioni	139
8.2	Illustrazioni	140
A 9	Elenco bibliografico e del materiale di consultazione	141



A 1 Fondamenti e chiarimenti (esempi di esposizione)


Gli esempi relativi ai fondamenti e ai chiarimenti verranno preparati dopo che sarà stata completata la guida e verranno pubblicati in un successivo aggiornamento.



A 2 Rappresentazione grafica del piano direttore (esempi di esposizione per il contenuto e la forma)

A 2.1 Struttura formale della rappresentazione grafica del piano direttore

La rappresentazione grafica del piano direttore presenta tre diversi «livelli». Il livello inferiore è costituito da una carta di base. Il secondo livello contiene i dati di base determinanti per il piano direttore e il terzo livello le indicazioni vere e proprie del piano direttore (vincolanti per le autorità).



(criteri orientativi e istruzioni per il coordinamento) sotto forma di sigle simboliche, lineari e superficiali. Queste figurano a colori pieni per differenziarle chiaramente dai dati di base.

Dati di base sotto forma di sigle simboliche, lineari e superficiali in nero

Carta topografica in bianco/nero scala 1 : 50 000

Fig. 16: Struttura stratificata della rappresentazione grafica del piano direttore

Carta di base

La carta di base rappresenta lo sfondo della rappresentazione grafica del piano direttore. Essa ha il compito di garantire un rapido orientamento territoriale senza ostacolare il contenuto tematico della rappresentazione grafica.

Per le carte di base si lavora preferibilmente con le carte nazionali in scala di 1 : 50 000 e 1 : 100 000; quest'ultima viene comunque ingrandita in scala 1 : 50 000. (La carta in scala di 1 : 25 000 non è adatta perché troppo dettagliata).

La carta di base ha solo carattere ausiliario. È importante che sulla rappresentazione grafica del piano direttore vengano soprattutto messe in evidenza le indicazioni del piano direttore in modo che possano essere individuate rapidamente. Questo risultato può essere ottenuto stampando la carta di base non in «nero pieno» ma in una sfumatura di grigio. I campioni di carte qui allegati mostrano queste due varianti: carta di Sciaffusa con carta di base nera; carta di Lucerna con una carta di base in una sfumatura di grigio.

Dati di base

Nel capitolo «Direttive» si dispone quali elementi devono essere compresi nei dati di base. Affinché il suo «carattere di sfondo» possa esprimersi correttamente, è



indispensabile una rappresentazione cartografica discreta delle informazioni concernenti i dati di base.

Per la rappresentazione dei dati di base non ci si può appoggiare solo alle informazioni cartografiche della carta di base (carta nazionale). Sulla carta nazionale la densità delle informazioni è ancora troppo grande e non è possibile ottenere una panoramica che vada oltre i confini locali. Per la rappresentazione degli elementi d'importanza sovralocale dei dati di base, è adeguata la seguente soluzione:

Le informazioni da rappresentare nei dati di base – ad esempio la rete stradale sovraordinata – vengono ritracciate ancora una volta davanti allo sfondo della carta di base. Prendendo ancora ad esempio la rete stradale, ci si limiterà a tracciare le strade più importanti evidenziandole però con mezzi cartografici (colori, spessore dei tratteggi, ecc.) in modo tale da distinguerle chiaramente dalle strade che figurano sulla carta di base.

Indicazioni del piano direttore

Le indicazioni del piano direttore comprendono le informazioni più importanti della rappresentazione grafica del piano direttore. Le indicazioni del piano direttore devono essere rappresentate in modo che saltino immediatamente all'occhio, davanti allo sfondo orientativo della carta di base e dei dati di base. A questo scopo verranno utilizzati colori pieni e coprenti. Anche con la scelta dello spessore del tratto di penna per le linee o i tratteggi nonché con il dimensionamento dei simboli utilizzati è possibile influenzare il grado di riconoscibilità o la dominanza visiva.

A 2.2 Struttura contenutistica della rappresentazione grafica del piano direttore

La struttura della rappresentazione grafica e delle leggende corrispondono alla suddivisione utilizzata nell'intera guida «Insediamento, natura e paesaggio, trasporti, approvvigionamento e smaltimento e altre utilizzazioni territoriali». Oltre a questa suddivisione tematica, la rappresentazione grafica e le leggende si differenziano a seconda se si riferiscono ai dati di base o alle indicazioni del piano direttore.

AVVERTENZA

L'annotazione sulla rappresentazione grafica del piano direttore come dati di base o come indicazioni del piano direttore dipende dal rispettivo stato di avanzamento della pianificazione.

I progetti e le pianificazioni ancora in fase di coordinamento o già coordinati ma non ancora realizzati vengono rappresentati come indicazioni del piano direttore. Gli impianti infrastrutturali esistenti, le pianificazioni garantite giuridicamente (ad es. zone edilizie, SAC, zone naturali protette, inventari federali), ecc. vengono rappresentate come dati di base, a condizione che non ci sia bisogno di un nuovo coordinamento. È possibile, ad esempio, che i territori a edilizia sparsa, le SAC, i territori agricoli protetti, ecc. possano, a seconda del grado di avanzamento della pianificazione, essere definiti in un posto come indicazioni del piano direttore e in un altro come dati di base.



Per i modelli cartografici allegati⁷⁴ di Sciaffusa e di Lucerna si è fatto attenzione a non realizzare una rappresentazione cartografica troppo dettagliata. Il fatto di limitarsi agli aspetti fondamentali presenta diversi vantaggi:

- è possibile limitare il numero delle sigle cartografiche necessarie e, di conseguenza, evitare leggende troppo lunghe e poco chiare per l'utente;
- la carta non è sovraccarica di sigle e quindi risulta essere più leggibile;
- la discreta rappresentazione cartografica delle informazioni aumenta l'attualità della carta.

AVVERTENZA

È possibile ottenere informazioni più dettagliate nel seguente modo:

- nel testo del piano direttore
- nei chiarimenti al testo del piano direttore
- nelle carte panoramiche o parziali che integrano la carta del piano direttore

Il collegamento delle indicazioni del piano direttore nelle carte modello con gli esempi di testo del piano direttore è stabilito con una numerazione, la quale figura sulla carta in nero su fondo bianco; la prima cifra si riferisce al settore (insediamento (1), natura e paesaggio (2), ecc. in base alla numerazione nella leggenda).

Le seguenti descrizioni concernono i singoli settori dei due modelli cartografici di Sciaffusa e Lucerna o la leggenda.

Insedimento

L'area di insediamento (come dati di base e come indicazioni del piano direttore) è rappresentata in forma del tutto indifferenziata. Solo i territori d'insediamento dei posti di lavoro di rilievo cantonale sono stati separati e rappresentati come superfici. Per contraddistinguere le aree dotate di edifici e impianti pubblici è stato utilizzato un simbolo.

È perfettamente possibile effettuare un'ulteriore ripartizione del territorio d'insediamento (cfr. a questo proposito ad es. la rappresentazione grafica del piano direttore del Canton Argovia). Per non sovraccaricare la rappresentazione grafica del piano direttore, è possibile anche allestire una carta supplementare in grande scala per l'intero Cantone nel testo del piano direttore.

Il territorio d'insediamento come indicazione del piano direttore funge da indicazione cantonale e mostra dove l'area d'insediamento si possa o si debba modificare dal punto di vista sovralocale. Al contrario della rappresentazione del confine delle zone edificabili (cfr. sotto), il confine del territorio d'insediamento è rappresentato «sfuocato».

⁷⁴) In conformità dei dati di base territoriali reali, per entrambi i modelli cartografici sono state fissate indicazioni del piano direttore fittizie volutamente divergenti dai piani direttori validi a norma di legge.



Le zone edificabili considerate tali per legge sono rappresentate nella loro estensione come dati di base. Se le zone edificabili e il territorio d'insediamento divergono fra loro, il territorio d'insediamento non dovrà più essere rappresentato come dati di base bensì come indicazioni del piano direttore.

Natura e paesaggio

Le superfici per l'avvicendamento delle colture vengono, a seconda dello stato di avanzamento della pianificazione, rappresentate come dati di base o indicazioni del piano direttore. Queste ultime sono necessarie quando le superfici per l'avvicendamento delle colture sul piano comunale non sono ancora garantite da una zona agricola considerata tale per legge oppure quando esiste ancora un bisogno di coordinamento fra le superfici per l'avvicendamento delle colture e le zone edificabili.

Gli inventari federali sono riportati sulle carte modello come informazioni, nella loro estensione come dati di base⁷⁵. Per tutti i tipi d'inventario è stata impiegata una sigla unitaria. Si può realizzare un'ulteriore differenziazione nei chiarimenti al piano direttore oppure mediante l'introduzione di altre sigle nella carta. Informazioni supplementari relative agli inventari si trovano solitamente nei fondamenti.

Le zone naturali e agricole protette di rilievo regionale o cantonale nonché lo spazio che va lasciato libero da costruzioni vengono rappresentati analogamente alle superfici per l'avvicendamento delle colture, in conformità del loro effettivo stato di protezione, come dati di base o come indicazioni del piano direttore.

Trasporti

Per non sovraccaricare la carta del piano direttore e la leggenda, per il settore dei trasporti sono state impiegate abbastanza poche sigle. Ulteriori informazioni sui singoli compiti di pianificazione possono essere meglio espresse nel testo del piano direttore. I numeri di rimando sulla carta portano direttamente ai rispettivi punti nel testo del piano direttore nonché ai chiarimenti concernenti il piano direttore.

A causa dell'elevata densità d'informazioni, nella carta (principale) del piano direttore non vengono rappresentate le informazioni (dati di base e indicazioni del piano direttore) relative alla rete di piste ciclabili e alla rete di autobus. Per la rappresentazione di questi aspetti (incl. dati di base) è adatta un'ulteriore carta panoramica per l'intero territorio cantonale.



⁷⁵) I Cantoni che trasferiscono il contenuto degli inventari federali nei rispettivi territori cantonali protetti possono presentarli nel piano direttore, a seconda dello stato della procedura, come dati di base o come indicazioni del piano cantonale.

Approvvigionamento e smaltimento/ulteriori utilizzazioni territoriali

L'indicazione di tutti gli impianti e di tutte le reti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e progettati (dati di base) comporterebbe un sovraccarico per la rappresentazione grafica del piano direttore. I dati di base e le indicazioni del piano direttore vengono quindi rappresentati sulle carte panoramiche. Per favorire il coordinamento territoriale, gli impianti progettati devono però essere rappresentati come indicazioni del piano direttore anche sulla carta principale del piano direttore.

Compendio delle possibili carte complementari

Non è possibile riportare su una carta tutte le informazioni relative ai dati di base e tutte le indicazioni del piano direttore, perché quanto maggiore è la densità delle informazioni tanto minore è la leggibilità della carta e, di conseguenza, non è più garantita la panoramica territoriale auspicata. E' possibile sgravare la carta principale rappresentando certe indicazioni su carte panoramiche di piccolo formato (ad es. da A4 ad A3 per l'intero territorio cantonale). Queste verranno aggiunte al testo del piano direttore in posti adeguati. In queste carte panoramiche sono state espresse le seguenti informazioni nei piani direttori approvati fino ad oggi:

- struttura degli insediamenti (centri cantonali e regionali, ecc.)
- zone industriali e artigianali di importanza cantonale e regionale
- *zone ad edificazione sparsa
- *zone di concentrazione di importanza cantonale
- *abitati di importanza cantonale
- *zone paesaggistiche protette
- rete di piste ciclabili (cantonali e regionali)
- rete di autobus
- *impianti ed edifici militari
- approvvigionamento idrico
- approvvigionamento energetico
- presenza di materie prime
- *aggravi ecologici precedenti

AVVERTENZA

Le indicazioni del piano direttore contrassegnate con «*» vengono rappresentate in modo conveniente anche sulla carta principale del piano direttore. Una rappresentazione doppia è giustificata poiché la carta piccola aggiunta al testo del piano direttore consente di ottenere una rapida panoramica sull'intero territorio cantonale. Le annotazioni sulla carta principale del piano direttore mostrano invece le singole annotazioni in rapporto con i dati di base e con le altre indicazioni del piano direttore.



A 3 Testo del piano direttore (esempi di esposizione per il contenuto e la forma)

Gli esempi di testo del piano direttore presentati in questo capitolo si riferiscono alle carte modello del piano direttore (Sciaffusa e Lucerna)⁷⁶, che si trovano nella copertina del classificatore. Ad esso corrispondono i numeri impiegati per i rispettivi rimandi fra la carta e il testo.

Esistono diverse forme per l'esposizione del testo del piano direttore. I seguenti esempi presentati in base agli ambiti settoriali⁷⁷ sono concepiti come testi strutturati a grandi linee, dove sono state evidenziate in particolare le decisioni concernenti il piano direttore. Al capitolo A 3.1 «Altre possibilità di configurazione per il testo del piano direttore» vengono presentate due altre forme di esposizione.

Il testo del piano direttore comprende la decisione concernente il piano direttore e le informazioni necessarie alla sua comprensione relative ai dati di base nonché allo stato della pianificazione e del coordinamento. Poiché le varie parti di testo hanno un'importanza e un effetto diverso, nel testo del piano direttore la decisione concernente il piano direttore deve essere chiaramente separata dalle altre informazioni mediante il tipo di esposizione.

Le altre informazioni allegate alla decisione concernente il piano direttore possono essere approfondite e integrate nei chiarimenti al piano direttore. Per quanto riguarda l'assegnazione di informazioni ai documenti Testo del piano direttore o Chiarimenti sono possibili diverse soluzioni. Si dovrà decidere se creare un testo del piano direttore piuttosto succinto oppure dettagliato. Lo schema seguente fornisce una panoramica su questo margine d'azione messo a disposizione a livello testuale dal piano direttore (art. 6 cpv. 3 OPT) e dai chiarimenti (art. 7 OPT).



76) In conformità dei dati di base territoriali reali, per entrambi i modelli cartografici sono state fissate indicazioni del piano direttore fittizie volutamente divergenti dai piani direttori validi a norma di legge.

77) Esempi in base agli ambiti settoriali

SH N. 1.04 Zone d'insediamento e zone edificabili

LU N. 1.07 Zona edificabile nel territorio pericoloso «Nünlabstock»

SH N. 2.2 Zone paesaggistiche protette

SH N. 3.3 Piste ciclabili

SH N. 3.16 Circonvallazione di Schleithem

SH N. 3.21/3.51 Ampliamento a doppio binario e misure antinquinamento acustico

SH N. 4.0 Zone di estrazione materiali

LU N. 4.32 Piazza di tiro Arniberg-Blatten

	Testo del piano direttore	Chiarimenti
Informazioni concernenti il compito di pianificazione e i dati di base		
Compito del piano direttore		
Compito di pianificazione, obiettivo, evtl. misura(e)	●	+
Dati di base		
Localizzazione, interessi	●	
Dati di base per la pianificazione delle utilizzazioni	●	
Fondamenti giuridici		▲
Altri fondamenti per la pianificazione		▲
Esposizione del compito del piano direttore		
Attuali chiarimenti/possibili alternative	▲	▲
Questioni irrisolte e condizioni quadro	▲	▲
Informazione e partecipazione, collaborazione	+	●
Decisione concernente il piano direttore		
Mandato/destinatari		
Criteri indicativi	●	+
Istruzioni di coordinamento (incl. procedure e scadenze)	●	+
Stato di avanzamento del coordinamento	●	+
Ulteriori informazioni		
Procedure per le ulteriori fasi di progettazione	+	+
Agli uffici interessati	▲	▲
Provvedimenti preventivi	▲	▲
Fattibilità e realizzazione	▲	▲
Scadenze	+	+

Schema per la struttura e il contenuto informativo dei testi del piano direttore e dei chiarimenti

- indicazioni cogenti del piano direttore o dei chiarimenti
- ▲ assegnazione a scelta
- ± eventuali informazioni complementari in caso di decisioni o testi succinti concernenti il piano direttore



INSEDIAMENTO

Area di insediamento e zone edificabili

SH N. 1.04

Compito del piano direttore

E' necessario coordinare meglio le zone edificabili comunali con lo sviluppo territoriale auspicabile del Cantone: diversi Comuni presentano ancora zone edificabili troppo estese, nei Comuni degli agglomerati scarseggiano le riserve di zone edificabili.

Dati di base

La rappresentazione grafica del piano direttore presenta le zone edificabili considerate tali per legge.

Dopo che il Parlamento cantonale avrà approvato le Linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato, si dovrà soddisfare la futura domanda di terreni edificabili in linea di massima all'interno delle attuali zone edificabili.

DECISIONI

Criteri orientativi

Principi per la pianificazione:

Qualora fosse necessario estendere le zone edificabili, si applicano i seguenti principi per la pianificazione:

- a) gli ampliamenti delle zone edificabili devono essere effettuati in luoghi che dispongono di buoni collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici;
- b) gli ampliamenti delle zone edificabili da parte dei Comuni possono essere dapprima approvati dalla direzione edilizia se le zone edificabili esistenti con lo stesso tipo di utilizzazione (ad es. zona abitativa W3) sono completamente edificate;
- c) per le aree da inserire nella zona edificabile si devono prevedere tappe di urbanizzazione funzionali;

Sviluppo territoriale auspicato:

la rappresentazione grafica del piano direttore mostra orientativamente come deve svilupparsi il territorio insediativo e dove l'attuale disposizione delle zone e le definizioni dei territori d'insediamento differiscono da questo orientamento.

Istruzioni per il coordinamento

Per ottenere lo sviluppo auspicato i Comuni menzionati qui di seguito devono, in occasione della prossima revisione ordinaria della pianificazione dell'utilizzazione, ampliare l'offerta insufficiente di zone edificabili nelle zone centrali per la politica dello sviluppo rispettivamente devono ridurre il surplus indesiderato di zone edificabili.


- a) Nei Comuni di ... si devono ampliare le zone edificabili.
- b) Nei Comuni di ... si deve ridurre l'offerta di zone edificabili.

Continuazione

Stato del coordinamento

Altre istruzioni per l'intervento

Il piano comunale concernente i fondamenti della pianificazione definisce il luogo, la portata e le disposizioni di utilizzazione generali degli adeguamenti zonali da effettuare. Nelle zone edificabili da ridurre non possono essere effettuate urbanizzazioni.



INSEDIAMENTO

Zona edificabile nel territorio pericoloso «Nünalbstock»

LU N. 1.07

Nei vari Comuni i territori d'insediamento sono minacciati da slavine e smottamenti. Le zone edificabili in pericolo devono essere verificate e, se necessario, si deve evitare la loro futura edificazione.

Nelle zone in pendio a nord-est del territorio d'insediamento di Sörenberg sono stati registrati movimenti tellurici. Del territorio pericoloso vicino al Nünalbstock sono interessati ca. 2–3 ettari della zona edificabile del Comune di Sörenberg.

DECISIONI

Sulla base dei risultati dell'analisi geologica incaricata dal Comune, il Comune di Sörenberg adotta i necessari adeguamenti della zona edificabile.

Risultati intermedi

Compito del piano direttore

Dati di base

Istruzioni per il coordinamento

Stato del coordinamento



NATURA E PAESAGGIO

Zone paesaggistiche protette

SH N. 2.2

Compito del piano direttore

I paesaggi di particolare interesse e bellezza nonché i paesaggi di particolare valore naturalistico o storico-culturale devono essere preservati. Le attività d'incidenza territoriale all'interno dei paesaggi protetti devono tener conto delle disposizioni tutelative.

Dati di base

La rappresentazione grafica del piano direttore presenta paesaggi protetti di importanza cantonale e regionale.

Le zone paesaggistiche protette devono essere estese in modo mirato tenendo conto delle interconnessioni ecologiche (corridoi). Vanno osservati i principi della concezione della protezione del paesaggio decisa dal Consiglio di Stato.

Cfr. anche le linee guida al capitolo 2.6.

DECISIONI

Criteri orientativi

Principi per la pianificazione:

Per le attività d'incidenza territoriale (pianificazioni, progettazioni e realizzazioni) che riguardano le zone paesaggistiche protette, gli attori devono cercare di rimediare per quanto possibile ai pregiudizi sul paesaggio.

Le zone paesaggistiche protette devono essere garantite nella loro struttura e peculiarità. Nuovi interventi devono essere limitati al minimo. Le autorità competenti devono valutare gli edifici e gli impianti supplementari nonché le modifiche (del paesaggio) in base alla «guida cantonale delle zone paesaggistiche protette».

Istruzioni per il coordinamento

Le zone paesaggistiche protette contraddistinte come indicazioni del piano direttore nella rappresentazione grafica del piano direttore devono essere suddivise nella pianificazione locale entro tre anni fra zone protette dell'ambiente, del paesaggio o zone da lasciare libere.

Stato del coordinamento

Determinazione

Rimando ai fondamenti determinanti

Concezione per la protezione del paesaggio
Guida «Integrazione ecologica»



TRASPORTI

Piste ciclabili

SH N. 3.3

Si devono cercare soluzioni che consentano di estendere la rete di piste ciclabili anche in periodi in cui scarseggiano i mezzi finanziari.

La rete di piste ciclabili pianificata che va oltre i confini locali deve essere realizzata per ca. $\frac{2}{3}$. La rete di piste ciclabili esistente (assieme ai percorsi in programma) è rappresentata sulla carta panoramica del piano direttore «piste ciclabili».

(Per motivi di leggibilità e chiarezza, la carta principale del piano direttore non contiene riferimenti alle piste ciclabili)

L'ampliamento mirato delle infrastrutture deve promuovere ulteriormente il traffico ciclistico. Cfr. Linee guida per lo sviluppo cantonale Cap. 3

Compito del piano direttore

Dati di base

DECISIONI

Principi per la pianificazione:

Il tracciato delle piste ciclabili è realizzato innanzitutto in base alle esigenze del traffico scolastico e pendolare.

Le piste ciclabili devono essere allestite, dove possibile, tenendo conto dei sentieri campestri esistenti. Il nuovo approntamento, parallelamente alle strade di grande circolazione, deve essere preso in considerazione laddove risulterebbero grandi deviazioni attraverso altre strade oppure laddove lo richiedono le condizioni topografiche.

Nelle zone molto frequentate da pedoni ed escursionisti, le piste ciclabili e i sentieri devono essere allestiti separatamente.

Criteri orientativi



TRASPORTI

Circonvallazione di Schleitheim

SH N. 3.16

Compito del piano direttore

S'intende sgravare il paese di Schleitheim dal traffico di transito mediante una circonvallazione. Di conseguenza, nella rappresentazione grafica del piano direttore è stato fissato un corridoio di pianificazione approssimativo.

Il compito della pianificazione ha attualmente poca priorità. Non sono quindi previsti ulteriori lavori di pianificazione a breve e a medio termine.

Dati di base

La circonvallazione occuperebbe, a seconda del tracciato, ca. 3 ha di terreno coltivabile e di bosco. Nessuna zona protetta ne sarebbe direttamente interessata.

DECISIONI

Istruzioni per il coordinamento

Per la circonvallazione di Schleitheim si deve preventivamente tenere libero un corridoio di pianificazione in conformità a quanto riportato nella rappresentazione grafica del piano direttore.

Prima che vengano comunque effettuate altre fasi di pianificazione o di progettazione, l'ufficio della pianificazione del territorio individua, assieme all'ufficio delle sottostutture, i compiti di coordinamento e di pianificazione da trattare.

In particolare, si deve verificare se non sia possibile migliorare la situazione anche mediante misure di rallentamento del traffico sulle attuali strade.

Le autorizzazioni edilizie ad interim nel possibile corridoio stradale devono essere provviste di una garanzia di plusvalore precauzionale del registro fondiario.

Stato del coordinamento

Informazione preliminare

Rimando ai fondamenti determinanti

Programma di costruzione stradale cantonale



TRASPORTI

Ampliamento a doppio binario FFS e misure antinquinamento acustico **SH N. 3.21/3.51**

Per collegare i treni EC Stoccarda–Zurigo all’aeroporto Zurigo-Kloten è previsto un parziale ampliamento a doppio binario sul tratto Sciaffusa–Andelfingen–Winterthur. In conformità del piano di misure antinquinamento acustico, sono state inoltre stabilite misure contro il rumore sulla tratta vicino al confine cantonale presso le cascate del Reno fino alla stazione di Sciaffusa.

Il Cantone di Sciaffusa è molto interessato al collegamento diretto con l’aeroporto. L’ampliamento a doppio binario FFS è quindi stato inserito nel piano direttore come importante compito di pianificazione sovracantonale.

I dati di base sono rappresentati dalla linea ferroviaria Sciaffusa–Winterthur inserita nella rappresentazione grafica del piano direttore e funzionante a ritmo orario, nonché dal catasto dei rumori e dal piano di risanamento delle FFS.

Per il raccordo del Cantone alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e agli aeroporti di Zurigo e di Stoccarda, si vedano le linee guida al capitolo 3.

DECISIONI

Le autorità cantonali interessate devono partecipare assieme alle autorità municipali di Sciaffusa e alle autorità del Cantone di Zurigo, a seconda delle capacità, al rapido avanzamento dei lavori di pianificazione e di progettazione per l’ampliamento a doppio binario.

Per il tratto che va dal confine cantonale presso le cascate del Reno fino alla stazione di Sciaffusa il Cantone deve adottare le misure di pianificazione possibili contro le ripercussioni acustiche entro la fine del 2001. Le FFS si impegnano⁷⁸, sempre entro la fine del 2001, ad adottare le misure costruttive e gestionali necessarie per l’impianto ferroviario nonché per il risanamento delle costruzioni (edifici esposti a sollecitazioni superiori alla soglia d’allarme).

L’ufficio della pianificazione del territorio documenta i progressi effettuati a livello di pianificazione e ne informa periodicamente il governo cantonale (per la prima volta nel 1997).

Risultati intermedi

Compito del piano direttore

Dati di base

Istruzioni per il coordinamento

Stato del coordinamento



⁷⁸ Anche l’impegno delle FFS qui menzionato è incluso negli esempi come ipotesi fittizia.

APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO/ ALTRE UTILIZZAZIONI TERRITORIALI

Zone di estrazione materiali

SH N. 4.0

Compito del piano direttore

A seconda del fabbisogno, le riserve presenti nelle attuali zone di estrazione materiali sono sufficienti ancora per 5–10 anni. Per gli attuali ed eventuali nuovi territori d'estrazione verranno fissati nuovi principi di pianificazione da concretizzare nell'ambito della futura concezione cantonale per le zone di estrazione di materiali.

Dati di base

La situazione degli attuali territori di estrazione (complessivamente ca. 6 ha) è visibile nella rappresentazione grafica del piano direttore.

Si auspica una gestione dei giacimenti cantonali di materie prime che sia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Cfr. Grandi linee per lo sviluppo cantonale, cap. 4.7

DECISIONI

Criteri orientativi

Principi per la pianificazione:

Il riciclaggio ha la precedenza rispetto all'urbanizzazione di nuovi giacimenti di materiali.

Nella fase di estrazione delle materie prime si devono minimizzare gli oneri sul paesaggio e sull'ambiente nonché il consumo energetico. Il paesaggio deve essere rivalutato mediante misure di compensazione ecologica.

Il trasporto di maggiori quantità di materie prime e di materiale di scavo deve essere realizzato principalmente per ferrovia. Nuovi territori di estrazione di materiali devono essere prescelti in modo che sia possibile impiegare la ferrovia.

Istruzioni per il coordinamento

L'ufficio cantonale per la pianificazione deve, entro 3 anni, sottoporre al Gran Consiglio una concezione per l'estrazione del materiale. La concezione per l'estrazione dei materiali deve essere coordinata con la pianificazione cantonale dei rifiuti (art. 16 OTR).

Rimando ai fondamenti determinanti

Carta dei fondamenti dei giacimenti di materie prime da estrarre
Carte della protezione delle acque

Ulteriori informazioni

Per l'elaborazione della concezione dell'estrazione di materiali si devono interpellare l'Ufficio cantonale delle risorse idriche, gli uffici cantonali per la protezione della natura e per i rifiuti nonché il servizio forestale.



APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO/ ALTRE UTILIZZAZIONI TERRITORIALI

Piazza di tiro Arniberg–Blatten

LU N. 4.32

La piazza di tiro Arniberg–Blatten si trova vicino a una zona paludosa d'importanza nazionale. Si tratta di conciliare gli interessi di utilizzazione militare con la protezione della palude nonché con gli interessi del turismo.

I dati di base sono costituiti, da un lato, dalla piazza di tiro di Arniberg–Blatten e, dall'altro, dalla zona paludosa di importanza nazionale ubicata in una parte della piazza di tiro. Nella rappresentazione grafica del piano direttore il settore di intersezione è contrassegnato già con la definizione «impianto militare, indicazioni del piano direttore».

DECISIONI

L'Ufficio per la protezione della natura e gli altri uffici interessati chiariscono in che misura sia possibile continuare a utilizzare militarmente la parte della piazza di tiro che si trova nel perimetro della zona paludosa. Per quanto concerne lo sfruttamento turistico, si devono tenere in considerazione i chiarimenti sull'intera zona paludosa.

Si deve elaborare una nuova concezione di utilizzazione.

I nuovi regolamenti dovrebbero essere elaborati al più tardi entro il 1998.

Risultato intermedio

Inventari per la protezione delle paludi
Piano settoriale delle piazze d'armi e di tiro

Per garantire il massimo coordinamento, per i chiarimenti si devono interpellare anche gli esperti in materia turistica dei Comuni di Sörenberg e del Cantone.

Compito del piano direttore

Dati di base

Istruzioni per il coordinamento

Stato del coordinamento

Rimando ai fondamenti
determinanti

Collaborazione



A 3.1 Ulteriori possibilità di configurazione per il testo del piano direttore

Le direttive lasciano ai Cantoni un vasto margine di manovra per quanto concerne la configurazione del testo del piano direttore. Gli esempi che figurano al capitolo A.3 in merito ai diversi ambiti settoriali seguono un modello espositivo unitario.

In questo capitolo vengono mostrate due ulteriori possibili varianti espositive, sulla scorta del testo tipo summenzionato concernente la «circonvallazione di Schleithem» (cfr. anche il piano direttore-carta tipo Sciaffusa). Queste varianti ampliano le possibilità espositive che vanno dal pratico testo prosaico non strutturato fino al foglio specifico e di coordinamento molto strutturato. Oltre a queste due ulteriori esposizioni, sono pensabili anche altre varianti, forme intermedie e combinazioni. Indipendentemente dalla forma espositiva, si applicano i requisiti contenutistici fissati nelle direttive.

Nel seguente testo prosaico non strutturato (proposta di configurazione 2) viene evidenziata unicamente la decisione del piano direttore qui redatto in forma succinta.

La terza variante espositiva (proposta di configurazione 3) rappresenta il foglio specifico o il foglio di coordinamento. Per i generali criteri orientativi questa forma è meno adatta. Essa è invece adatta per le istruzioni per il coordinamento.

Proposta di configurazione 2

TRASPORTI

Circonvallazione di Schleithem / SH N. 3.16

S'intende sgravare il paese di Schleithem dal traffico di transito mediante una circonvallazione. Di conseguenza, nella rappresentazione grafica del piano direttore è stato fissato un corridoio di pianificazione approssimativo.

Il compito della pianificazione non è attualmente prioritario. Non sono quindi previsti ulteriori lavori di pianificazione a breve e a medio termine.

La circonvallazione occuperebbe, a seconda del tracciato, ca. 3 ha di terreno coltivabile e di bosco. Nessuna zona protetta ne sarebbe direttamente interessata.

Per la circonvallazione di Schleithem si deve preventivamente tenere libero un corridoio di pianificazione in conformità a quanto riportato sulla rappresentazione grafica del piano direttore.

Prima che vengano comunque effettuate altre fasi di pianificazione o di progettazione, l'ufficio per la pianificazione del territorio individua, assieme all'ufficio delle costruzioni sotterranee, i compiti di coordinamento e di pianificazione da trattare.

In particolare si deve verificare se non sia possibile realizzare un miglioramento della situazione anche mediante misure di rallentamento del traffico sulle attuali strade.

Le autorizzazioni edilizie ad interim nel possibile corridoio stradale devono essere provviste di una garanzia di plusvalore precauzionale del registro fondiario.



TRASPORTI

Foglio specifico n. 3.16

Data: 25.11.1995

Circonvallazione di Schleitheim

COMPITO DEL PIANO DIRETTORE

S'intende sgravare il paese di Schleitheim dal traffico di transito mediante una circonvallazione. Di conseguenza, nella rappresentazione grafica del piano direttore è stato fissato un corridoio di pianificazione approssimativo.

Il compito della pianificazione non è attualmente prioritario. Non sono quindi previsti ulteriori lavori di pianificazione a breve e a medio termine.

DATI DI BASE

Il compito della pianificazione non è attualmente prioritario. Non sono quindi previsti ulteriori lavori di pianificazione a breve e a medio termine.

DECISIONI

Istruzioni per il coordinamento:

Per la circonvallazione di Schleitheim si deve preventivamente tenere libero un corridoio di pianificazione in conformità a quanto riportato sulla carta del piano direttore.

Prima che vengano comunque effettuate altre fasi di pianificazione o di progettazione, l'ufficio per la pianificazione del territorio individua, assieme all'ufficio delle sottostrutture, i compiti di coordinamento e di pianificazione da trattare.

In particolare si deve verificare se non sia possibile realizzare un miglioramento della situazione anche mediante misure di rallentamento del traffico sulle attuali strade.

Stato del coordinamento: informazioni preliminari

COMPETENZE PROCEDURE

Responsabilità

Ufficio delle sottostrutture

Altri uffici interessati

Ufficio della pianificazione del territorio
Comune di Schleitheim

Procedure determinanti

Procedura di approvazione dei piani in conformità della legge sulla costruzione stradale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Provvedimenti preventivi

Le autorizzazioni edilizie ad interim nel possibile corridoio stradale devono essere provviste di una garanzia di plusvalore precauzionale del registro fondiario.

Decisioni relative alla realizzazione e scadenario

Da definire

Proposta di configurazione 3



A 4 Elaborazione, adeguamento e aggiornamento del piano direttore

Gli esempi relativi all'elaborazione, all'adeguamento e all'aggiornamento del piano direttore verranno preparati dopo che sarà completata la guida e verranno pubblicati in un successivo aggiornamento.



A 5 Applicazione


A 5.1 Organizzazione del progetto a livello federale (procedura di esame e di approvazione)

Gruppo del progetto Svizzera orientale (O-CH)
comprendente i Cantoni di ZH, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG
Capoprogetto: Friedrich Weber 031 / 322 40 75

Gruppo del progetto Svizzera interna (I-CH)
comprendente i Cantoni di LU, UR, SZ, OW, NW, ZG
Capoprogetto: Fred Baumgartner 031 / 322 40 54

Gruppo del progetto Svizzera nord-occidentale (N/W-CH)
comprendente i Cantoni di BE, SO, BS, BL, AG
Capoprogetto: Peter Lerch 031 / 322 40 59

Gruppo del progetto Svizzera occidentale/Ticino (W-CH)
comprendente i Cantoni di FR, TI, VD, VS, NE, GE, JU
Capoprogetto: Michel Matthey 031 / 322 40 80



A

A 6 Glossario

Struttura del glossario

Il glossario contiene brevi definizioni dei principali concetti contenuti nella guida. I concetti sono elencati in ordine alfabetico. Quando un concetto è tolto o scaturisce dalla legge o dall'ordinanza sulla pianificazione del territorio, a margine compare il rimando al rispettivo articolo. I rimandi ad altri concetti spiegati nel glossario sono provvisti di una freccia di rimando → e figurano in corsivo. Alla fine della definizione del concetto si trova un rimando ai singoli capitoli della guida dove figurano ulteriori chiarimenti.

Gli **adeguamenti** riguardano solo parti del piano direttore. Il piano direttore deve essere adeguato quando si devono modificare i → *critéri orientativi*, quando si presentano nuovi → *compiti di coordinamento* o sono possibili soluzioni migliori. Al contrario dell'→ *aggiornamento* del piano direttore, gli adeguamenti devono passare dalla procedura formale di approvazione. (Cap. 4.1, 4.43)

Si parla di **aggiornamento** del → *piano direttore* quando l'esecuzione delle istruzioni del piano direttore (→ *critéri orientativi* e → *istruzioni per il coordinamento*) è stata determinata e comunicata, rispettivamente ne è stato preso atto. Fra questo rientra in particolare l'aggiornamento dello → *stato del coordinamento*. Gli aggiornamenti non sono degli → *adeguamenti* e non richiedono nessuna procedura di approvazione. (Cap. 4, 4.43, 5.3)

La guida distingue quattro **ambiti settoriali** classici per la pianificazione del territorio: insediamento, paesaggio, trasporti e approvvigionamento e smaltimento/altre utilizzazioni territoriali. Per **pianificazione settoriale** s'intende una pianificazione che ha per oggetto un ambito settoriale, ad esempio quello dei trasporti. La si deve distinguere dalla → *pianificazione specifica* (progetti, progetti singoli).

I **chiarimenti** forniscono informazioni sui nessi esistenti fra → *fondamenti*, → *dati di base* e → *indicazioni del piano direttore*, nonché sullo svolgimento della → *pianificazione direttrice*, l'informazione e la partecipazione della popolazione e la collaborazione delle autorità incaricate della pianificazione. I chiarimenti devono essere chiaramente distinti dal → *testo del piano direttore*; tuttavia possono essere rappresentati nello stesso documento. (Cap. 3.1, 3.4)

Il → *piano direttore* consta di → *critéri orientativi* e di → *procedure di coordinamento*. Con queste ultime vengono descritti i **compiti di coordinamento**. Per i compiti di coordinamento si può trattare di soluzioni concrete di conflitti territoriali d'importanza sovralocale, di → *pianificazioni specifiche* (progetti di costruzioni e impianti) oppure di intere → *pianificazioni settoriali*. (Cap. 3.31, 4.21, 4.23)

Il **coordinamento** descrive l'armonizzazione fra i rapporti di pianificazione (ad es. insediamento e trasporti) e i progetti o i compiti di incidenza territoriale. Obiettivo del coordinamento è di minimizzare o evitare conflitti e sfruttare le sinergie ai sensi di

Adeguamento
(adeguamento parziale)
Art. 9 cpv. 1 LPT,
art. 12 cpv. 1 OPT

Aggiornamento
Art. 11 cpv. 3 OPT

Ambiti settoriali
Art. 6 cpv. 2 e 3 LPT,
art. 4 OPT

Chiarimenti
Art. 7 OPT

Compito di coordinamento

Coordinamento
Art. 2 cpv. 1 LPT,
art. 8 lett. a LPT

un'utilizzazione territoriale efficace dal punto di vista economico ed ecologico, che tenga conto degli obiettivi e dei principi della pianificazione territoriale nonché dello sviluppo territoriale auspicato e necessario.

Criterio orientativo
Art. 8 lett. a LPT

I **criteri orientativi** costituiscono le → *indicazioni del piano direttore* assieme alle → *istruzioni per il coordinamento*. Essi scaturiscono dalle → *linee guida* e rappresentano le istruzioni per le varie autorità incaricate delle pianificazioni rilevanti per il territorio. Essi contengono informazioni orientative per tutti gli → *ambiti settoriali* e in questo modo una specie di «binario» per lo sviluppo territoriale. Esistono criteri orientativi sotto forma di → *principi di pianificazione*, indicazioni concettuali oppure indicazioni e istruzioni territoriali concrete. (Cap. 2.13, 2.22, 2.32, 2.42, 2.52, 3.31, 4.1)

Criterio

Si veda → *Criterio orientativo*

Dati acquisiti
Art. 5 cpv. 2 lett. a OPT

Si veda → *Stato del coordinamento*

Dati di base
Art. 6 cpv. 4 OPT

Il → *piano direttore* fornisce, oltre alle → *indicazioni del piano direttore* in senso proprio, anche informazioni sui **dati di base**. Questi ultimi servono alla comprensione del piano direttore e forniscono informazioni sui nessi settoriali e territoriali nonché sui piani e sulle norme vigenti concernenti l'utilizzazione del suolo. Informazioni concernenti i dati di base figurano sulla → *rappresentazione grafica del piano direttore* e nel → *testo del piano direttore*. (Cap. 2.21, 2.31, 2.41, 2.51, 3.1, 3.2, 3.3)

Fondamenti
Art. 6 LPT,
art. 4 OPT

Nei **fondamenti** del → *piano direttore* rientrano le → *pianificazioni settoriali*, le → *pianificazioni specifiche*, i risultati della → *osservazione territoriale* e le → *linee guida*. (Cap. 1, 2.1) I → *chiarimenti* forniscono informazioni sui nessi esistenti fra i fondamenti e il → *piano direttore*.

Indicazioni del piano direttore

Il → *piano direttore* è il documento che scaturisce dalla → *pianificazione direttrice* cantonale. Esso fissa la direzione che dovrà prendere l'ulteriore pianificazione e fornisce informazioni sullo stato della pianificazione e del coordinamento. Le **indicazioni del piano direttore** consta di due tipi di **informazioni**: i → *criteri orientativi* e le → *istruzioni per il coordinamento* concernenti i → *compiti di coordinamento* da elaborare. I → *dati di base* hanno carattere informativo e non fanno parte delle indicazioni vere e proprie del piano direttore.

Informazioni preliminari
Art. 5 cpv. 2 lett. c OPT

Si veda → *Stato del coordinamento*

Infrastrutture
dell'insediamento

Per **infrastrutture dell'insediamento** s'intendono le infrastrutture dei territori d'insediamento dotati di costruzioni e impianti che servono a soddisfare le esigenze pubbliche e private. Infrastrutture dell'insediamento all'altezza delle esigenze e di

elevata qualità rappresentano il presupposto per un valido rinnovamento e sviluppo dell'insediamento verso il suo interno. (Cap. 2.2)

Le **istruzioni per il coordinamento** descrivono l'oggetto della pianificazione o i → *compiti di coordinamento* e lo → *stato del coordinamento*. Esse determinano le ulteriori procedure tenendo conto del coordinamento procedurale, definiscono le autorità coinvolte nella procedura e presentano le scadenze. L'oggetto delle istruzioni per il coordinamento vanno dai progetti singoli fino agli → *ambiti settoriali*. (Cap. 2.22, 2.32, 2.42, 2.52, 3.31, 3.32)

Le **linee guida per lo sviluppo territoriale auspicato** – dette in breve linee guida – fanno parte dei → *fondamenti* e forniscono una panoramica dell'ordinamento territoriale auspicato. Le linee guida sono formate dall'insieme degli altri → *fondamenti*, collegati a una serie di obiettivi coerenti.

Il piano direttore deve avere una certa continuità, ma non deve essere inflessibile, vale a dire che deve essere modificabile. La **modifica** del piano direttore funge da termine generico e definisce due tipi dell'elaborazione del piano direttore → *rielaborazione* o → *adeguamento* (Cap. 4.1).

La costante **osservazione territoriale** consente di ottenere una panoramica sulla situazione reale e indica lo sviluppo concernente gli insediamenti, i trasporti, l'inquinamento ambientale, l'approvvigionamento e lo smaltimento, la natura e il paesaggio. I risultati dell'osservazione territoriale rientrano fra i → *fondamenti*; essi aiutano a paragonare lo sviluppo effettivo con quello auspicato (→ *fondamenti*). (Cap. 1, 5.4)

La **pianificazione direttrice** è una pianificazione globale che comprende tutti gli → *ambiti settoriali* d'importanza territoriale e tutti i livelli statali. Il suo obiettivo è di determinare lo sviluppo territoriale auspicato (→ *linee guida*) e di coordinare fra loro le attività pubbliche di incidenza territoriale. I risultati della pianificazione direttrice sono definiti nel → *piano direttore*. Per la pianificazione direttrice sono inoltre importanti i → *fondamenti* e i → *chiarimenti*, i quali informano tra l'altro sullo svolgimento della pianificazione direttrice.

Per **pianificazioni specifiche** (pianificazione di progetto) s'intendono qui pianificazioni di progetti singoli di maggiori dimensioni come linee di trasmissione, strade, impianti militari, ecc. Per la → *pianificazione direttrice* le pianificazioni specifiche sono interessanti solamente se riguardano oggetti di importanza sovralocale che necessitano di coordinamento (→ *compito di coordinamento*). (Cap. 1, 2.11, 3.31)

Il **piano direttore** è il documento risultante e vincolante per le autorità della → *pianificazione direttrice* cantonale. Esso determina con i → *criteri orientativi* la direzione che deve prendere l'ulteriore pianificazione e fornisce informazioni sui →

Istruzioni per il coordinamento
Art. 8 lett. b LPT,
art. 5 cpv. 1 OPT,
art. 6 cpv. 3 OPT

Linee guida per lo sviluppo
territoriale auspicato
Art. 6 cpv. 1 LPT,
art. 8 lett. a LPT,
art. 4 cpv. 1 e 3 OPT

Modifica

Osservazione territoriale
Art. 6 LPT

Pianificazione direttrice

Pianificazione specifica

Piano direttore
Art. 8 LPT
Art. 5 OPT

	<p><i>compiti di coordinamento</i> d'incidenza territoriale significativi a livello sovralocale. Esso mostra lo → <i>stato del coordinamento</i> e definisce, con l'ausilio delle → <i>istruzioni per il coordinamento</i>, l'ulteriore avanzamento della pianificazione. Le → <i>indicazioni del piano direttore</i> consta di parti equivalenti: → <i>la rappresentazione grafica del piano direttore</i> e → <i>il testo del piano direttore</i>, i quali sono collegati fra loro da rinvii. Per quanto concerne il contenuto minimo e la forma esistono indicazioni di diritto federale.</p>
<p>Piano settoriale della Confederazione Art. 13 LPT</p>	<p>I grandi compiti di pianificazione sovracantonale, per i quali la Confederazione ha una competenza globale, vengono regolamentati con lo strumento di pianificazione del piano settoriale. Un piano settoriale vincola gli obiettivi settoriali con quelli dell'ordinamento del territorio. La Confederazione coordina i suoi piani settoriali fra loro e con i piani direttori dei Cantoni. (Cap. 4.21)</p>
<p>Piano settoriale/pianificazione settoriale dei Cantoni</p>	<p>Oltre ai piani settoriali federali, in conformità dell'art. 13 LPT, in alcuni Cantoni esistono anche piani settoriali in base al diritto cantonale (ad es. piani di protezione del paesaggio). Questi piani valgono come → <i>fondamenti</i> per il → <i>piano direttore</i>. Le indicazioni importanti del piano settoriale vengono riprese nel piano direttore e sono vincolanti anche per le autorità federali. (Cap. 4.23)</p>
<p>Principi per la pianificazione</p>	<p>I principi per la pianificazione sono una possibilità per fissare i → <i>criteri orientativi</i> del → <i>piano direttore</i>. Con la determinazione di un principio per la pianificazione l'autorità interessata è vincolata solamente per quanto concerne il principio, mentre le viene affidata la realizzazione concreta della misura di pianificazione. (Cap. 2.12, 2.22, 2.32, 2.42, 2.52). I principi generali per la pianificazione che non si riferiscono esclusivamente alla pianificazione direttrice sono menzionati all'art. 3 LPT.</p>
<p>Progetti/pianificazione di progetto</p>	<p>Si veda → <i>Pianificazione specifica</i></p>
<p>Rappresentazione grafica del piano direttore Art. 6 OPT</p>	<p>La rappresentazione grafica del piano direttore forma il → <i>piano direttore</i> assieme all'equivalente → <i>testo del piano direttore</i>. Essa fornisce informazioni sotto forma grafica sulle disposizioni e le correlazioni territoriali e fornisce una panoramica globale sui → <i>dati di base</i>, i → <i>criteri orientativi</i> e le <i>istruzioni per il coordinamento</i> su tutti gli → <i>ambiti settoriali</i>. (Cap. 3.1, 3.2)</p>
<p>Rielaborazione (globale) Art. 9, cpv. 3 LPT</p>	<p>La rielaborazione è una revisione totale del → <i>piano direttore</i>. Essa viene eseguita ogni 10 anni dopo una → <i>riesamina</i> globale del piano direttore. (Cap. 4.1, 4.41, 4.43)</p>
<p>Riesamina (globale) Art. 9, cpv. 3 LPT</p>	<p>Il → <i>piano direttore</i> viene riesaminato generalmente dopo dieci anni e, se necessario, rielaborato (→ <i>rielaborazione</i>).</p>
<p>Risultati intermedi Art. 5 cpv. 2 lett. b OPT</p>	<p>Si veda → <i>Stato del coordinamento</i></p>

I → *compiti di coordinamento* descritti nel → *piano direttore* modificano lo **stato del coordinamento** nel continuo processo di pianificazione. L'ordinanza sulla pianificazione del territorio consta di tre livelli:

1. l'oggetto della pianificazione è noto, il tipo e la portata delle → *istruzioni per il coordinamento* non possono ancora essere definiti (informazioni preliminari);
2. il coordinamento territoriale è parzialmente avvenuto, importanti elementi risolutivi devono tuttavia essere ancora definiti (risultati intermedi);
3. l'oggetto della pianificazione è coordinato territorialmente a livello del piano direttore, il → *compito di coordinamento* del piano direttore è così compiuto. Si tratta di dati acquisiti. (Cap. 3.32)

Il **testo del piano direttore** forma il → *piano direttore* assieme all'equivalente → *rappresentazione grafica del piano direttore*. Esso fornisce informazioni su tutti i contenuti che non sono rappresentabili altrimenti in modo comprensibile o che sono rappresentabili chiaramente solo a parole. Il testo del piano direttore comprende la decisione concernente il piano direttore e ulteriori informazioni. (Cap. 3.1, 3.3)

Stato del coordinamento
Art. 5 cpv. 2 OPT

Testo del piano direttore
Art. 6 OPT



A 7 Elenco delle leggi e delle pianificazioni federali a cui si rimanda nella guida

A 7.1 Leggi e ordinanze

Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LNP)	RS 451
Ordinanza del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (ONP)	RS 451.1
Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS 451.11)	RS 451.11
Ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione (OIAMP)	RS 451.12
Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali)	RS 451.31
Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (O sulle torbiere alte)	RS 451.32
Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionali (Ordinanza sulle paludi)	RS 451.33
Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (LPT)	RS 700
Ordinanza del 2.10.1989 sulla pianificazione del territorio (OPT)	RS 700.1
Legge federale del 4.10.1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS)	RS 704
Ordinanza del 26.11.1986 sui percorsi pedonali e i sentieri (OPS)	RS 704.1
Legge federale del 23.12.1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare (Legge sull'energia nucleare, LEN)	RS 732.0
Decreto federale del 6.10.1978 concernente la legge sull'energia nucleare	RS 732.01
Legge federale del 5.10. 1990 sui binari di raccordo ferroviario (LBRF)	RS 742.141.5
Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)	RS 748.131.1
Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA)	RS 814.01
Ordinanza del 19.10.1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)	RS 814.011
Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR)	RS 814.015
Ordinanza del 16.12.1986 contro l'inquinamento atmosferico (OIAT)	RS 814.318.142.1
Legge federale del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC)	RS 814.20
Ordinanza generale del 19.6.1972 sulla protezione delle acque	RS 814.201
Ordinanza del 15.12.1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)	RS 814.41
Legge federale del 28.6.1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane	RS 901.1
Legge federale del 3.10.1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Lag)	RS 910.1

Legge federale del 4.10.1991 sulle foreste (LFO)	RS 921.0
Ordinanza del 30.11.1992 sulle foreste (OFO)	RS 921.01

A 7.2 Decreti federali concernenti gli impianti (DF con contenuti concettuali)

Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali	RS 725.113.11
Ordinanza dell'8 aprile 1987 sulle strade principali/allegato 1 (OSP)	RS 725.116.23
Decreto federale del 19 dicembre 1986 concernente il progetto Ferrovia 2000	RS 742.100
Decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino)	RS 742.104

A 7.3 Piani settoriali

	Responsabilità	Stato dei lavori	Conclusione Decisioni
Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)	UFPT,UFAG	concluso	8.4.92
Piano settoriale delle infrastrutture di trasporto, parte trasporti su rotaia, comprendente:	UFT, ITC		
- piano settoriale AlpTransit	UFT	concluso in preparazione	12.4.95 1997
- piano settoriale Ferrovia 2000 (1 ^a + 2 ^a tappa)	UFT	in programma	dal 1997
- piano settoriale delle infrastrutture delle ITC	UFT	in programma	dal 1999
- piano settoriale dei terminali del trasporto combinato	UFT	in programma	dopo il 2000
Piano settoriale delle infrastrutture aeronautiche (PSIA)	UFAC	in preparazione	1997
Piano settoriale delle vie navigabili	UFAE	in funzione della legge sul diritto delle acque	
Piano settoriale per lo smaltimento nucleare	UFE	in funzione della legge sull'energia	
Piano settoriale delle piazze d'armi e di tiro	UFIFT/DII	in preparazione	1998
Piano settoriale degli aerodromi militari	UFAEM	in preparazione	1998

A 7.4 Concezioni

	Responsabilità	Stato dei lavori	Conclusione Decisioni
Concezione del paesaggio svizzero (CPS)	UFAFP	in preparazione	1997
Concezione delle linee di trasporto dell'energia	UFE	in preparazione	1997
Concezione nazionale degli impianti sportivi (CNIS)	SFSM	concluso	23.10.96

A 7.5 Inventari per la protezione

Gli inventari non hanno carattere conclusivo (vengono verificati e aggiornati regolarmente)

	Responsabilità	Stato dei lavori	Conclusione Decisioni
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP)	UFAFP	concluso	da definire
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (inventario dei paesaggi palustri)	UFAFP	concluso	
Inventario dei biotopi in conformità dell'art. 18a LNP (torbiere alte e di transizione, torbiere basse, zone golenali)	UFAFP	concluso	da definire
Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione (IAMP)	UFAFP	concluso	da definire
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)	UFAFP	in preparazione	
Inventario federale delle bandite di caccia federali	UFAFP	concluso	
Inventario federale delle riserve per uccelli migratori e acquatici di importanza nazionale e internazionale	UFAFP	concluso	

A 7.6 Catasto in conformità dell'OIF

	Responsabilità	Stato dei lavori	Conclusione Decisioni
Catasto del carico fonico delle ferrovie	FFS	concluso	15.2.96
Catasto del carico fonico degli aerodromi civili	UFAC	in preparazione	
Catasto del carico fonico degli impianti militari	UFIFT UFIFA	in preparazione	

A 8 Elenco delle abbreviazioni e delle illustrazioni

A 8.1 Abbreviazioni

CNIS	Concezione nazionale degli impianti sportivi
CPS	Concezione del paesaggio svizzero
DF concernente la LEN	Decreto federale concernente la legge sull'energia
DF Ferrovia 2000	Decreto federale concernente la Ferrovia 2000
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFRSN	Decreto federale concernente la rete di strade nazionali di importanza nazionale
FF	Foglio federale
FFS	Ferrovie federali svizzere
IAMP	Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione
IFP	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
ITC	Imprese di trasporto concessionarie
IVS	inventario federale delle vie di comunicazione storiche
LAg	Legge sull'agricoltura
LAIRM	Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane
LBRF	Legge federale sui binari di raccordo ferroviario
LDAc	Legge sul diritto delle acque
LEN	Legge federale sull'energia nucleare
LFO	Legge sulle foreste
LNP	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
LPA	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LPac	Legge sulla protezione delle acque
LPS	Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri
LPT	Legge sulla pianificazione del territorio
OEIA	Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
OFO	Ordinanza sulle foreste
OIAT	Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
OIF	Ordinanza contro l'inquinamento fonico
ONP	Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio
OPac	Ordinanza generale sulla protezione delle acque
OPS	Ordinanza sui percorsi pedonali e i sentieri
OPT	Ordinanza sulla pianificazione del territorio
OSP	Ordinanza sulle strade principali
OTR	Ordinanza tecnica sui rifiuti
PSIA	Piano settoriale delle infrastrutture aeronautiche
SAC	Superfici per l'avvicendamento delle colture

SFSM	Scuola federale dello sport di Macolin
SIG	Sistema d'informazione geografica
UFIFT/DII	Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri/Divisione delle infrastrutture d'istruzione
UFAC	Ufficio federale dell'aviazione civile
UFAFP	Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFE	Ufficio federale dell'energia
UFEA	Ufficio federale dell'economia delle acque
UFIFA	Ufficio federale delle intendenze delle Forze aeree
UFIFT/DII	Ufficio federale delle intendenze delle Forze
UFPT	Ufficio federale della pianificazione del territorio
UFT	Ufficio federale dei trasporti

A 8.2 Illustrazioni

		Capitolo	Pagina
Fig. 1	Pianificazione direttrice e applicazione del piano direttore	1.2	7
Fig. 2	Pianificazione direttrice	1.3	10
Fig. 3	Struttura del piano direttore	2.13	28
Fig. 4	Fotografia dell'ambito settoriale Insediamentov (© Foto Henri Leuzinger, Rheinfelden)	2.2	32
Fig. 5	Fotografia dell'ambito settoriale Paesaggio (© Foto Henri Leuzinger, Rheinfelden)	2.3	40
Fig. 6	Fotografia dell'ambito settoriale Trasport (© Foto Henri Leuzinger, Rheinfelden)	2.4	48
Fig. 7	Fotografia dell'ambito settoriale Approvvigionamento e smaltimento, altre utilizzazioni del territorio (© Foto Henri Leuzinger, Rheinfelden)	2.5	54
Fig. 8	Collegamento fra rappresentazione grafica e esto	3.1	61
Fig. 9	Struttura della rappresentazione grafica del piano direttore	3.21	63
Fig. 10	Corridoio di pianificazione di una strada di circonvallazione	3.22	64
Fig. 11	Struttura del testo del piano direttore	3.31	68
Fig. 12	Modifiche del piano direttore	4	74
Fig. 13	Rapporto fra piano direttore e piano settoriale	4.21	80
Fig. 14	Determinazione dei requisiti per l'approvazione	4.41	94
Fig. 15	Fasi dell'esame del piano direttore	4.42	95
Fig. 16	Struttura stratificata della rappresentazione grafica del piano direttore	A 2.1	111
Fig. 17	Carta Mittelland-zona di frontiera (Sciaffusa)	A	
Fig. 18	Carta zona montana (Lucerna–Entlebuch)	A	
Fig. 19	Leggenda di entrambe le carte	A	

A 9 Elenco bibliografico e del materiale di consultazione

Rapporto concernente lo stato e l'evoluzione dell'utilizzazione del suolo e dell'abitabilità in Svizzera, Consiglio federale (Rapporto sulla pianificazione del territorio 1987), FF 1988 I 871

Egli Kurt e altri: Auf dem Weg zu einer wirkungsvolleren kantonalen Richtplanung (Sul cammino verso una pianificazione direttrice cantonale più efficace), rapporto ORL, Zurigo 1995

Chiarimenti concernenti la legge federale sulla pianificazione del territorio, DFGP/UFPT, Berna 1981

Gatti-Sauter Susanne, Anforderungen an Kontrollierbarkeit und Fortschreibung eines kantonalen Richtplans (Requisiti per la controllabilità e l'aggiornamento di un piano direttore cantonale), Neuhausen 1995

Gygi Fritz; Verwaltungsrecht (Diritto amministrativo), Berna 1986

Gresch Peter/Egli Kurt; Zur Koordination von kantonaler Richtplanung und Umweltverträglichkeitsprüfung (Per il coordinamento della pianificazione direttrice cantonale e dell'esame dell'impatto sull'ambiente), in: Disp n. 97, Zurigo 1989

Gottschall Walter e altri; Verhältnis zwischen Raumplanung und Umweltverträglichkeitsprüfung (Rapporto fra pianificazione direttrice ed esame dell'impatto sull'ambiente), Berna 1991

Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero; DFGP, Berna 1996

Häberli Rudolf e altri; Boden-Kultur. Vorschläge für eine haushälterische Nutzung des Bodens in der Schweiz. Schussbericht des Nationalen Forschungsprogrammes (NFP) 22 «Nutzung des Bodens in der Schweiz (Coltura del suolo. Proposte per uno sfruttamento economico del suolo in Svizzera. Rapporto finale del programma nazionale di ricerca (PNR) 22 «Sfruttamento del suolo in Svizzera», Berna 1991

Ringli Hellmut e altri; Kantonale Richtplanung in der Schweiz (Pianificazione direttrice cantonale in Svizzera), rapporto ORL 63, Zurigo 1988

Compendio sulle attività di incidenza territoriale della Confederazione, UFPT, Berna 1994

Rapporto sull'ambiente 1993, UFAFP, Berna 1993

Tschannen Pierre; Der Richtplan und die Abstimmung raumwirksamer Aufgaben (Il piano direttore e il coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale – tesi), Berna 1986

